

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 20 novembre 2021

Si pubblica il martedì,  
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

## FOGLIO DELLE INSERZIONI

### SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	
<b>Convocazioni di assemblea</b>	
ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (TX21AAA12096) . . . . .</i>	<i>Pag. 3</i>
ALBA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TX21AAA12085) . . . . .</i>	<i>Pag. 2</i>
AMMINISTRAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI A.C.I. S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (TX21AAA12126) . . . . .</i>	<i>Pag. 4</i>
CE.R.I.T. CENTRAL ROAD OF INVESTMENT TRUSTS S.P.A. <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TX21AAA12110) . . . . .</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA12109) . . . . .</i>	<i>Pag. 3</i>
CO.NA.GA S.C.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA12004) . . . . .</i>	<i>Pag. 1</i>
FONTANA DELLA SALUTE S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA12036) . . . . .</i>	<i>Pag. 2</i>
IPI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea degli obbligazionisti (TX21AAA12038) . . . . .</i>	<i>Pag. 2</i>
M.C. ELETTRICI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TX21AAA12001) . . . . .</i>	<i>Pag. 1</i>
NOXA RISK & LOSS MANAGEMENT S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (TX21AAA12009) . . . . .</i>	<i>Pag. 1</i>
POLISPORTIVA AIS S.R.L. <i>Convocazione di assemblea ordinaria dei soci (TX21AAA12027) . . . . .</i>	<i>Pag. 1</i>
UNITÀ OPERAIA ALTO CANAVESE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ INDIVISA <i>Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria (TX21AAA12040) . . . . .</i>	<i>Pag. 2</i>
<b>Altri annunci commerciali</b>	
ACO SPV S.R.L. <i>Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge 130") dell'articolo 58 del D.Lgs. Numero 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") corredato dall'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorità Garante") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR", e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell'Autorità Garante, la "Normativa Privacy") (TX21AAB12125) . . . . .</i>	<i>Pag. 29</i>



## ASTI GROUP RMBS III S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successiva normativa nazionale di adeguamento (TX21AAB12026).....* Pag. 6

## BARCLAYS BANK IRELAND PLC - FILIALE ITALIANA

## MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy") (TX21AAB12108) Pag. 22*

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy") (TX21AAB12111) Pag. 23*

## BYRSA S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario" o il "TUB") nonché informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile 2016, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12045).....* Pag. 11

## CARRERA ITALIA SPV S.R.L.

*Avviso riguardante un finanziamento ad esigibilità limitata garantito da patrimonio destinato a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lett a) e comma 2-octies della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la Legge 130/99)) e dell'articolo 4-bis del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (come convertito, con modificazioni, in legge dalla Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020) (l'Art. 4-bis) (TX21AAB12081).....* Pag. 17

## CPI ITALY 130 SPV S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 e degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12049).....* Pag. 13

## CREDIT FACTOR S.P.A.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario") nonché informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.679/2016 ("GDPR") (TX21AAB12092).....* Pag. 21

## CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") e informativa ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") (TX21AAB12128).....* Pag. 30

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") e informativa ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") (TX21AAB12129).....* Pag. 31

## GAIA SPV S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge 130") e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il "Regolamento") e della normativa applicabile (TX21AAB12014).....* Pag. 4

## GALADRIEL SPE S.R.L.

## ART SGR S.P.A.


*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12113) Pag. 24*

## HELIOS SPV S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12120) Pag. 28*

## INDIGO LEASE S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12130).....* Pag. 31



KRIPTON SPE S.R.L.

ART SGR S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12115) Pag. 26

PETILIA FINANCE S.R.L.

PITAGORA S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario") (TX21AAB12079) Pag. 15

SUN SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e della Legge federale svizzera del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (la "LDP") (TX21AAB12116) Pag. 27

VOBA CB S.R.L.

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.  
("BPAA")

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata, (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"), ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB12088) Pag. 18

## ANNUNZI GIUDIZIARI

### Notifiche per pubblici proclami

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Notifica per pubblici proclami (TX21ABA12063) Pag. 38

TAR CAMPANIA - NAPOLI

Notifica per pubblici proclami (TX21ABA12033) Pag. 37

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione - R.G. 15948/2021 (TX21ABA12029) Pag. 35

TRIBUNALE DI BARI

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX21ABA12017) Pag. 34

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami (TX21ABA12025) Pag. 35

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX21ABA12062) Pag. 38

TRIBUNALE DI NAPOLI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. (TX21ABA12005) Pag. 33

TRIBUNALE DI NUORO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - R.G. 1130/2021 - Udienza del 01/02/2022 (TX21ABA12018) Pag. 34

TRIBUNALE DI PARMA

Notifica per pubblici proclami - R.G. 2411/2020 (TX21ABA12030) Pag. 36

TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria (TX21ABA12037) Pag. 38

### Ammortamenti

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza Sezione Civile

Ammortamento cambiario (TX21ABC12089) Pag. 39

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Volontaria Giurisdizione

Ammortamento certificato azionario - R.G. V.G. 14809/2021 (TX21ABC12107) Pag. 39

### Eredità

EREDITÀ BENEFICIATA DI MELOTTI FLAVIO


Rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c.c. (TX21ABH12102) Pag. 42

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Eredità giacente di Laura Latrofa (TX21ABH12021) Pag. 40

TRIBUNALE DI BARI

Nomina curatore eredità giacente di Lombardi Paolo - R.G.V.G. n. 5597/2021 (TX21ABH12091) Pag. 42



## TRIBUNALE DI BELLUNO

*Nomina curatore eredità giacente di Da Broi Franco (TX21ABH12103)* ..... Pag. 43

*Nomina curatore eredità giacente di Mocellin Giancarlo (TX21ABH12061)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE DI BOLZANO

*Nomina curatore eredità giacente di Knottner Marianna (TX21ABH12093)* ..... Pag. 42

## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

*Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Colombo - R.G. 3576/2021 (TX21ABH12106)* ..... Pag. 43

## TRIBUNALE DI CATANIA

*Nomina curatore eredità giacente di Puglisi Salvatore (TX21ABH12006)* ..... Pag. 40

## TRIBUNALE DI FIRENZE

*Eredità giacente di Rossana Cerri - R.G.V.G. n. 11408/2021 (TX21ABH12086)* ..... Pag. 42

*Eredità giacente di Pratesi Loriana - R.G. V.G. n. 11409/2021 (TX21ABH12084)* ..... Pag. 42

*Chiusura eredità giacente di Leonetta Bacchi - Proc. 105/2014 (TX21ABH12112)* ..... Pag. 43

## TRIBUNALE DI GORIZIA

*Nomina curatore eredità giacente di Lucia Lucchesi (TX21ABH12032)* ..... Pag. 40

## TRIBUNALE DI PESARO

*Nomina curatore eredità giacente di De Biagi Pietro (TX21ABH12060)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE DI PISA

*Nomina curatore eredità giacente di Linares Giovanni (TX21ABH12035)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE DI RAVENNA

*Avviso di cessazione dello stato di giacenza - R.G. 3317/2020 (TX21ABH12114)* ..... Pag. 43

## TRIBUNALE DI ROMA Ufficio Successioni

*Chiusura eredità giacente di Lucia Giulia Bruni - N. 238/2017 V.G. (TX21ABH12080)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE DI ROMA

*Eredità giacente di Mario Rossini - R.G. n. 13395/21 (TX21ABH12054)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE DI SPOLETO

*Nomina curatore eredità giacente di Pergolari Maria Annunziata (TX21ABH12028)* ..... Pag. 40

## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

*Nomina curatore eredità giacente di Serio Pietro (TX21ABH12031)* ..... Pag. 40

## TRIBUNALE DI TIVOLI

*Nomina curatore eredità giacente di Cavazza Nicola (TX21ABH12016)* ..... Pag. 40

*Nomina curatore eredità giacente di Farano Giovanni (TX21ABH12023)* ..... Pag. 40

## TRIBUNALE DI UDINE

*Nomina curatore eredità giacente di Pompei Giosafat - V.G. n. 2983/2021 (TX21ABH12095)* ..... Pag. 42

## TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

*Eredità giacente di Picchiani Luigi - R. V.G. n. 3793/2021 (TX21ABH12050)* ..... Pag. 41

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

*Eredità giacente di Catini Sonia (TV21ABH11926)* .. Pag. 43

### Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

## TRIBUNALE DI SIRACUSA

*Dichiarazione di assenza di Autiero Antonio (TX21ABR12024)* ..... Pag. 43

### Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

## CONSORZIO COOPERATIVE INDUSTRIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA

*Deposito bilancio finale di liquidazione (TX21ABS12055)* Pag. 44

## COOPERATIVA ZOOTECNICA CENTRO ITALIA C.I.C.ZOO SOC. COOP. A R.L.

*Deposito bilancio finale di liquidazione (TX21ABS12002)* Pag. 44

## FAMIGLIA SERENA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

*Deposito bilancio finale di liquidazione (TX21ABS12041)* Pag. 44

## IL TITANO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO E SERVIZI SOCIETÀ A R.L.

*Deposito bilancio finale di liquidazione (TX21ABS12042)* Pag. 44


## ALTRI ANNUNZI

### Espropri


## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia Ex DGAECE MISE - Div. VII

*Decreto di asservimento (TX21ADC12010)* ..... Pag. 51

*Decreto di asservimento (TX21ADC12076)* ..... Pag. 96



<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12075) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	94	ASTRAZENECA S.P.A.
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12074) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	91	<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12133). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12073) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	88	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12072) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	85	<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12132). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12071) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	83	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12070) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	80	<i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12131). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12069) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	77	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12077) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	99	
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12078) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	102	
<b>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>			<b>BAXTER S.P.A.</b>
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica			<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 (TX21ADD12101). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12067) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	74	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12066) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	71	<b>COVIS PHARMA EUROPE BV</b>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12065) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	68	<i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12117). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12064) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	66	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12015) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	63	<b>DOC GENERICI S.R.L.</b>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12013) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	60	<i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008. (TX21ADD12082) . . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12012) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	58	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12011) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	55	<i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 (TX21ADD12083). . . . .</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12008) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	48	<i>Pag.</i>
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12068) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	75	
<i>Decreto di asservimento (TX21ADC12007) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	44	<b>EG S.P.A.</b>
			<i>Comunicazione notifica regolare UPPA del 11/11/2021 - Prot. n. 131884 (TX21ADD12118) . . . . .</i>
<b>Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici</b>			<i>Pag.</i>
<b>A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.</b>			<b>GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.</b>
<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (TX21ADD12105) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	112	<i>Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD12098). . . . .</i>
<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX21ADD12104) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	112	<i>Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD12097). . . . .</i>
			<i>Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD12099). . . . .</i>
<b>AMDIPHARM LIMITED</b>			<b>GENETIC S.P.A.</b>
<i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12087) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	110	<i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX21ADD12056). . . . .</i>
			<i>Pag.</i>



## GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011 e s.m.i. (TX21ADD12046) . . . . .* Pag. 106

## IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX21ADD12100). . . . .* Pag. 111

## IPSO PHARMA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 (TX21ADD12058) . . . . .* Pag. 107

## LABORATORI ALTER S.R.L.

*Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale (TX21ADD12034) . . . . .* Pag. 106

## LABORATORIO CHIMICO DECA DOTT. CAPUANI S.R.L.

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD12127) . . . . .* Pag. 115

## LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.

*Estratto comunicazione notifica regolare (TX21ADD12022) . . . . .* Pag. 105

## LUNDBECK ITALIA S.P.A.

*Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale CLOPIXOL 20 mg/ml gocce orali (TX21ADD12048) . . . . .* Pag. 106

## MEDIFARM S.R.L.

*Variatione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD12019) . . . . .* Pag. 104

## PENSA PHARMA S.P.A.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i. (TX21ADD12020) . . . . .* Pag. 105

## PFIZER ITALIA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX21ADD12094). . . . .* Pag. 110

## S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008. (TX21ADD12134) . . . . .* Pag. 117

## TECNIGEN S.R.L.

*Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX21ADD12000) . . . . .* Pag. 104

## TEVA ITALIA S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX21ADD12123). . . . .* Pag. 115

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX21ADD12122). . . . .* Pag. 114

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX21ADD12121). . . . .* Pag. 114

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX21ADD12119). . . . .* Pag. 113

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX21ADD12124). . . . .* Pag. 115

## ZENTIVA ITALIA S.R.L.

*Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale (TX21ADD12047) . . . . .* Pag. 106

**Concessioni di derivazione di acque pubbliche**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
Dipartimento III - Servizio 2


*Richiesta di concessione di derivazione d'acqua da sette pozzi (TX21ADF12003) . . . . .* Pag. 117

**Concessioni demaniali**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR  
LIGURE OCCIDENTALE

*Concessione demaniale (TX21ADG12051) . . . . .* Pag. 117

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE  
DI SICILIA OCCIDENTALE

*Rinnovi di concessioni demaniali marittime – Ecol Sea s.r.l. (TX21ADG12090). . . . .* Pag. 117



**Consigli notarili**

## CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Maria Langella (TU21ADN11865) . . . . . Pag. 118*

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Chiara Cioffi (TU21ADN11866) . . . . . Pag. 119*

## CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO

*Iscrizione a ruolo del notaio Giorgia Bianco alla sede di Terralba (TX21ADN12044) . . . . . Pag. 118*


*Trasferimento del notaio dottor Lucio Luciotti dalla sede di Elmas a quella di Cagliari (TX21ADN12043) . . . Pag. 118*


## CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO, MELFI E SALA CONSILINA

*Nomina del notaio dott.ssa Francesca Liscio a coadiutore (TU21ADN11860) . . . . . Pag. 118*

## CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti del dott. Alessandro Narducci (TU21ADN11923) . . . . . Pag. 119*





# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### **M.C. ELETTRICI S.P.A.**

Sede: via B. Buozzi, 9 - Pieve Emanuele (MI)  
 Capitale sociale: € 4.122.147,12  
 Registro delle imprese: Milano  
 R.E.A.: 1573029  
 Codice Fiscale: 1263520157  
 Partita IVA: 12635250157

#### *Convocazione di assemblea straordinaria*

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 dicembre 2021 alle ore 19,00 presso la sede in Pieve Emanuele (Mi) via B. Buozzi 9, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

• Modifica art. 1.4 dello statuto sociale – oggetto e attività strumentali.

L'assemblea, in forza di quanto previsto dall'art. 106 del DI 17/3/2020 n° 18, si terrà esclusivamente in modalità audio/video, mediante videoconferenza. Le istruzioni per la connessione da remoto saranno rese pubbliche a cura da società sul sito aziendale.

Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 9 dicembre 2021 stesso luogo alle ore 9,30.

L'amministratore delegato  
 Salvatore Buonocore

TX21AAA12001 (A pagamento).

### **CO.NA.GA S.C.P.A.**

#### *Convocazione di assemblea ordinaria*

I sig. Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 10/12/2021 alle ore 23,00 e occorrendo per il giorno 11/12/2021 alle ore 16,30 in seconda convocazione presso la sede legale sito in C.so Umberto I 237, in Napoli, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2020
- 2) Relazione del liquidatore sulla gestione, relazione del Revisore legale

Napoli, li 11/11/2021

Il liquidatore  
 dott.ssa Maria Ilardi

TX21AAA12004 (A pagamento).

### **NOXA RISK & LOSS MANAGEMENT S.P.A.**

*in liquidazione*

Sede: corso Sempione n. 39 - 20145 Milano  
 Registro delle imprese: Milano 04251270965  
 R.E.A.: Mi 1736640  
 Codice Fiscale: 04251270965

#### *Convocazione di assemblea*

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 dicembre 2021 alle ore 20.00 a Milano in Via Sigeri n. 6 c/o Risk & Loss Management srl in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 dicembre 2021 stesso luogo, alle ore 12.00 in seconda convocazione per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Dimissioni Liquidatore e nomina nuovo Liquidatore.

Il liquidatore  
 Pierfrancesco Fumagalli

TX21AAA12009 (A pagamento).

### **POLISPORTIVA AIS S.R.L.**

Sede: via Mar Dei Sargassi n. 68 - 00122 Roma  
 Punti di contatto: Pec polinsieme@pec.it  
 Capitale sociale: € 530.891,93  
 Registro delle imprese: Roma 96302410582  
 Iscrizione C.C.I.A.A. 1999-28080  
 Codice Fiscale: 96302410582  
 Partita IVA: 05281601004

#### *Convocazione di assemblea ordinaria dei soci*


I Signori soci della Società Insieme per lo Sport Srl con sede in Roma (ostia Lido) Via Mar dei Sargassi n. 68, sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 23,50 che avrà luogo in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo, per il 12 dicembre 2021 alle ore 10:30 in seconda convocazione presso la sala convegni all'interno del ristorante Lago del Parco in via dei Pescatori n.71 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2020 con relativa nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione.

- 2) Varie ed eventuali

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
 Claudio Atzori

TX21AAA12027 (A pagamento).



**FONTANA DELLA SALUTE S.P.A.**

Sede legale: Contrada Sorbello snc - 88041 Decollatura (CZ)  
 Capitale sociale: Euro 802.000,00  
 R.E.A.: 157288  
 Codice Fiscale: 02198430791  
 Partita IVA: 02198430791

*Convocazione di assemblea ordinaria*

Gli azionisti della Società su intestata sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli Uffici della Società "Fontana della Salute SpA" con Sede in Decollatura contrada Sorbello c/o opificio per il giorno 9 Dicembre 2021 ore 11,30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 Dicembre 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Informativa dell'amm/re Unico in merito alla sottoscrizione dell'aumento di Capitale come da delibera assemblea Straordinaria del 25/02/2021;

2. Informativa dell'Amministratore sull'andamento della gestione;

3. Delibera emolumento organo Amministrativo.

Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

Decollatura, 15 Novembre 2021

Fontana della Salute S.p.A. - L'amministratore unico  
 ing. Antonio Viterbo

TX21AAA12036 (A pagamento).

**IPI S.P.A.**

*Società soggetta all'attività di direzione  
 e coordinamento di M.I.M.O.S.E. S.p.A.*

Sede: via Nizza n. 262/59 - Torino  
 Capitale sociale: Euro 82.078.066,00 interamente versato  
 Registro delle imprese: Torino 02685530012  
 Codice Fiscale: 02685530012

*Convocazione di assemblea degli obbligazionisti*

I portatori del prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 5% 2018-2023" (cod. ISIN IT0005284390) sono convocati in assemblea in Torino, via Valeggio n. 41, in prima convocazione per il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 10,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 dicembre 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Cancellazione parziale dell'ipoteca iscritta a favore della massa degli obbligazionisti e conferimento poteri al rappresentante comune degli obbligazionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea a norma dell'art. 2372 del codice civile.

Torino, 16 novembre 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione  
 prof. Massimo Segre

TX21AAA12038 (A pagamento).

**UNITÀ OPERAIA ALTO CANAVESE  
 SOC. COOPERATIVA EDILIZIA  
 A PROPRIETÀ INDIVISA**

Sede: viale dei Mille n. 13 - Cuorgnè (TO)  
 Registro delle imprese: Torino  
 R.E.A.: 451510  
 Codice Fiscale: 01962160014  
 Partita IVA: 01962160014

*Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria*

E' convocata l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della Cooperativa presso la sede legale il giorno 09 Dicembre 2021 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno venerdì 10 Dicembre 2021 alle ore 14.30 presso il "Centro Congressi ex Manifattura" sito a Cuorgnè in Via Ivrea n° 100 l'Assemblea Straordinaria e alle ore 16.30 l'Assemblea Ordinaria.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

**PARTE STRAORDINARIA**

- Modifiche articoli 3,5,7,8,12,18,29,31,35,40,41 e 42 dello Statuto Sociale;

- Abrogazione degli attuali articoli 43 e 45 dello Statuto Sociale;

- Deliberazioni inerenti e conseguenti;

**PARTE ORDINARIA**

- Relazione ai soci inerente l'applicazione del Fondo di Mutualità dalla sua istituzione ad oggi;

- Approvazione nuovo Regolamento del Fondo di Mutualità;

- Approvazione Regolamento per l'Assegnazione degli Alloggi;

- Modifiche Regolamento per l'Autogestione degli Alloggi e dei Servizi.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
 Querio Diego Giovanni

TX21AAA12040 (A pagamento).

**ALBA S.P.A.**

Sede: via Erbosa n.10 - Calenzano (FI)  
 Capitale sociale: Euro 335.400,00 i.v.  
 R.E.A.: FI-205241  
 Codice Fiscale: 00387160484


*Convocazione di assemblea straordinaria*

I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il 7 dicembre 2021 alle ore 07,00 in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 09 dicembre 2021 alle ore 18,00 stesso luogo per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Ampliamento oggetto sociale, per il commercio di pezzi di ricambio per autoveicoli.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
 Erio Pomaranzi

TX21AAA12085 (A pagamento).



**ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.**

Sede: via Caronda n.109 - 95128 Catania (CT)  
 Capitale sociale: Euro 1.040.000,00  
 Registro delle imprese: Catania 00133090878  
 R.E.A.: CT-2368  
 Codice Fiscale: 00133090878  
 Partita IVA: 00133090878

*Convocazione di assemblea*

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso i locali sociali di Via Caronda n.109, Catania alle ore 20,00 del giorno 17 DICEMBRE 2021 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 DICEMBRE 2021 alle ore 10,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione bilancio al 31 Dicembre 2020; relazioni accompagnatorie; destinazione utile netto; delibere conseguenti;  
 2) Determinazione emolumenti Consiglio di Amministrazione.

Per intervento all'assemblea valgono le norme di legge e di statuto

Il presidente del consiglio di amministrazione  
 dott. ing. Francesco Paternò

TX21AAA12096 (A pagamento).

**CE.R.I.T. CENTRAL ROAD  
OF INVESTMENT TRUSTS S.P.A.**

Sede sociale: Piazza Santo Stefano, 6  
 - 20122 Milano (MI) Italia  
 Capitale sociale: € 30.000.000 i.v.  
 Codice Fiscale: 01964970402  
 Partita IVA: 01964970402

*Convocazione di assemblea ordinaria*

E' convocata Assemblea Ordinaria presso la sede amministrativa in Meldola (FC) Via Roma n. 188 int. 9, il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 12,00;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e documenti accompagnatori, deliberazioni conseguenti;

2) varie ed eventuali.

Si rammenta che il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché la facoltà del socio di farsi rappresentare nella stessa assemblea è regolato dagli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto Sociale.

Milano, 18 novembre 2021

CE.R.I.T. Central Road of Investment Trusts S.p.A.  
 - Il presidente del C.d.A.  
 dott. Carlo Costa

TX21AAA12109 (A pagamento).

**CE.R.I.T. CENTRAL ROAD  
OF INVESTMENT TRUSTS S.P.A.**

Sede sociale: Piazza Santo Stefano, 6  
 - 20122 Milano (MI) Italia  
 Capitale sociale: € 30.000.000 i.v.  
 Codice Fiscale: 01964970402  
 Partita IVA: 01964970402

*Convocazione di assemblea straordinaria*

E' convocata Assemblea Straordinaria presso la sede amministrativa in Meldola (FC) Via Roma n. 188 int. 9, il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 11,00;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'art.5.1 con previsione di non emissione da parte della società dei titoli rappresentativi delle partecipazioni azionari;

2. In caso di approvazione della modifica dell'art.5.1, adeguamento conseguente dell'art.6 e delle eventuali altre norme statutarie che prevedono i titoli;

3. Proposta di integrazione dell'art.2.3 dello Statuto;

4. Proposta di precisazione letterale dell'art.5.4;

5. Proposta di integrazione e/o modifica dell'art. 6 dello Statuto, commi 6.3 (disciplina delle modalità di comunicazione e del trasferimento in blocco), 6.7 (esercizio della prelazione), 6.15 (precisazione letterale) 6.25 (ampliamento casi esonero dalla soggezione alla prelazione e al gradimento), 6.27 (precisazione letterale);

6. Proposta di modifica dell'art.11.8 (assemblee telematiche);

7. Proposta di soppressione della possibilità di configurazione monocratica dell'organo amministrativo, e quindi dell'ufficio di Amministratore Unico e delle relative funzioni e poteri; proposta quindi di modifica dell'art.16.1 dello Statuto, e conseguente modifica degli articoli che prevedono la figura dell'Amministratore Unico, fra cui in particolare degli artt.13.1, 17.7, 22.1, 22.7, 23 e 24 dello Statuto; rinumerazione dei commi all'interno degli articoli modificati e delibere inerenti e conseguenti;


8. Proposta di integrazione dell'art.13.4 (termini di consegna del verbale);

9. Proposta di soppressione della figura del Presidente Onorario e quindi proposta di soppressione dell'art.16.7 dello Statuto;

10. Proposta di revisione dell'art.17 dello Statuto;

11. Proposta di modifica dell'art.20 dello Statuto sulle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione;

12. Proposta di modifica dell'art.21.2 dello Statuto (casting vote del Presidente) ;



13. Proposta di modifica dell'art.21.3 dello Statuto (riunioni telematiche);

14. Proposta di integrazione dell'art.28.1 dello Statuto con la previsione di causa di recesso volontaria inerente alla reintroduzione della possibilità di nomina dell'Amministratore Unico.

Si rammenta che il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché la facoltà del socio di farsi rappresentare nella stessa assemblea è regolato dagli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto Sociale.

Comunica che dal giorno 30/11/21 è possibile visionare il testo delle modifiche presso la sede amministrativa di Meldola Via Roma n. 188 int. 9 (orario ufficio).

Milano, 18 novembre 2021

CE.R.I.T. Central Road of Investment Trusts S.p.A.  
- Il presidente del C.d.A.  
dott. Carlo Costa

TX21AAA12110 (A pagamento).

### AMMINISTRAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI A.C.I. S.P.A.

Sede legale: via Soperga, 57 - 20127 Milano (MI)

Capitale sociale: Euro 201.000,00 i.v.

Registro delle imprese: 03178030155

R.E.A.: Milano - 568539

Codice Fiscale: 03178030155

Partita IVA: 03178030155

#### Convocazione di assemblea

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Oggioni & Partners, in Milano viale Bianca Maria 13, per il giorno 9/12/2021 ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10/12/2021 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 e dei relativi documenti che lo compongono; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Rinnovo consiglio di Amministrazione;

3. Rinnovo collegio sindacale;

4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 2370 C.C. si informano gli azionisti che per partecipare all'assemblea occorre depositare le azioni presso lo Studio Oggioni & Partners entro e non oltre 5 giorni precedenti l'assemblea.

Milano, 16/11/2021

p. Il consiglio di amministrazione  
- Il presidente  
Colella Silvia

TX21AAA12126 (A pagamento).

### ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

#### GAIA SPV S.R.L.

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35536.2*

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano


Registro delle imprese: Milano 10365730968

Codice Fiscale: 10365730968

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge 130") e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il "Regolamento") e della normativa applicabile*

Gaia SPV S.r.l. (la "Cessionaria" o la "Società") comunica che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") sottoscritto in data 10 novembre 2021, ha acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 da La Cassa di Ravenna S.P.A., con sede a Ravenna in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 6, capitale sociale Euro 343.498.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna e codice fiscale 01188860397, Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia Cod. ABI 6270.3, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, società capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (il "Cedente"), con efficacia economica decorrente dal 30 giugno 2021 (la "Data di Efficacia Economica") e con efficacia giuridica a partire dal 15 novembre 2021 (la "Data di Cessione"), i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) vantati nei confronti di Romagnola Immobiliare S.r.l. in liquidazione, con sede in Alfonsine (RA), Via Dell'Artigianato n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna 02205360395 (il "Debitore Ceduto"), derivanti da affidamenti in varie forme tecniche, anche con garanzia ipotecaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale in essere alla Data di Cessione; (ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in conto interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati sino alla Data di Cessione (inclusa) e maturandi ai sensi dei contratti o per legge a partire dalla Data di Cessione (esclusa); (iii) tutti i crediti per commissioni, penali, danni, accessori e/o indennizzi; (iv) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, in relazione al recupero dei suddetti crediti; (v) nonché, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto e azione spettanti al Cedente ai sensi di legge (congiuntamente, i "Crediti"). I suddetti crediti sono classificati come "sofferenza" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti del Debitore Ceduto



si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della Legge 130, la Cessionaria renderà disponibili sul sito internet:

<https://guber.it/operazioni/> i dati indicativi dei Crediti trasferiti e la conferma della avvenuta cessione al Debitore Ceduto che ne farà richiesta, fino alla completa estinzione dei Crediti.

La Società ha conferito incarico a Guber Banca S.p.A. - con sede legale in Brescia, Via Corfù, 102, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del d.lgs. 385 del 1993, come successivamente modificato e integrato (il "TUB") al numero 8074, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al numero 03140600176 e munita di regolare licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura di Brescia in data 25 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 TULPS, di agire, ai sensi della Legge 130, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6 della Legge 130, affinché proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti.

Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Guber Banca S.p.A. presso la sede legale in Brescia, Via Corfù, 102.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del provvedimento dell'autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007

La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi al Debitore Ceduto ed ai suoi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con il Debitore Ceduto (i "Dati Personali").

Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, la Società, - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - è tenuta a fornire al Debitore Ceduto, ai suoi garanti, ai successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione alla presente operazione (il "Provvedimento").

Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti.


Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia della Cedente che della Società.

Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. La Società designa quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione. Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e con i relativi garanti ovvero per l'adempimento degli obblighi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l'adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini dell'esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.

I Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi per la consu-



lenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi dal Cessionario ai sensi dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i soggetti finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Cessionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi) i sottoscrittori dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare l'acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa sulla protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi appartenenti all'Unione Europea purché detti paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Guber Banca SpA quale "Responsabile del trattamento dei Dati Personali", al quale ci si potrà rivolgere, inviando una comunicazione all'indirizzo di Brescia, via Corfù n. 102, anche per l'esercizio dei diritti di cui *infra*.

Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e dell'art. 77 del GDPR, ciascun Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

GAIA SPV S.r.l.

Via San Prospero 4, Milano

Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410

GUBER BANCA S.P.A.

Via Corfù 102 - 25124, Brescia

Fax: 030-2450351

mail: [trattamentodati@guber.it](mailto:trattamentodati@guber.it).

L'informativa relativa al trattamento dei dati da parte di Guber Banca S.p.A. è disponibile al link <https://www.guber.it/privacy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-in-ambito-gestione-del-credito/>

Milano, 16 novembre 2021

Gaia SPV S.r.l.

- Il presidente del consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

TX21AAB12014 (A pagamento).

### ASTI GROUP RMBS III S.R.L.

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 7 giugno 2017 (in vigore a partire dal 30 giugno 2017) al n. 35845.7*

Sede: via Curtatone n. 3 - 00185 Roma

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma 16326891005

Codice Fiscale: 16326891005

Partita IVA: 16326891005

*Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successiva normativa nazionale di adeguamento*

La società Asti Group RMBS III S.r.l., con sede legale in via Curtatone n. 3, 00185 Roma, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 16326891005, REA n. RM-1649284, iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 7 giugno 2017 (in vigore a partire dal 30 giugno 2017) con n. 35845.7, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in forza di un contratto quadro di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso in data 10 novembre 2021 e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in piazza Libertà, 23, 14100 Asti, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050, partita IVA n. 01654870052, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario erogati da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (e/o da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., di seguito "Biverbanca") che - alla data del 31 ottobre 2021, ore 23:59 (la "Data di Valutazione Iniziale" o, la relativa "Data di Valutazione"), risultavano nella titolarità di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e/o di Biverbanca (prima del 6 novembre 2021, data in cui la fusione per incorporazione di Biverbanca in C.R.Asti ha acquisito efficacia giuridica, di seguito la "Data di Aggregazione") e che, alla Data di Valutazione Iniziale, inclusa (salvo dove diversamente previsto) presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

(1) mutui stipulati da C.R.Asti (e/o da Biverbanca) nel periodo compreso tra il 29 febbraio 2000 ed il 31 maggio 2021 (incluso).



(2) mutui ipotecari, ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario;

(3) mutui ipotecari in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il valore dell'immobile sul quale è stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato in prossimità della stipulazione del relativo contratto di mutuo, sia inferiore o pari al 100%;

(4) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso di co-intestazioni), eventualmente anche a seguito di convenzione di accollo (laddove applicabile), sia una persona fisica, una ditta individuale, una società di fatto, una società semplice, ovvero una associazione professionale

(5) mutui i cui debitori principali, eventualmente anche a seguito di convenzioni di accollo (laddove applicabili), siano tutti residenti in Italia;

(6) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;

(7) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie:

(a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;

(b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua. Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'Euribor;

(c) mutui c.d. "misti", per i quali si intendono mutui che prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria discrezione, a determinate date di scadenza con intervalli di tempo predefiniti, da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'Euribor, la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua e viceversa. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passerà automaticamente ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'Euribor, la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua, fino alla successiva data di esercizio dell'opzione;

(8) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia maggiore o uguale ad Euro 10.000;

(9) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia inferiore o uguale ad Euro 1.400.000;

(10) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ri-denominati in euro);

(11) mutui regolati dal diritto italiano;

(12) mutui che alla relativa Data di Valutazione (inclusa) abbiano almeno una rata (comprensiva di una componente capitale o anche della sola componente interessi) interamente pagata;

(13) mutui garantiti da ipoteca che alla relativa data di costituzione era di primo grado economico su immobili intendendosi per tale:

(a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero

(b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: (A) le ipoteche di grado legale precedente siano state ordinate di cancellazione; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte;

(14) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;

(15) mutui in relazione ai quali sia presente un'autorizzazione rilasciata dal relativo beneficiario all'addebito diretto su conto corrente, ovvero le cui rate siano pagate mediante Single Euro Payments Area (SEPA) Direct Debit o mediante avviso (MAV);

(16) mutui il cui rimborso in linea capitale avvenga in più rate secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento:

(a) metodo di ammortamento così detto "alla francese" (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono comprensive di una componente capitale, decrescente nel tempo, e di una componente interesse variabile);


(b) metodo di ammortamento per mutui così detti "a rata costante" (per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo);

(c) metodo di ammortamento per mutui così detti "a rata costante" con "clausola di rinegoziazione", per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo. Inoltre, in virtù della "clausola di rinegoziazione", durante il periodo di ammortamento, qualora la variazione del tasso di interesse applicabile al mutuo fosse tale per cui, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore all'ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al ricalcolo in aumento dell'importo delle "rate costanti" ancora dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e della durata massima dell'ammortamento originariamente pattuita nel contratto di mutuo;

(17) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale;

(18) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata entro la relativa Data di Valutazione (incluso);

(19) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali.



Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e/o di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. al 31 ottobre 2021 e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì al 31 ottobre 2021 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:

(20) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione, ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana;

(21) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo);

(22) mutui che siano stati concessi nel quadro di accordi tra C.R.Asti (e/o Biverbanca) e le organizzazioni sindacali a persone fisiche che: (a) alla data di stipulazione del relativo mutuo erano dipendenti di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur non essendo più dipendenti di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti, ancora beneficiario delle condizioni contrattuali originariamente previste in tali mutui;

(23) mutui che siano stati concessi a enti pubblici;

(24) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;

(25) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario;

(26) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale (ivi inclusa la legge 949 del 1952) o regionale o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (così detti mutui agevolati);

(27) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un finanziamento precedente in relazione ai quali non siano state notificate convenzioni di accollo a C.R.Asti (e/o di Biverbanca);

(28) mutui che prevedevano erogazioni secondo lo stato avanzamento lavori, purché non interamente erogati;

(29) mutui "a rata costante" privi della così detta "clausola di rinegoziazione", la cui data di scadenza finale per effetto dell'aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente, alla relativa Data di Valutazione coincida con la data di estensione massima della durata del finanziamento, tale data essendo la data di scadenza finale massima prevista dal relativo contratto di mutuo;

(30) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche non residenziali;

(31) mutui che alla relativa Data di Valutazione presentavano due o più rate, anche comprensive della sola componente interessi, scadute e non pagate anche parzialmente;

(32) mutui che alla relativa Data di Valutazione presentavano una rata anche comprensiva della sola componente interessi, scaduta e non pagata, anche parzialmente, da oltre 90 giorni;

(33) mutui garantiti stipulati con, o (laddove applicabile) accollati da, uno o più soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso, siano oggetto di co-intestazione) ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo, ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo e secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, il codice SAE 490 (Unità o società con venti o più addetti), SAE 491 (Unità o società con più di cinque e meno di venti addetti), SAE 481 (Unità o società con più di cinque e meno di venti addetti), SAE 480 (Unità o società con meno di cinque e meno di venti addetti), SAE 283 (Promotori finanziari), SAE 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione) e SAE 284 (Altri ausiliari finanziari);

(34) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più debitori principali, in caso di co-intestazioni), risulti classificato alla relativa Data di Valutazione in una delle seguenti categorie:

(a) "inadempienza probabile";

(b) "sofferenza";

(c) "sofferenza a sistema";

(d) "past due";

(e) "past due forborne";


(f) "ex sofferenza";

da C.R.Asti (e/o da Biverbanca, prima della Data di Aggregazione), a condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (a), (d), ed (e) del presente criterio, la relativa classificazione quale "inadempienza probabile", "past due", e "past due forborne", sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero in caso di co-intestazioni, al solo debitore principale che risulti classificato in una delle suddette categorie) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei presenti criteri;

(35) mutui in relazione ai quali alla relativa Data di Valutazione risulti che sia stata rilasciata una garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi (c.d. Confidi) organizzato sotto forma di cooperativa, ovvero consorzio;

(36) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario (i) stia beneficiando della sospensione totale del pagamento delle rate o (ii) stia beneficiando della sospensione del pagamento della quota capitale compresa in ciascuna rata (ad esclusione dei mutui che prevedano un periodo iniziale di pre-ammortamento) (iii) o abbia diritto di beneficiare delle sospensioni indicate ai paragrafi (i) e (ii) a partire da una data successiva alla relativa Data di Valutazione a seguito di una delibera adottata da C.R.Asti (e/o da Biverbanca, prima della Data di Aggregazione) entro la relativa Data di Valutazione e da quest'ultima comunicata al relativo mutuatario;

(37) mutui che al 31 agosto 2021 presentavano due o più rate, anche comprensive della sola componente interessi, scadute e non pagate, anche parzialmente;



(38) mutui la cui data di scadenza finale risulti antecedente o uguale al 30 novembre 2021;

(39) mutui che alla Data di Valutazione Iniziale risultino garantiti da pegno;

(40) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più debitori principali, in caso di co-intestazioni), risulti classificato al 31 agosto 2021 in una delle seguenti categorie:

- (a) "inadempienza probabile";
- (b) "sofferenza";
- (c) "sofferenza a sistema";
- (d) "past due";
- (f) "past due forborne";
- (g) "ex sofferenza";

da C.R.Asti (e/o da Biverbanca, prima della Data di Aggregazione), a condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (a), (d), ed (f) del presente criterio, la relativa classificazione quale "inadempienza probabile", "past due", e "past due forborne", sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero in caso di co-intestazioni, al solo debitore principale che risulti classificato in una delle suddette categorie) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei presenti criteri; nonché

(41) mutui che abbiano i codici contratto indicati nella lista (i) pubblicata sulla seguente pagina web: <https://banca-diasti.it/cartolarizzazione/> e (ii) depositata presso il Registro delle Imprese di Roma.

Con riferimento ai criteri di cui sopra (ove applicabile), in relazione ai mutui accollati, per "data di stipulazione" deve intendersi la data in cui la relativa convenzione di accollo sia stata notificata a C.R.Asti e/o a Biverbanca, prima della Data di Aggregazione.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti ad Asti Group RMBS III S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (ivi inclusi quelli che erano di titolarità di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. nei quali Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è succeduta per effetto della Fusione) dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione di quelle fideiussioni omnibus in relazione alle quali Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (e/o, prima dell'efficacia della Fusione, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.) abbia riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso, che tali fideiussioni garantiscono unicamente uno o più mutui che rispettino i summenzionati criteri). Inoltre, ai sensi del suddetto contratto quadro di cessione, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. potrà cedere ad Asti Group RMBS III periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessione rotativo, i crediti derivanti da taluni ulteriori contratti di mutuo fondiario ed ipotecario facenti capo a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha ricevuto incarico da Asti RMBS III S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa nuovamente, sebbene già a conoscenza del debitore, l'indicazione del valore attribuito agli immobili posti a garanzia dei relativi mutui di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. a seguito di perizia effettuata in prossimità della stipulazione del relativo mutuo) all'agenzia di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.


Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successiva normativa nazionale di adeguamento.

La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto quadro di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), comporterà necessariamente, a far data dalla presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali").

Ciò premesso, Asti Group RMBS III S.r.l. - ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente "Normativa Privacy Applicabile") informa i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti.

Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.

Asti Group RMBS III S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati nell'ambito della normale attività di Asti Group RMBS III S.r.l. e, in particolare, per finalità inerenti all'operazione di cartolarizzazione, nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni manuali, o



strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti verranno registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare: al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi; ai fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; ai consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.

Asti Group RMBS III S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.

Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.

Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai debitori taluni diritti, ossia:


- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; (b) ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all'interessato o a terzi da questo indicato le informazioni che lo riguardano (c.d. diritto alla "portabilità");
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Titolare del trattamento dei Dati Personali.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Asti Group RMBS III S.r.l., con sede legale in Via Curtatone 3, Roma, 00185.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, possono essere consultati in ogni momento presso le filiali di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in piazza Libertà, 23, Asti, partita IVA n. 01654870052, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050. Le richieste e le comuni-



cazioni andranno indirizzate all'attenzione del Responsabile *pro tempore* del Servizio Affari Generali e Societari, email: [privacy@bancacraستي.it](mailto:privacy@bancacraستي.it).

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Asti Group RMBS III S.r.l.  
- In qualità di amministratore unico  
Massimo Labonia

TX21AAB12026 (A pagamento).

### BYRSA S.R.L.

*Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99*

*Società in corso di iscrizione all'elenco delle società veicolo di cui all'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017*

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza e Lodi  
11242950969

Codice Fiscale: 11242950969

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario" o il "TUB") nonché informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile 2016, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

Byrsa S.r.l. (la "Cessionaria") comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione (l'"Operazione di Cartolarizzazione") da realizzarsi mediante l'emissione da parte della stessa Byrsa S.r.l. di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Titoli"), in data 30 settembre 2021 (la "Data di Sottoscrizione") ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione") con Tiberius SPV S.r.l. (il "Cedente").

In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto alla Cessionaria, e la Cessionaria ha acquistato dal Cedente, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con effetti giuridici dal 15 novembre 2021 (la "Data di Cessione" o la "Data di Efficacia Giuridica") (inclusa) tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori vantati, alla Data di Cessione, dal Cedente, che in data 30 giugno 2021 (la "Data di Valutazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente, i "Crediti"):

(a) maturati e maturandi (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) deri-

vanti da rapporti e/o operazioni di varia natura, ivi inclusi utilizzi di conto corrente e/o addebiti in conto corrente di somme dovute a vario titolo, rapporti di finanziamento bancario, in qualunque forma, a breve e/o a lungo termine, che alla data del 30 giugno 2021 facevano capo al Cedente ed erano da questi vantati nei confronti di debitori e/o nei confronti di società originariamente costituite in Italia secondo l'ordinamento italiano;

(b) che alla data del 30 giugno 2021 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

1) denominati in Euro;

2) i contratti da cui originano ed i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;

3) sono stati acquistati dal Cedente pro soluto da Trevi Finance n. 3 Srl in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 17 settembre 2015 di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 24 settembre 2015 Parte II;


4) sono identificati con i seguenti NDG: 11867991 e 11893787;

(c) i cui relativi debitori risultano alla data del 30 giugno 2021 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte del Cedente ed identificati dai seguenti codici rapporto: 00000047228075; 00000135068295;

(d) i cui contratti da cui originano e/o che regolano i crediti e, laddove esistenti e nella misura in cui siano trasferibili ai sensi della legge applicabile e di contratto, i contratti e/o atti che disciplinano le relative garanzie, le relative eventuali convenzioni e/o accordi interbancari o intercreditori, e qualsiasi eventuale accordo ancillare connesso agli stessi con l'esclusione dei contratti in relazione ai quali è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e/o esercitato il diritto di recedere e/o il diritto di risoluzione dal relativo contratto e/o intimato il pagamento di quanto dovuto e non pagato e/o i contratti in ogni caso cessati.

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.

Contestualmente alla cessione, la Cessionaria ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. (il "Servicer"), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda alla gestione, all'incasso e all'eventuale recupero delle somme dovute. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Contestualmente alla cessione, il Servicer ha inoltre conferito incarico a ixigest S.r.l. (il "Sub-Servicer"), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, come proprio sub-delegato per talune attività relative al recupero delle somme dovute. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Centotrenta Servicing S.p.A. - e-mail 130servicing@legalmail.it e a ixigest S.r.l., e-mail ixiGest@pec.it.

Informativa di Byrsa S.r.l. ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d. "GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente alla Cessionaria ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i "Dati Personali") contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi al Debitore Ceduto ed ai relativi garanti, successori o aventi causa (di seguito gli "Interessati"). Non verranno, tuttavia, trattate "categorie particolari" di dati personali, ossia informazioni relative, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose degli interessati art. 9 del (GDPR).

Ciò premesso, la Cessionaria - tenuta a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento") e che la Cessionaria provvederà, altresì, ad inviare apposita comunicazione al Debitore Ceduto alla prima occasione utile secondo quanto disposto da tale Provvedimento e comunque entro 1 mese a decorrere dalla data odierna.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR e del citato Provvedimento, la Cessionaria – in nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Byrsa S.r.l. con sede legale all'indirizzo sopra indicato (il "Titolare").

In aggiunta a quanto sopra Byrsa S.r.l. (i) nel contratto di servicing, ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A. nella sua qualità di Servicer, quale "Responsabile del trattamento" e (ii) nel contratto di sub-servicing, ha nominato ixigest S.r.l. nella sua qualità di Sub-Servicer, quale "Responsabile del trattamento" (ciascuno, un "Responsabile").

Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività di gestione

dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale della Cessionaria stessa e quindi:

- Per la gestione dei Crediti ceduti;
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.

I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti per le imprese che esercitano tali attività.

Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR. Sono considerati "dati appartenenti a categorie particolari" i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con lo stesso Debitore Ceduto, e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l'esecuzione del rapporto in essere.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l'esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso il Servicer, Via San Prospero n. 4, 20121, Milano, Italia. Detto elenco comprende, alla data odierna, il Servicer e il Sub-Servicer.

Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipen-



denti delle società esterne nominate dai responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

Il Titolare informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di ricevere dal Titolare informazioni e comunicazioni relative al trattamento in modo chiaro, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi al Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito PEC: byrsasrl@legalmail.it.

Milano, 17 novembre 2021

Byrsa S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX21AAB12045 (A pagamento).

### **CPI ITALY 130 SPV S.R.L.**

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi  
11095640964

Codice Fiscale: 11095640964

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 e degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

La società CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964 (la "Società") comunica che, sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha stipulato:

(a) in data 9 novembre 2021, un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione Yanez") con Yanez SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Conegliano (TV), codice fiscale, p. IVA e numero di registrazione presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno 04836990269, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 della circolare della Banca d'Italia

del 7 giugno 2017 ("Yanez"), ai sensi del quale la Società ha acquistato da Yanez, con data di efficacia economica dal 27 aprile 2021 (incluso), tutti i crediti per capitale e interessi (anche di mora) e accessori, vantati da Yanez nei confronti di HB – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, originariamente costituito e gestito da Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR (successivamente fusa per incorporazione in Investire Immobiliare SGR S.p.A., che il 1 giugno 2015 ha cambiato il suo nome in InvestIRE SGR S.p.A.) e attualmente in liquidazione giudiziaria (il "Debitore Ceduto") derivanti da un contratto di finanziamento, originariamente sottoscritto il 23 luglio 2010 tra la società di gestione del Debitore quale mutuatario un pool di banche, agli atti di Pietro Mazza Notaio in Roma (repertorio n. 111.562/40.904), come successivamente modificato e integrato, e precedentemente acquistati da Yanez (i "Crediti Yanez"); e

(b) in data 11 novembre 2021, un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione Diana" e, insieme al Contratto di Cessione Yanez, i "Contratti di Cessione"), con Diana SPV S.r.l. una società a responsabilità limitata con socio unico con sede in legale in Conegliano, via Alfieri 1, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila) P. IVA 05053040266, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al n. 05053040266 e iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 ("Diana" e, congiuntamente a Yanez, i "Cedenti"), ai sensi del quale la Società ha acquistato da Diana, con data di efficacia economica in pari data, tutti i crediti per capitale e interessi (anche di mora) e accessori, vantati da Diana nei confronti di Teulada Park S.r.l. (il "Debitore Ceduto") e precedentemente acquistati da Diana da Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. (i "Crediti Diana" e, congiuntamente ai Crediti Yanez, i "Crediti").

Alla data di cessione, i Crediti soddisfacevano i seguenti criteri comuni:

- (i) denominati in Euro;
- (ii) regolati ai sensi della legge italiana;
- (iii) dovuti da debitori con sede legale in Italia;
- (iv) derivanti da finanziamenti concessi in qualsiasi forma; e
- (v) crediti per capitale e/o interessi (inclusi, ma non limitatamente a, interessi di mora) maturati su tali ammontare in linea capitale.

Inoltre, i Crediti Yanez soddisfacevano i seguenti criteri speciali:

(i) sono stati precedentemente acquistati da Yanez come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 5 dicembre 2017;


(ii) sono vantati nei confronti di un fondo comune di investimento di tipo chiuso attualmente in liquidazione; e

(iii) derivano da muti ipotecari concessi nel 2010 da un pool di banche.

Inoltre, i Crediti Diana soddisfacevano i seguenti criteri speciali:

(i) sono vantati nei confronti di Teulada Park S.r.l.; e

(ii) sono stati precedentemente acquistati da Diana da Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A., come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 11 giugno 2020.



Ai sensi dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti di ciascun Debitore Ceduto si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata dalla Società di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.

In forza della cessione, i Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare a CPI Italy 130 SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito al Debitore Ceduto.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 ("GDPR") E DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007

La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, da parte delle Cedenti alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali").

Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964 (la "Società") - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione alla presente operazione (il "Provvedimento" e, congiuntamente al GDPR, la "Normativa Privacy").

Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dai Cedenti, nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia dai Cedenti che della Società.


Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.

Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per l'adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del trattamento).

I Dati Personali saranno trattati oltre che dalla Società anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il "Servicer") in qualità di responsabile del trattamento per conto della Società stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993 ("TUB"), delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione. Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.

I Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti - in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad



obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati Personali nel rispetto della Normativa Privacy e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società e dei responsabili del trattamento.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.

La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia:

Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui, in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:

- il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc;

- il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

- il diritto all'oblio (cancellazione), ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:

- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

- il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;

- i dati personali siano stati trattati illecitamente;

- i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

- il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;

- il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e l'Interessato si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell'opposizione al trattamento l'Interessato è in attesa della verifica circa la prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;

- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

- il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino l'Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie per la conclusione o l'esecuzione di un contratto o si basino sul consenso prestato dall'Interessato;

- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/>) nei modi previsti dalla normativa applicabile.

Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunicazione scritta all'indirizzo del titolare CPI Italy 130 SPV S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo pec: [cpitaly130spv.ri@actaliscertymail.it](mailto:cpitaly130spv.ri@actaliscertymail.it), ovvero a Prelios Credit Servicing S.p.A. in qualità di Servicer e Responsabile del trattamento, ai seguenti recapiti: sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email: [precs.ri@pec.prelios.it](mailto:precs.ri@pec.prelios.it) e/o alla casella mail del Data Protection Officer: [privacy@prelios.com](mailto:privacy@prelios.com).

Milano, 18 novembre 2021

CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L'amministratore unico  
Guido Cinti

TX21AAB12049 (A pagamento).

### **PETILIA FINANCE S.R.L.**

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017*

Sede: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi  
11024420967

Codice Fiscale: 11024420967

### **PITAGORA S.P.A.**

Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Torino 04852611005

Codice Fiscale: 04852611005

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario")*

Petilia Finance S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P.



IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11024420967 (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 11 dicembre 2019 tra Pitagora S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Marconi, 10, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 04852611005 (il "Cedente" o "Pitagora") ed il Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora ed accettata da parte del Cessionario in data 17 novembre 2021 (la "Data di Cessione"), il Cessionario ha acquistato da Pitagora, con effetto dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto effettuata in favore di Pitagora dai relativi debitori.

Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente, alla data del 08/11/2021 (la "Data di Valutazione"), quali crediti derivanti da mutui che soddisfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente i "Crediti"):

Crediti relativi a Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:

1. i Criteri Comuni elencati all'Allegato 1 al Contratto di Cessione;

2. i seguenti Criteri Specifici:

Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "ALLIANZ" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€

Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AVIVA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€

Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "NET INSURANCE LIFE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€

Criterio 36: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "CARDIF" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 20.000€

Criterio 36: non siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da "AXA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a € 24.000

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-

sione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A., Corso Marconi, 10, 10125 Torino.

Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi 10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso dei Crediti ceduti, dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer").

Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (il "Normativa Privacy").

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.

Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile.



I diritti previsti nel capo III (Diritti dell'Interessato) del Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A., Corso Marconi 10, 10125 Torino, all'attenzione dell'Ufficio Legale.

Milano, 17 novembre 2021

Petilia Finance S.r.l. - L'amministratore unico  
Marcella Valente

TX21AAB12079 (A pagamento).

### **CARRERA ITALIA SPV S.R.L.**

*Società unipersonale*

*Iscritta all'elenco delle società veicolo  
di cartolarizzazione con n. 35417.5*

Sede: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04891790265

Codice Fiscale: 04891790265

Partita IVA: 04891790265

*Avviso riguardante un finanziamento ad esigibilità limitata garantito da patrimonio destinato a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lett a) e comma 2-octies della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la Legge 130/99)) e dell'articolo 4-bis del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (come convertito, con modificazioni, in legge dalla Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020) (l'Art. 4-bis)*

La società Carrera Italia SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV), Italia (l'Emittente o la Società), comunica che, nell'ambito di un'operazione realizzata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lett. a) e comma 2-octies della Legge 130/99 e dell'Art. 4-bis ha concesso a Porsche Financial Services Italia S.p.A. (PFSI), ai sensi di un contratto di finanziamento concluso in data 28 ottobre 2021 tra PFSI e la Società, un finanziamento ad esigibilità limitata (limited recourse) ex articolo 7, comma 1, lett. a) della Legge 130 (il Finanziamento ex Art. 7) - il cui importo erogato e non ancora rimborsato alla data del 17 novembre 2021 ammonta a Euro 264.478.770,30 - garantito da un patrimonio destinato costituito ai sensi di una delibera del consiglio di amministrazione di PFSI autenticata dal Dott. Carlo Marchetti, notaio in Milano, in data 8 novembre 2021 (rep. 16465/racc. 8793) (la Delibera Costitutiva) e iscritta al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova in data 16 novembre 2021 con n. 2021/122399/800 (il Patrimonio Destinato). Il Patrimonio Destinato è costituito da attivi di titolarità di PFSI (gli Attivi Segregati). Ai sensi della Delibera Costitutiva, gli Attivi Segregati, nonché i proventi derivanti dalla gestione, riscossione, disposizione e/o vendita dei medesimi, sono destinati al pagamento degli importi dovuti da PFSI ai sensi del Finanziamento ex Art. 7.

PFSI conserverà la titolarità degli Attivi Segregati e manterrà la responsabilità primaria della gestione e riscossione degli stessi. Pertanto, i debitori relativi agli Attivi Segregati continueranno a pagare a PFSI ogni somma dovuta in relazione agli Attivi Segregati nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori.

L'operazione sopra descritta non ha comportato, né è previsto che comporti, il trasferimento all'Emittente da parte di PFSI dei dati personali relativi ai debitori degli Attivi Segregati ed ai rispettivi garanti, contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse agli Attivi Segregati ed in possesso di PFSI.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciasettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, è stata incaricata dalla Società di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c) e comma 6 della Legge 130/99. In particolare, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di master servicer (il Master Servicer) svolgerà taluni servizi regolamentari e verificherà la conformità dell'operazione al prospetto informativo e alla legge. Inoltre, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha sub-delegato a PFSI, in qualità di sub-servicer (il Sub-servicer) il compito di svolgere i servizi di incasso e recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento ex Art. 7. Infine, PFSI, in qualità di asset manager (l'Asset Manager), è stata incaricata di svolgere taluni servizi di gestione, riscossione e recupero in relazione agli Attivi Segregati.

Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente avviso andranno indirizzate al Master Servicer, al Sub-servicer o all'Asset Manager presso le rispettive sedi legali.

Conegliano (TV), li 17 novembre 2021

Carrera Italia SPV S.r.l. - Società unipersonale  
- Il presidente e consigliere delegato  
Angela Icolaro

Carrera Italia SPV S.r.l. - Società unipersonale  
- Il consigliere delegato  
Cinti Guido

TX21AAB12081 (A pagamento).



**VOBA CB S.R.L.**

Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1  
- Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04994460261

Codice Fiscale: 04994460261

**BANCA POPOLARE  
DELL'ALTO ADIGE S.P.A. ("BPAA")**

*Iscritta al n. 3630.1 del registro delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

*Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige iscritto al n. 5856 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

Sede sociale: via del Macello, 55 - 39100 Bolzano, Italia

Capitale sociale: Euro 201.993.752,00 i.v.

Registro delle imprese: Bolzano 00129730214

Codice Fiscale: 00129730214

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata, (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"), ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

VOBA CB S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., in data 1 ottobre 2019 VOBA CB S.r.l. ha concluso con Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. (il "Cedente" ovvero "BPAA") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto di cessione il Cedente cederà e VOBA CB S.r.l. dovrà acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i "Crediti").

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 15 novembre 2021, VOBA CB S.r.l. (il "Cessionario") ha acquistato pro soluto da BPAA ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 1 ottobre 2021 alle ore 00:01 ("Data di Valutazione") rispettavano:

(1) i seguenti Criteri Generali:

i. sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo

di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile residenziale non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformità alle disposizioni del Decreto MEF, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale;

ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993;

iii. sono stati erogati da, o sono di titolarità di, BPAA;

iv. sono disciplinati dalla legge italiana;

v. sono in bonis;

vi. derivano da mutui che alla Data di Cessione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da più di 30 giorni;

vii. in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, è stata pagata dal debitore;

viii. prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

ix. prevedono un rimborso di capitale e interessi mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali;

x. sono stati interamente erogati;

xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a più persone fisiche cointestatari;

xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (incluso anche il tasso di interesse variabile con un tasso *cap*), o un tasso fisso, o misto, o un tasso variabile/fisso con un'opzione di switch da variabile a fisso e viceversa;


xiii. il cui pagamento è garantito da un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) ovvero un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente oppure (B) ovvero un'ipoteca costituita su un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore ceduto che soddisfa i Criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito dell'Operazione;

xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni;

xv. che non includono alcuna clausola che limiti la possibilità per BPAA di cedere i crediti e, in tal caso, BPAA ha ottenuto tale consenso;

(2) i seguenti Criteri Specifici:

i. mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui



garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze;

ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati “a stato avanzamento lavori”, alla relativa data dell’ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 01/01/2002 e il 31/05/2018, rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali l’immobile oggetto di ipoteca è stato interamente finito;

iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30/06/2022;

iv. che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP);

v. che sono stati erogati da BPAA e, alla relativa Data di Cessione, siano di titolarità di BPAA;

vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da più di 1 giorno;

vii. il cui piano di ammortamento, decorso l’eventuale periodo di preammortamento, è alla “francese” (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);

viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con BPAA o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd “Decreto Tremonti”) convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008);

ix. i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche di nazionalità italiana residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualità di coistestatori del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del Testo Unico Bancario) di BPAA;

x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 1.000.000,00;

xi. garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano;

xii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è pari o inferiore al 100%;

xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all’importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore più aggiornato dell’immobile ipotecato e (b) il valore dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è pari o inferiore al 80%;

xiv. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell’iscrizione ipotecaria in essere, è pari o inferiore al 80%;

xv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice SAE (Settore di Attività Economica) 600;

xvi. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo BPAA;

xvii. in relazione ai quali, se a tasso variabile, il tasso finito è maggiore o uguale allo 0%;

xviii. mutui erogati nei confronti di cittadini italiani;

xix. derivano da mutui che alla data del 15 ottobre 2021 non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate.

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

i. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;

ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari;

iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa;


iv. mutui erogati a valere su fondi terzi;

v. mutui garantiti da ipoteca su almeno un immobile situato nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da BPAA un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria è stata costituita a valere sul medesimo immobile entro il 31 dicembre 2020;

vi. mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00;

vii. mutui che alla Data di Cessione siano stati rimborsati anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario;

viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporti: 20-66944; 20-84669; 25-65028; 25-89986; 25-83177; 25-93744; 25-150826; 25-204023; 25-201519; 25-200776; 25-207719; 25-202946; 25-203496; 25-206516; 25-201406; 25-219709; 25-223225; 25-223550; 25-222898; 25-246878; 25-246982; 25-245336; 25-250931; 25-405246; 25-407329; 25-409004; 25-407647; 25-406252; 25-406088; 25-418308; 25-413125; 25-413068; 25-415383; 25-411619; 25-410084; 25-417588; 25-412275; 25-412317; 25-423172; 25-427961; 25-425575; 25-425924; 25-421982; 25-428391; 25-421567; 25-420223; 25-437901; 25-437743; 25-434332; 25-436598; 25-430630; 25-430673; 25-430338; 25-437502; 25-436118; 25-411242; 25-431906.



L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da VOBA CB S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.volksbank.it> e presso tutte le filiali di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A..

Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)


La cessione dei Crediti da parte del Cedente al Cessionario, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione il Cessionario è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati.

Il Cessionario è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR.

I Dati sono stati raccolti presso il Cedente e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Cedente per conto del Cessionario, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.

I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) e/o della Cedente (in qualità di responsabile esterno del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse nel contesto di un'operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati).

Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in



forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. in qualità di responsabile esterno del trattamento e/o presso la sede legale del Cessionario fermo restando il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto al Cedente in qualità di "Responsabile" designato dal Cessionario in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Conegliano, 16 novembre 2021

Voba CB S.r.l. - Il consigliere delegato  
Nausica Pinese

TX21AAB12088 (A pagamento).

### **CREDIT FACTOR S.P.A.**

Sede legale: via Venti Settembre, 30 - Roma  
Capitale sociale: Euro 3.419.000,00  
Registro delle imprese: Roma  
Codice Fiscale: 07128801003  
Partita IVA: 07128801003

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario") nonché informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.679/2016 ("GDPR")*

Credit Factor S.p.A. (in seguito, il "Cessionario") comunica che in data 04/11/2021 ha concluso con Eni Gas e Luce S.p.A. Società Benefit (in seguito, il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il "Contratto di Cessione") ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto,

con effetto dal 04/11/2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i "Crediti") derivanti da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie e/o in ogni caso relativi a forniture di gas e/o energia elettrica (in seguito, i "Contratti di Fornitura") che alla data del 04/11/2021 (la "Data di Efficacia Economica") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

(a) sono derivanti da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie stipulati in Italia da Eni gas e luce SpA Società Benefit o da Eni S.p.A. o sue controllate successivamente incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indirizzo di fornitura nel territorio Italiano e trasferiti a Eni gas e luce SpA Società Benefit;

(b) sono relativi a forniture di gas e/o energia elettrica cessate in data anteriore al 31/07/2021;

(c) non vi sono in essere accordi di pagamento o negoziazioni in corso;

(d) non sono vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, né nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

L'elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al seguente link: <https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/eni-gas-e-luce-s-p-a/>

Ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori.

Comunichiamo, inoltre, che l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link: <https://creditfactor.it/privacy>.

Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti Settembre,30, 00187 Roma.

I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 15 e 21 del GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).


Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: [rpd@creditfactor.it](mailto:rpd@creditfactor.it).

Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131, incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti. Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio per ogni ulteriore informazione a Europa Factor S.p.A., con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana 220 (00131), tel: 06 874096.

Roma, 04/11/2021

Credit Factor S.p.A. - L'amministratore delegato  
Pierluca Bottone

TX21AAB12092 (A pagamento).



**BARCLAYS BANK IRELAND PLC  
FILIALE ITALIANA**

*Iscritta al numero 8082 nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 ("Testo Unico Bancario")*

Sede legale: via della Moscova, 18 - 20121 Milano  
Registro delle imprese: Milano 10508010963  
Codice Fiscale: 10508010963

**MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.**

*Iscritta al numero 32708.0 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) tenuto dalla Banca d'Italia i sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017*

Sede legale: Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano  
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.  
Registro delle imprese: Milano 03622620965  
Codice Fiscale: 03622620965

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy")*

Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana ("Barclays" o l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base a un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 18 novembre 2021 con Mercurio Mortgage Finance S.r.l. ("Mercurio" o il "Cedente"), con efficacia economica dal 15 novembre 2021 (incluso) (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") che alla Data di Efficacia Economica erano di proprietà di Mercurio e rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:

(i) mutui ipotecari di proprietà del Cedente che siano stati trasferiti a Mercurio Mortgage Finance S.r.l. da parte di Barclays Bank PLC, filiale italiana ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti datato 16 novembre 2009 (come di volta in volta modificato), come risultante dall'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, numero 133 del 17 novembre 2009 e nel registro delle imprese di Milano in data 17 novembre 2009; e

(ii) mutui ipotecari per i quali il debitore non sia qualificato come "sofferenza" secondo i criteri interni di classificazione dell'Acquirente.

In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Barclays ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy

La cessione dei crediti da parte di Mercurio a Barclays, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di riacquisto, uni-

tamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.

A seguito della cessione sopra descritta, Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, con sede legale in Via della Moscova, n. 18 20121 Milano, Italia diviene nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali.

L'Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.

L'Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali rationetemporis applicabile. L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy.


I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

I Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Barclays.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy.



Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

Barclays ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati al seguente recapito: Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy.

Milano, 18 novembre 2021

Barclays Bank Ireland PLC - Filiale Italiana  
- Finance Director  
dott. Vito Giacomo Carrozzo

TX21AAB12108 (A pagamento).

## **BARCLAYS BANK IRELAND PLC**

### **Filiale Italiana**

*Iscritta al numero 8082 nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario")*

Sede legale: via della Moscova, 18 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 10508010963

Codice Fiscale: 10508010963

## **MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.**

*Iscritta al numero 32708.0 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017*

Sede legale: Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 03622620965

Codice Fiscale: 03622620965

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy")*

Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana ("Barclays" o l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base a un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 18 novembre 2021 con Mercurio Mortgage Finance S.r.l. ("Mercurio" o il

"Cedente"), con efficacia economica dal 15 novembre 2021 (incluso) (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") che alla Data di Efficacia Economica erano di proprietà di Mercurio e rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:

(i) mutui ipotecari di proprietà del Cedente che siano stati trasferiti a Mercurio Mortgage Finance S.r.l. da parte di Barclays Bank PLC, filiale italiana ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti datato 22 dicembre 2008 (come di volta in volta modificato), come risultante dall'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, numero 152 del 27 dicembre 2008 e nel registro delle imprese di Milano in data 29 dicembre 2008; e

(ii) mutui ipotecari per i quali il debitore non sia qualificato come "sofferenza" secondo i criteri interni di classificazione dell'Acquirente.

In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Barclays ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy

La cessione dei crediti da parte di Mercurio a Barclays, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.

A seguito della cessione sopra descritta, Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, con sede legale in Via della Moscova, n. 18 20121 Milano, Italia diviene nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali.

L'Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.

L'Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.



Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy.

I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

I Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Barclays.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy.

Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

Barclays ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati al seguente recapito: Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy.

Milano, 18 novembre 2021

Barclays Bank Ireland PLC - Filiale Italiana  
- Finance Director  
dott. Vito Giacomo Carrozzo

TX21AAB12111 (A pagamento).

## **GALADRIEL SPE S.R.L.**

*Società unipersonale*

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35761.6*

Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi

Codice Fiscale: 11389600963

Partita IVA: 11389600963

## **ART SGR S.P.A.**

*Società di gestione del risparmio iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

Sede legale: via Carlo Spinasse n. 163

- 20156 Milano, Italia

Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.


Codice Fiscale: 09815380960

Partita IVA: 09815380960

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato "Colombo II" e di investment manager del fondo di investimento alternativo riservato (fonds d'investissement alternatif réservé - RAIF) denominato "AZ RAIF I - Direct Lending" (in seguito, in tali capacità, l'"Originator") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

In virtù di tale contratto l'Originator ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato dall'Originator, pro soluto, con effetto dal 17 novembre 2021 ed efficacia economica a far data dal 16 novembre 2021 (in seguito, la "Data di Valutazione"), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, concessi dall'Originator, tramite Colombo II e AZ RAIF I - Direct Lending, a piccole e medie imprese assistiti dalla garanzia dello Stato prevista dalla Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, anche



ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e/o dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) erogati ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i "Finanziamenti" ed i "Contratti di Finanziamento") stipulati dall'Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Finanziamenti e alle relative garanzie; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti dell'Originator nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni derivanti da attività dei terzi in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti, alle garanzie o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi, dalle garanzie e dai diritti accessori di qualsiasi tipo e da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dell'Originator che alla Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i criteri cumulativi comunicati nell'avviso di cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II n. 44 del 13/04/2021.

I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i seguenti Criteri specifici:

a) siano stati erogati tra il 02 Novembre 2021 e il 08 Novembre 2021

b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:

(i) superiore a Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00); e

(ii) inferiore a Euro 104.166,00 (centoquattromilacentosessantasei/00);

c) siano stati interamente erogati entro il 08 Novembre 2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa richiedere ulteriori erogazioni; e

d) il cui tasso di interesse sia fisso.

L'Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute come proprio "servicer" (in seguito, il "Servicer").

Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell'Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in seguito, il "Sub-Servicer") e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell'interesse dell'Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative relative alla gestione, amministrazione ed incasso dei crediti, dell'eventuale recupero delle rate insolite in relazione ai crediti e del mantenimento e dell'escussione della garanzia del

Fondo di Garanzia che assiste tali crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.

Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati quali "responsabili" del trattamento dei dati personali (ciascuno un "Responsabile") relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 ("GDPR").

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l'Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come "sensibili".

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, l'Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l'Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia, come sottoindicato.


I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso ciascun Responsabile.

I diritti previsti all'articolo 15 e seguenti del Capo III del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail [contabilita@opyn.eu](mailto:contabilita@opyn.eu), all'attenzione del legale rappresentante.

Milano, 18 novembre 2021

Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX21AAB12113 (A pagamento).



**KRIPTON SPE S.R.L.***Società unipersonale**Iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con n. 35793.9*

Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza-Brianza

Codice Fiscale: 11541160963

Partita IVA: 11541160963

**ART SGR S.P.A.***Società di gestione del risparmio iscritta**all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35**del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia

Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.

Codice Fiscale: 09815380960

Partita IVA: 09815380960

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

Krypton SPE S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento chiuso alternativo "Colombo II" e di investment manager del fondo di investimento alternativo riservato (fonds d'investissement alternatif réservé – RAIF) denominato "AZ RAIF I – Direct Lending" (in seguito, l'"Originator") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

In virtù di tale contratto l'Originator ha ceduto e l'Acquirente ha acquistato dall'Originator, pro soluto, con effetto dal 17 novembre 2021 ed efficacia economica a far data dal 16 novembre 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i "Finanziamenti" ed i "Contratti di Finanziamento") stipulati dall'Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l'Originator, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti dell'Originator nei confronti di terzi in relazione ai Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore dell'Originator

e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data del 16 novembre 2021 (in seguito, la "Data di Valutazione") (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i criteri cumulativi, comuni e specifici.

I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri comuni già comunicati nell'avviso di cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II n. 41 del 6 aprile 2021.

I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i seguenti Criteri Specifici:

a) siano stati erogati tra il 02 Novembre 2021 e il 16 Novembre 2021

b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:

(i) superiore a Euro 1.041.666,00 (unmilionequarantunomilaseicentosessantasei/00); e

(ii) inferiore a Euro 156.249,00 (centocinquantaseimiladuecentoquarantanove/00);

c) siano stati interamente erogati entro il 16 Novembre 2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa richiedere ulteriori erogazioni; e

d) il cui tasso di interesse sia fisso.

("Criteri Specifici")


L'Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute come proprio "servicer" (in seguito, il "Servicer").

Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell'Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in seguito, il "Sub-Servicer") e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell'interesse dell'Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all'eventuale recupero dei crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.

Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il "Responsabile") relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 ("GDPR").

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l'Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come "sensibili".

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, l'Acquirente ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa



comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l'Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile.

I diritti previsti all'articolo 15 e seguenti del Capo III del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail [info@opyn.eu.it](mailto:info@opyn.eu.it), all'attenzione del legale rappresentante.

Milano, 18 novembre 2021

Krypton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX21AAB12115 (A pagamento).

### SUN SPV S.R.L.

*Società a responsabilità limitata unipersonale  
costituita in Italia*

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35824.2*

Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano (MI)

Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi  
11065980960

Codice Fiscale: 11065980960

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e della Legge federale svizzera del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (la "LDP")*

Sun SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di

un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto in data 16 novembre 2021 un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto Quadro di Cessione") con Trasteel International S.A., una società anonima costituita ai sensi del diritto svizzero, con sede legale in Via Balestra 10 - 6900 Lugano (Svizzera), capitale sociale pari a CHF 600.000,00 (interamente versato), partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Cantone Ticino CHE-114.985.697, società appartenente al Gruppo "Trasteel" (il "Cedente").


Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente ha ceduto pro soluto al Cessionario, con effetti giuridici dal 16 novembre 2021 e con effetti economici dal 16 novembre 2021, un primo portafoglio di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di commercializzazione di acciaio e altri materiali non ferrosi, verso alcuni clienti, in ciascun caso verso alcuni clienti in Italia e in alcune giurisdizioni nell'Unione Europea (come identificate nel Contratto Quadro di Cessione) (i "Crediti" o il "Primo Portafoglio"), insieme con tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio. La lista dei Crediti oggetto di tale cessione è stata allegata al Contratto Quadro di Cessione.

Il Cedente e il Cessionario hanno altresì concordato nel Contratto Quadro di Cessione che, ai sensi dello stesso, il Cedente avrà diritto di cedere ulteriori "portafogli successivi" di Crediti. Le cessioni di cui al Contratto Quadro di Cessione (ivi inclusa la cessione del Primo Portafoglio) verranno effettuate non in blocco e rese opponibili mediante utilizzo delle formalità applicabili ai sensi del diritto svizzero (quale legge di costituzione del Cedente e diritto applicabile ai contratti di fornitura dai quali derivano i Crediti) nonché mediante le formalità previste dal disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge Factoring") secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, anche ai fini della segregazione del patrimonio del Cessionario nei confronti dei propri debitori e dei terzi.

Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti al Cessionario tutti gli altri diritti spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Balestra 10 - 6900 Lugano (Svizzera).

In virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nominato Zenith Service S.p.A., un intermediario finanziario costituito ai sensi della legge italiana quale società per azioni, con sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131, Milano, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di



Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980, iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 30 - codice ABI 32590.2, come master servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Master Servicer").

Con l'espresso consenso del Cessionario, il Master Servicer ha conferito incarico al Cedente affinché, in nome e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell'operazione su descritta (il "Sub-Servicer"), svolga tutte le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi, anche in sede giudiziale, ed a tal fine il Cessionario ha conferito al Sub-Servicer apposito mandato all'incasso dei Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare al Sub-Servicer, quale mandatario all'incasso in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento / "detentore" dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni (ivi incluso il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la "Legge sulla Privacy"), del GDPR, nonché - laddove applicabile - della LDP (la Legge sulla Privacy, unitamente al GDPR e alla LDP, la "Normativa Privacy").

Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dalla stessa Normativa Privacy come "sensibili".

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ha nominato il Master Servicer e il Sub-Servicer quali "Responsabili" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.

Il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede dei Responsabili Zenith Service S.p.A. e Trasteel International S.A., come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi della Normativa Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso i Responsabili.

I diritti previsti all'articolo 7 della Legge sulla Privacy e agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come pure agli articoli 5 e 8 della LDP) potranno essere esercitati anche tramite e-mail ai Responsabili: Trasteel International S.A., Via Balestra 10 - 6900 Lugano (Svizzera), al seguente indirizzo: federico.guiducci@trasteel.com, e a Zenith Service S.p.A., Via Vittorio Betteloni, 2, 20131 - Milano, anche tramite e-mail al seguente indirizzo: zenithprivacy@zenithservice.it.

Milano, 17 novembre 2021

Sun SPV S.r.l. - L'amministratore unico  
Stefania Focarelli

TX21AAB12116 (A pagamento).

### HELIOS SPV S.R.L.

Sede legale: corso Re Umberto n. 8 - 10121 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Torino 11674800013


Codice Fiscale: 11674800013

Partita IVA: 11674800013

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

Helios SPV S.r.l. (in seguito, la "Cessionaria") comunica che in data 9 novembre 2021 (la "Data di Cessione"), ha concluso con Monte dei Paschi Leasing & Factoring S.p.A. Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., banca costituita nella forma di società per azioni, con sede legale in Via Aldo Moro, 11/13, 53100 Siena, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena n. 92034720521, partita IVA IT01483500524, ("MPSL&F" o la "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto di Cessione") ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.

In virtù di tale contratto Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto, e la Cessionaria ha acquistato dalla Cedente a titolo oneroso e pro soluto, con data di efficacia al 9 novembre 2021 (la "Data di Efficacia") qualsiasi



ragione di credito e ogni sorta di diritto e accessorio relativamente ai crediti derivanti da un contratto di locazione finanziaria n. 1420619 (già 1415627) (il “Credito” o il “Contratto di Locazione Finanziaria”), stipulato in data 28.06.2011, nell’ambito di un pool bancario fra MPSL&F e Cinecittà Parchi S.p.A. (P. IVA 08186901008), con sede legale in Roma, Via di Castel Romano n. 200 (il “Debitore”), avente ad oggetto la realizzazione e la concessione in locazione finanziaria a Cinecittà Parchi S.p.A. del terreno sito in Roma, Via Castel Romano n. 200, con connessi diritti edificatori. La Cedente ha altresì comunicato al Debitore in data 18 gennaio 2021 la risoluzione del Contratto di Locazione Finanziaria.

La Cessionaria ha conferito incarico a Cerved Master Services S.p.A. c.f. e p.iva numero 09842960966, iscritta al n. 214 nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del D.L. del 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).

Il Servicer, su indicazione e con il consenso della Cessionaria, ha nominato SUITS NPL società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Turati n.40, 20121- Milano, Italia, c.f. e p.iva numero 09275660968 quale sub-servicer e proprio delegato (in seguito, il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse della Società e dei Portatori dei Titoli – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso dei Crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.

In virtù delle cessioni di crediti di cui agli Avvisi di Cessione sopra descritte, il Cessionario è venuto in possesso anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi eventuali garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori diventando, pertanto “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali e ai diritti esercitabili da parte di ciascun soggetto interessato sono disponibili sull’avviso di cessione è pubblicato il 02 Aprile 2021 sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 41, Parte II con Codice Redazionale TX21AAB3604.

Helios SPV S.r.l. - L’amministratore unico  
Gabriele Lo Stimolo

TX21AAB12120 (A pagamento).

### ACO SPV S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano  
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.  
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi  
11145880966  
Codice Fiscale: 11145880966


*Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge 130”) dell’articolo 58 del D.Lgs. Numero 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)*

La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di aver perfezionato, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi mediante l’emissione da parte della stessa Cessionaria di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del TUB:

a) in data 29 ottobre 2021, un contratto di cessione di crediti pecuniari con Illimity Bank S.p.A., con sede legale in via Soperga n. 9, Milano, 20124, capitale sociale Euro 55.686.623,00 (di cui Euro 52.619.881,24 sottoscritti e versati), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 03192350365 iscritta al numero 5710 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del TUB (la “Prima Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a decorrere dal 29 ottobre 2021 ed economica a partire dal 30 settembre 2021 (incluso), crediti non-performing che soddisfacevano, alla data di sottoscrizione, in via cumulativa, i seguenti criteri:

- (i) sono denominati in Euro;
- (ii) sorgono da contratti regolati dalla legge della Repubblica italiana;
- (iii) sono attualmente vantati nei confronti dei debitori identificati presso i gestionali della Prima Cedente con i seguenti codici NDG: 8843946, 8843958, 8843455, 8843969 e 8844002; e
- (iv) sono attualmente vantati nei confronti dei debitori identificati dai seguenti C.F./P.IVA 02373170287, 02758500249, 03568880375, 03120030378 e 04241760273;

(v) sono stati acquistati dalla Prima Cedente ai sensi (i) di un contratto di cessione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A datato 30 luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* numero n. 95 del 13 agosto 2019; e (ii) di un contratto di cessione stipulato con Mediocredito Centrale S.p.A. datato 2 agosto 2021;



(i “Crediti Illimity”), e

b) in data 5 novembre 2021, un contratto di cessione di crediti pecuniari con Somin S.r.l., con sede legale in Via dell’Artigianato nn. 39/41/43/45/46, Cologno al Serio (BG), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 02056430164, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02056430164 (la “Seconda Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica dal 6 novembre 2021 ed economica a partire dal 31 luglio 2021 (inclusa), crediti non-performing che soddisfacevano, alla data di sottoscrizione, i seguenti criteri:

(i) tutti i crediti vantati verso un debitore principale identificato dal numero di Codice Fiscale 11435690158 sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in data 21 gennaio 2015;

(ii) crediti derivanti da fatture per la prestazione di attività finalizzate al risanamento ambientale,

(i “Crediti Somin”, e congiuntamente ai Crediti Illimity, i “Crediti”).

Unitamente ai Crediti sono state trasferite alla Cessionaria tutte le eventuali garanzie reali e personali che li assistono ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti di ciascun debitore ceduto si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della relativa Cedente in relazione ai Crediti conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Inoltre, ciascun debitore ceduto e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email ACO\_SPV@legalmail.it.

Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (“Zenith Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.

Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di ACO SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 120 del 9 ottobre 2021.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 11 novembre 2021

Aco SPV S.r.l. - L’amministratore unico  
dott. Umberto Rasori

TX21AAB12125 (A pagamento).

### **CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.**

*Iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB con il n. 33318 e nell’albo degli istituti di cui all’articolo 114-septies del Testo Unico Bancario con il n. 33318.7*

Sede legale: via G. D’Annunzio, 101 - 16121 Genova

Capitale sociale: Euro 40.000.000,00

Registro delle imprese: Genova 01670790995

Codice Fiscale: 01670790995

Partita IVA: 01670790995

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)*

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (“Creditis”) comunica che, in forza di un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 del TUB concluso in data 23 settembre 2021 (il “Contratto di Riacquisto”) con Brignole Funding 1 S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 - Milano (MI), capitale sociale pari a Euro 10.000 (i.v.), codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10534790968, iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con il n. 35571.9 (la “Società”), ha acquistato pro soluto dalla Società con efficacia giuridica dal 23 giugno 2021 ed efficacia economica a partire dalle ore 23.59 del 17 giugno 2021 (la “Data di Valutazione”), tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento che, alla Data di Valutazione o alla diversa data sotto indicata, soddisfacevano i seguenti criteri:

- Criteri da 1) a 27) dettagliatamente elencati nell’avviso pubblicato Creditis nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. n. 78 del 03/07/2021 e iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data del 29/06/2021;



- il seguente Criterio Specifico: abbiano un importo di capitale dovuto alla data di valutazione pari o superiore ad euro 12.807,21

(i suddetti crediti, i "Crediti").

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis le garanzie accessorie nonché tutti i rimedi contrattuali esercitabili dalla Società ai sensi dei contratti di finanziamento nei confronti dei relativi debitori ovvero garanti per la tutela dei Crediti.

Si fa integrale rinvio all'avviso di cessione pubblicato da Creditis nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 29 luglio 2019 (il "Precedente Avviso") con riguardo all'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso ed è resa da Creditis quale titolare del trattamento).

Genova, 12 novembre 2021

Creditis Servizi Finanziari S.p.A.  
- L'amministratore delegato  
dott. Mauro Viotto

TX21AAB12128 (A pagamento).

### **CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.**

*Iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB con il n. 33318 e nell'albo degli istituti di cui all'articolo 114-septies del Testo Unico Bancario con il n. 33318.7*

Sede legale: via G. D'Annunzio, 101 - 16121 Genova

Capitale sociale: Euro 40.000.000,00

Registro delle imprese: Genova 01670790995

Codice Fiscale: 01670790995

Partita IVA: 01670790995

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") e informativa ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR")*

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ("Creditis") comunica che, in forza di un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del TUB concluso in data 20 ottobre 2021 (il "Contratto di Riacquisto") con Brignole Funding 1 S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 - Milano (MI), capitale sociale pari a Euro 10.000 (i.v.), codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10534790968, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con il n. 35571.9 (la "Società"), ha acquistato pro soluto dalla Società con efficacia giuridica dal 23 giugno 2021 ed effica-

cia economica a partire dalle ore 23.59 del 17 giugno 2021 (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento che, alla Data di Valutazione o alla diversa data sotto indicata, soddisfacevano i seguenti criteri:

- Criteri da 1) a 27) dettagliatamente elencati nell'avviso pubblicato Creditis nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. n. 78 del 03/07/2021 e iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data del 29/06/2021;

- e il seguente Criterio Specifico: abbiano un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione non inferiore ad € 10.264,65;

(i suddetti crediti, i "Crediti").

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis le garanzie accessorie nonché tutti i rimedi contrattuali esercitabili dalla Società ai sensi dei contratti di finanziamento nei confronti dei relativi debitori ovvero garanti per la tutela dei Crediti.

Si fa integrale rinvio all'avviso di cessione pubblicato da Creditis nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 29 luglio 2019 (il "Precedente Avviso") con riguardo all'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso ed è resa da Creditis quale titolare del trattamento).

Genova, 12 novembre 2021

Creditis Servizi Finanziari S.p.A.  
- L'amministratore delegato  
dott. Mauro Viotto

TX21AAB12129 (A pagamento).

### **INDIGO LEASE S.R.L.**

*Società unipersonale*

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017) al numero 35310.2*

Sede legale: via V. Alfieri, 1

- 31015 Conegliano (TV), Italia


Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261

Codice Fiscale: 04830440261

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

Indigo Lease S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. ("Banca IFIS") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari



individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica di aver acquistato in data 17 novembre 2021 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 (la “Data di Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi (1) alla componente IVA, (2) agli eventuali altri oneri fiscali e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio dell’opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute dal relativo debitore a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca IFIS con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un “Contratto di Locazione”) che alla data del 17 novembre 2021 risultavano nella titolarità di Banca IFIS e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito) soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):

Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione pubblicato dall’Acquirente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017, ad eccezione del criterio “1)”, così sostituito: “non presentino alcun canone scaduto e non pagato”.

Criteri Specifici:

a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione è superiore a Euro 206.357,47.

L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’Acquirente (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.bancaifis.it> e presso la sede di Banca IFIS S.p.A..

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007


La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679).

L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto da Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto è avvenuta la predetta cessione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS.

Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. verranno registrati e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). In linea generale, relativamente alla parte di credito cartolarizzata, i dati personali sono conservati per un periodo temporale almeno di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.

L’Acquirente, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.



In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a Banca IFIS e all'Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) Italia.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: *a)* la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso a tali dati; *b)* la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti; *c)* la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; *d)* la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; *e)* la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall'Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; *f)* la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L'Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L'interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: *a)* sia necessaria per la conclusione

o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e il Titolare; *b)* sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; *c)* si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere *a)* e *c)*, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A..

I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, 30174, Mestre (VE) Italia.

Conegliano (TV), 17 novembre 2021

Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale  
- L'amministratore unico  
Alberto Nobili

TX21AAB12130 (A pagamento).

## ANNUNZI GIUDIZIARI

### NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

#### TRIBUNALE DI NAPOLI

*Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.*

Domenico Marcone (C.F. MRC DNC73L20F839K), con gli Avv.ti Prof. Mario Ciancio (C.F. CNCMRA43T04F839W; p.e.c. mariociancio@avvocatinapoli.legalmail.it) ed Alfredo Fenizia (C.F. FNZLRD68R06F839J; p.e.c. alfredofenizia@avvocatinapoli.legalmail.it), con atto del 21.7.21 dinanzi al Tribunale Napoli Sez. Spec. Agraria r.g.n. 19083/2021, ha riassunto il giudizio r.g.n. 7934/2020 per sentire accertarsi e dichiararsi il suo intervenuto acquisito per usucapione ex art. 1158 c.c. sui seguenti beni immobili in Napoli, Via San Domenico:

I. diritto di proprietà:

I.a. fondo rustico di circa are 45.00, *infra* maggiore consistenza del fondo rustico in C.T. Comune di Napoli, p.lla cat. n. 885 (ex 105), fgl. 127, frutteto classe 1, ettari 1.34.36, R.D. € 312,26 e R.A. € 152,66, con accesso in via San Domenico frontistante al civico n. 140; I.b. fondo rustico di circa are 14.00, *infra* maggiore consistenza del fondo rustico in C.T. Comune di Napoli, p.lla cat. n. 103, fgl. 127, frutteto classe 1, are 46,20, R.D. € 107,37 e R.A. € 52,49, con accesso principale su strada a confine sud p.lle nn. 885 e 103 da via San Domenico al bene sub "I.a."; I.c. fabbricato rurale di circa



mq. 48 con annessa area di corte pertinenziale di circa 600 mq, con accesso diretto ed esclusivo da via San Domenico n. 140, in C. T. Comune di Napoli, fgl. 127, p.lla 107, Semin. Arbor. classe 1; beni di ISI – Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l., Cooperativa Edilizia Cafo s.r.l., ed ex soci della soc. Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l.

I.d. fabbricato rurale di circa mq. 98, di cui mq. 69 ricadenti nella p.lla 377, fgl. 127 C.T. Comune di Napoli, e restanti mq. 29 ricadenti nella p.lla 107 del fgl. 127 C.T. Comune di Napoli; bene di “Cacciapuoti Francesco, fu Beniamino”, “Rossi Elisa, Fu Eduardo Mar. Ruberti”, “Villani Elvira, fu Salvatore ved Di Natale”, “Villani Maria, Luisa fu Salvatore”.

II. servitù di passaggio pedonale e carrabile su:

II.a. strada carrabile circa mt. 3 largh., circa mt. 200 lungh., in confine sud delle p.lle n. 885 e 103, fgl. 127 C.T. Comune di Napoli, da via San Domenico 133 al fondo indicato in num. “I.b.” di cui costituisce accesso; II.b. tratto di strada poderale circa cm. 140 largh, mt. 50 lungh. su p.lle n.ri 885 e 103 a confine di p.lla 909 su versante Sud C.T. Comune di Napoli, che collega il fondo rustico indicato in num. “I.a.” con fondo indicato in num. “I.b.”; beni di ISI – Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l., Cooperativa Edilizia Cafo s.r.l., ed ex soci della soc. Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l.

II.c. zona di terreno di accesso al fondo indicato in num. “I.a.”, in p.lle cat. 762, 763 e 764, fgl. 127 in C.T. Comune Napoli, di ex soci soc. Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l.;

III. con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza;

IV. condannare Nunzia Marcone al rilascio del fabbricato indicato in num. “I.d” con consegna di chiavi al sig. Domenico Marcone così da reintegrarlo nel possesso.

V. con vittoria di spese e competenze.

Il Presidente del Tribunale di Napoli Dott. Francesco Pastore, con decreto del 28.9.2021 e successivo del 6.10.2021, nel proc. n. 7936/2021 V.G. ha autorizzato la notificazione ex art. 150 c.p.c. agli ex soci della soc. Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l. (c.f. 00311740633) già con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Alveo S. Michele, Trav. S. Anna, ed ai sigg.ri “Cacciapuoti Francesco, fu Beniamino”, “Rossi Elisa, Fu Eduardo Mar. Ruberti”, “Villani Elvira, fu Salvatore ved Di Natale”, “Villani Maria, Luisa fu Salvatore” dell’atto di riassunzione relativo al giudizio r.g.n. 19083/2021, Tribunale di Napoli, Sez. spec. Agraria, del decreto del 6.9.2021 e modifica del 21.9.2021 con cui è stata fissata l’udienza per comparizione parti e discussione per il 16.6.2022 con pubblicazione di estratto su Il Mattino per una domenica ed in *G.U.* e mediante affissione c/o Comune di Napoli e Comune di S. Giorgio A Cremano, che pertanto con le dette modalità si notificano.

avv. Alfredo Fenizia

prof. avv. Mario Ciancio

TX21ABA12005 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI BARI

Punti di contatto: rutigliano  
domenico@avvocatibari.legalmail.it

*Notifica per pubblici proclami  
- Atto di citazione per usucapione*

Il sig. Raguso Michele, nato il 23.03.1939 a Gravina (Ba) ed ivi residente alla Via Girolamo Bruno n. 92 (Codice fisc. RGSML39C23E1550), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Rutigliano del Foro di Bari (Codice fisc. rtg dnc 64s05 e155d), cita gli eredi di Cafarelli Rosa, fu Michele (nato il 24.04.1862 e deceduto il 22.12.1952), Fighera Dionisia, fu Vincenzo, nata a Gravina in Puglia il 2.05.1968, gli eredi di Fighera Donato, fu Michele, nato a Gravina (Ba), il 7.09.1912 e deceduto il 10.07.1975, Fighera Francesca, fu Vincenzo, Fighera Luigi, fu Vincenzo, nato a Gravina in Puglia il 15.08.1975, gli eredi di Fighera Maria Arcangela, fu Vincenzo, nata il 21.09.1932 e deceduta il 5.03.2004, gli eredi di Fighera Pasquale, fu Vincenzo, nato a Gravina (Ba) il 4.05.1878, gli eredi di Fighera Raffaele, fu Vincenzo, nato a Gravina il 28.03.1881 e il Comune di Gravina in Puglia, dinanzi al Tribunale di Bari per l’udienza del 01 Giugno 2022, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini predetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo del fondo rustico sito in Gravina in Puglia (Ba) in catasto al foglio 48 p.lla.


avv. Domenico Rutigliano

TX21ABA12017 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI NUORO

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - R.G. 1130/2021  
- Udienda del 01/02/2022*

ARREDONATELLA, nata a Ottana 05.08.1975 (RRADTL-75M45G191W), res. Flussio, Loc. Funtana Ulimos, 1; ARRE IVANO, nato Nuoro 03.05.1978 (RRAVNI78E03F9790), res. Ottana via Santa Margherita 9, rapp. ti dall’avv. Enzo Denti hanno convenuto in giudizio nanti Tribunale Nuoro DENTI Maria TERESA FU ANTONIO MAR DELRIO; DENTI Tomasina FU ANTONIO MAR DETTORI, DENTI Grazia FU FRANCESCO VED LAI, LAI Caterina FU COSIMO MINORE, LAI Michela FU COSIMO MINORE, SEDDA BACHISIO FU SEBASTIANO, MUREDDU Antonio DI PASQUALE, MUREDDU Gonaria DI PASQUALE, MUREDDU Lillia DI PASQUALE, MUREDDU Mariantonia DI PASQUALE, MUREDDU Pasquale FU PIETRO, MUREDDU Pietrina DI PASQUALE, DENTI MURA Giuseppe Luigi FU GIOVANNI SANTO, DENTI Giuseppe; LUIGI FU GIOVANNI SANTUS, DENTI MUREDDU Giuseppina; FU GIOVANNI MARIA MAR DENTI, SORO Mariantonia; FU GIOVANNI MAR LAI, LAI



Giuseppe Maria nato Ottana 27.08.1942, LAI Mariuccia nata Ottana 29.01.1949, LAI Salvatorica nata Ottana 27.01.1944, LAI Antonio nato Ottana 23.01.1947, DETTORI Caterina nata Ottana 11.04.1921, DEL RIO Grazia FU PIETRO, DEL RIO Nicolosa PASQUA, FLORIS Pietrino DI SALVATORANGELO, MELE Giovanni; DI PIETRO TOMASO, MELE Maria; NICOLOSA, MELE Mariantonina; DI PIETRO TOMASO, MELE Pietrina; DI PIETRO TOMASO, MELE Salvatorangelo; FU ANTONIO, MELE Salvatore, NICOLO DI PIETRO TOMASO, MELE Salvatore Antonio; DI ANTONIO, MELE Salvatorica; DI ANTONIO, MELE Salvatorica; DI PIETRO TOMASO, LAI Cosimo Pietro nato Ottana 01/01/1900, LAI Giuseppe; GESUINO DI PIETRO, LAI ,Maria GIUSEPPA ASSUNTINA DI PIETRO nata OTTANA 01.01.1900, LAI Nicola; DI PIETRO LAI Pasqua Maria; Giusepp , LAI Pasquale; DI PIETRO, LAI Pietrina Gesuina; DI PIETRO, LAI Salvatorangelo; DI PIETRO, MUREDDU Antonio FU PASQUALE, MUREDDU Bachisio; FU BACHISIO, MUREDDU Giovanni FU PIETRO, MUREDDU Gonaria; FU PASQUALE, MUREDDU Maria; ANTONIA FU PASQUALE, MUREDDU Maria; ADAMA FU PIETRO VED DANTI, MUREDDU Maria; ITRIA FU BACHISIO, MUREDDU Mariantonina; FU BACHISIO, MUREDDU Pietrina; FU PASQUALE, MUREDDU Salvatore; FU BACHISIO, CARBONI Antonio; DI PIETRO, CARBONI PUSCEDDU Giovanni; MARIA FU BACHISIO, CARBONI PUSCEDDU Marianna; FU BACHISIO, CARBONI PUSCEDDU Michele; FU BACHISIO, MELE CARBONI Giuseppino; DI MATTEO, MELE CARBONI Salvatore; DI MATTEO, MELE CARBONI Tomaso; DI MATTEO, DENTI Giuseppe; LUIGI FU GIOV SANTO, DENTI FENUDI Giov; SANTO FU GIUSEPPE LUIGI, FADDA Barnaba; FU GAVINO, FADDA Gavino; FU BARNABA, FADDA Valeria; FU BARNABA, FADDA DENTI Alfonsina; FU SALVATORANGELO, FADDA DENTI Giuseppina; FU SALVATORANGELO, FADDA DENTI Mariantonina; FU SALVATORANGELO, ZEDDE Giuseppino; FU FRANCESCO, MULAS Salvatore ; FU BATTISTA, BARCA Marina ; DI COSTANTINO, BARCA Vanna ; DI COSTANTINO, DENTI Bachisia; ANGELA, BARCA Costantino; FU ANTONIO, ZEDDA Antonio; DI GIUSEPPINO, ZEDDA Francesco; DI GIUSEPPINO, ZEDDA Giuseppe; FU FRANCESCO, ZEDDA Giuseppino; FU FRANCESCO, ZEDDA Giuseppina; DI GIUSEPPINO, DENTI Pietro; GONARIO FU ANTONIO, MELE Giov; MARIA FU SALVATORE ANDREA, MELE Giuseppe; TOMASO FU SALVATORE ANDREA, MELE Giuseppina; FU SALVATORE ANDREA, MELE Pietrina; FU SALVATORE ANDREA, MURA SORO Grazia; DI PIETRO, FENUDI Caterina; FU ANTONIO MAR ZEDDA, LAI Caterina; FU COSIMO, MAULU Maria GIUSEPPA, CARBONI Salvatore; DI COSTANTINO, FENUDI DENTI DANIELE, nato Ottana 10.11.1914, e per i soggetti indicati anche i loro eredi e/o aventi causa al fine di accertare e dichiarare i sigg.ri ARRE DONATELLA e ARRE IVANO proprietari esclusivi degli immobili siti in Comune di Ottana, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ottana al Foglio n.7 - Mappali nn. 263 - 426 - 436 e al Catasto Terreni del Comune di Ottana al Foglio n.7 - Mappali nn. 28, 31, 32, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 66, 67, 69, 76, 184, 262, 263, 290,

291, 409, 411, 413, 416, 417, 419, 421, 427, 429, 430, 433, 434 siti nel Comune di Ottana, tra la località Toccori e località Sa Pira Torta, confinante con la proprietà Denti Gonario da un lato; proprietà famiglia Lostia Antonello dall'altra e proprietà Brasu Gesuino da altro lato; e inoltre confinante pure con proprietà Maulu Salvatore. Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato con decreto del 24.09.2021 la notifica per pubblici proclami del ricorso e decreto fissazione udienza nanti il Presidente Dott.ssa Tiziana Longu il giorno 01.02.2022 h. 10.30 con termine costituzione convenuti 10 gg prima dell'udienza, mediante inserimento di estratto degli atti nella G.U., sito del Tribunale di Nuoro e deposito Casa Comunale di Nuoro.

avv. Enzo Denti

TX21ABA12018 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

*Notifica per pubblici proclami*

Con ricorso ex art. 414 cpc Maria Giuseppa Trovato ha chiesto, al Tribunale di Catania - Giudice Dott.ssa Laura Renda, R.G 7293/2020, di accertare e dichiarare la nullità dell'art. 13, punto IV, del CCNI dell'11.4.2017, sulla mobilità del personale scolastico nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza per l'assistenza ad un genitore da parte del figlio nelle operazioni di trasferimenti interprovinciali;

Il Giudice con Decreto del 13.07.2021 ha disposto la notifica dell'estratto del ricorso a mezzo pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana di un estratto del suddetto ricorso la cui udienza e' stata fissata il 23.11.2021. Coloro che intendano resistere alla predetta domanda, possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.

avv. Orazio Urzi

TX21ABA12025 (A pagamento).


## TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

*Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione - R.G. 15948/2021*

A. GUERRESCHI + 55 (avv. Domenico Spoleti) giusta autorizzazione del Presidente Tribunale Civile di Roma, CITANO,

1. PROPRIETARI e COMPROPRIETARI, di unità immobiliari in ROMA, Via CHIOVENDA 36-Via ZANOBINI 1/66 che NON hanno ADERITO o FIRMATO il presente atto;

2. PROPRIETARI e COMPROPRIETARI, di unità immobiliari, in ROMA, Via ZANOBINI, 1, 5, 9, 15, 21, 37, 53, 55, 57, nn. DISPARI, da n.12 a n.66, nn. PARI, a comparire innanzi l'INTESTATO TRIBUNALE, nella sua nota Sede, Giudice, Dott. F.CORBO, sez. QUINTA, Udienza 17.02.2022, h.10.45, n.r.g. 21163.21, con invito a costituirsi



almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ex art.166 c.p.c., con espresso avvertimento che la mancata costituzione, nel suddetto termine, comporterà le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c., e con espresso avvertimento, altresì, che la mancata costituzione, oltre il suddetto termine, comporterà la prosecuzione del giudizio, in loro, seppur legittima e dichiaranda, contumacia, per, ivi, sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertata la possibilità di procedere alla divisione giudiziale delle unità immobiliari ubicate in Roma Via Chioventa, 36 - Via Zanobini, 1/66, facenti parte del CONDOMINIO "CHIOVENDA-ZANOBINI - 00175 - ROMA" disporre la divisione delle suddette unità, nel costituendo Condominio "VIA ZANOBINI 10/66 NUMERI PARI".

avv. Domenico Spoletti

TX21ABA12029 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI PARMA

*Notifica per pubblici proclami - R.G. 2411/2020*

Il sig. Taverna Ermanno, CF TVR RNN 54H14 B408K, residente in Calestano, via Marconi n. 5, e la sig.ra Celi Santina, CF CLESTN27D55B408G, residente in Calestano, via Mazzini n. 74, rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall' Avv. Giuseppina Emanuela Scavuzzo, (C.F. SCV GPP 83B59 E974H, pec: giuseppinaemanuela.scavuzzo@pec.it, fax: 0521985065) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio e la persona di esso procuratore in Parma, Via La Spezia n. 75/c, espone quanto di seguito riportato. Premesso

1) gli istanti hanno posseduto e possiedono, ciascuno uti dominus, da oltre venti anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, l'immobile così censiti e accatastati:

a) foglio 25, particella 747, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta già proprietario per 18/100 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 18/100);

b) foglio 25, particella 748, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta già proprietario per 54/300 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 54/300);

c) foglio 25, particella 152, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta proprietario per 1590/8000 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 1590/8000)

2) Tali immobili catastalmente risultano essere intestati a:

sub a) foglio 25, particella 747, nel comune di Calestano (DOC. 01-A)

Celi Santina (per 18/100), Taverna Adelma (20/50), Taverna Celesta (20/50), Taverna Ermanno (18/100), Taverna Guido (6/50), Taverna Ida (6/50), Taverna Virginio (20/50);

sub b) foglio 25, particella 748 (DOC. 01-B)

Celi Santina (per 54/300), Taverna Adelma (40/300), Taverna Celesta (40/300), Taverna Ermanno (54/300), Taverna Guido (36/300), Taverna Ida (36/300), Taverna Virginio (40/300);

sub c) foglio 25, particella 152 (DOC. 01-C)

Celi Santina (1590/8000) , Olivieri Amelia (180/8000), Olivieri Dino (180/8000), Olivieri Irma (180/8000), Olivieri Pierina (180/8000), Olivieri Rosa (180/8000), Taverna Adelina (900/8000), Taverna Ermanno (1590/8000), Taverna Guido (1060/8000), Taverna Ida (1060/8000), Taverna Virginio (900/8000);

3) Le ricerche volte ad individuare eredi legittimi ed attuali è stata vana. [...]

5) a fronte dell'inerzia degli intestatari catastalmente individuati, gli istanti hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (DOC. 07), anche mediante l'ausilio di terzi, comportandosi nel godimento di detto bene come proprietari esclusivi, tale sentendosi ed atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli ed opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;

6) gli istanti hanno altresì pagato le imposte comunali sugli immobili inerenti i beni per cui è causa (DOCC. 08-12), parimenti hanno sempre provveduto al pagamento delle relative utenze (DOC. 13);

7) attesa l'impossibilità di individuare i soggetti da chiamare in mediazione non hanno potuto esperire il tentativo prodromico all'azione *de qua*;

8) sussistendo tutti i requisiti e i presupposti di legge perché sia dichiarata acquisita in favore del sig. Taverna Ermanno e della sig. ra Celi Santina la piena, assoluta ed esclusiva proprietà degli immobili sopra meglio descritti ed individuati;

9) Tutto ciò premesso, gli attori come sopra rappresentati e difesi CITANO

TAVERNA ADELMA, CF. TVRDLM21E41B408G, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

OLIVIERI MARIO, CF. LVRMRA02R05B408C, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

PORTA ADELMO, CF PRTDLM52P27B408P, residente in Calestano in via IV Novembre n. 8

PORTA ARMANDO, CF PRTRND29P25B408F, residente in Milano, via Eugenio Camerini n. 8;


PORTA MARZIA, CF PRTMRZ56D42B408N, residente in Landriano (PV), via Fermi n. 1bis, interno D;

PORTA MARIO, CF. PRTMRA40M11B408H, residente in Milano via Govone n. 35;

OLIVIERI DIRCE, CF PRTDRC09C48B408K, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

OLIVIERI AMELIA, CF LVRMLA11R64B408Y, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

OLIVIERI PIERINA, CF LVRPRN16H63B408E, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;



OLIVIERI ENRICO, CF LVRNRC33S17B408V, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

PAGANI ALBERTO, CF PGNLRT61D01B408P, residente in Calestano, Via Mazzini n. 71;

TAVERNA VIRGINIO, nato a Calestano il 17.03.1873 di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

OLIVIERI DINO, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

TAVERNA GUIDO, nato a Calestano il 07.04.1915, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

TAVERNA IRMA, CF TVRRMI40P68B996N, residente in Trezza Sull'Adda, via Leonardo da Vinci n. 28;

TAVERNA FRANCA, CF TVRFNC51A45D159B, residente in Treviolo, via Bersagliere n. 22;

TAVERNALUIGIANTONIO, CF TVRLNT53B18D159C, residente in Carnate, via Pace n. 37;

TAVERNA MAURIZIO, CF TVRMRZ58P10B671H, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

TAVERNA CATIA, CF TVRCTA56S58L454S, residente in Soresina, Via Casa Comunale n. 12;

GHILLANI ROSA, CF GHLRSO06A48B408Z, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

GHILLANI CIPRIANO, CF GHLCRN09R22B408Z, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

GHILLANI GUERRINO, CF GHLGRN14A02B408O, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

GHILLANI GENOEFFA, CFGHLGFF16M70B408H, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

GHILLANI ENRICO, CF GHLNRC20H03B408D, di cui risulta sconosciuto l'indirizzo di residenza, sede o ultimo domicilio e che non è dato sapere se sia attualmente in vita o se, deceduto, abbia eredi legittimi;

tutti a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Parma, Giudice da designarsi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 06 APRILE 2022, ore 9,00 e seguenti con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.,

nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento integrale della domanda attorea ed ogni altra azione, ragione ed eccezione disattesa: in via principale, accertare e dichiarare che il sig. Taverna Ermanno, CF TVR RNN 54H14 B408K, residente in Calestano, via Marconi n. 5, e la sig.ra Celi Santina, CF CLESTN27D55B408G, residente in Calestano, via Mazzini n. 74 sono proprietari esclusivi, ciascuno per la quota del 50%, per maturata usucapione acquisita degli immobili censiti al catasto del Comune di Calestano:

a) foglio 25, particella 747, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta già proprietario per 18/100 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 18/100);

b) foglio 25, particella 748, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta già proprietario per 54/300 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 54/300);

c) foglio 25, particella 152, nel comune di Calestano (del quale il sig. Taverna risulta proprietario per 1590/8000 e la sig.ra Celi risulta già proprietaria per 1590/8000) in ogni caso, compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare i convenuti nel caso opposto; [...]

Parma, 03.11.2021


avv. Giuseppina Emanuela Scavuzzo

TX21ABA12030 (A pagamento).

## TAR CAMPANIA - NAPOLI

### Notifica per pubblici proclami

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Campania-Napoli n. 1834 del 27/10/2021 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 4185/2021, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella Graduatoria Unica Regionale di cui al D.R.D. n. 262 del 1.09.2021 - Progetto Integrato Giovani - Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria da parte ricorrente e precisamente i soggetti di cui all'Allegato A) "Domande ammesse e già finanziate" con punteggio pari ad 85 fino alla fine dell'elenco, tutti i soggetti di cui all'Allegato B) "Domande ammesse e finanziabili" e i soggetti di cui all'Allegato C) "Domande ammesse e non finanziabili" dalla posizione n. 1 alla posizione n. 16. I - Autorità giudiziaria adita ed estremi del ricorso: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III - R.G. n. 4185/2021;



II - Ricorrente: Società Agricola Asceaagriexperience S.r.l.; III - Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati: R.G. n. 4185/2021 avverso D.R.D. n. 262 dell'1.09.2021, con il quale la Regione Campania ha approvato la Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Progetto Integrato Giovani- Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1.; IV - Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del R.G. n. 4185/2021 nella sottosezione "Ricerche - Ricorsi" presente all'interno della pagina relativa al "TAR Campania - Napoli"; V - Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet della Regione Campania, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati.

avv. Vincenza Gentilcore

TX21ABA12033 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI TREVISO

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria*

L'Avv. Aline Ori (C.F. ROILNA83A65C957D) difensore di Gabriella Pilat (C.F. PLTGRL49M46D654K) convoca avanti ad ADR Quadra di Treviso, Via Alzaia n. 5, innanzi al mediatore Rita Barbarotto, mediazione n. MED202110081048, per l'incontro del giorno 11.01.2022 ore 15.00 (e in caso di mancata notifica ex art. 150 c.p.c. entro detto termine, per la successiva convocazione del medesimo incontro fissata al 29.03.2022 ore 15.00) i sigg.ri Osellame (fu Carlo) Antonio, Domenica, Giuseppe, Luigi, Matteo; Osellame (fu Domenico) Sebastiano; Pilat (fu Sebastiano) Antonio; Pilat Anna (C.F. PLTNN44S68C735Q), Elio (C.F. PLTLEI-39S26C735G), Luigia (C.F. PLTLGU46M41C735Q), Eugenia (C.F. PLTGNE38H66D654N), e/o rispettivi eredi, successori, aventi causa, oltre a eredi, successori, aventi causa di Beninca (fu Giuseppe) Angela; De Luca (fu Floriano) Paola; Pilat (fu Domenico) Angelo, Ermenegildo, Giovanni, Mario, Rosa; Pilat (fu Bortolo) Antonio, Antonietta, Guerrino, Giovanna, Maria; Pilat (fu Sebastiano) Francesco e Teresa, per accertare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione a favore di Pilat Gabriella dei seguenti immobili tutti censiti in Comune di Follina (TV) Catasto Terreni: Foglio 5, Mappale 46; Foglio 7, Mappale 40, Subalterno 2; Foglio 7, Mappale 41, Subalterno 2; Foglio 7, Mappale 42; Foglio 9, Mappale 79.

Si invitano i soggetti convocati a visionare il regolamento di mediazione e le tabelle di indennità sul sito [www.adrquadra.com](http://www.adrquadra.com) e a contattare l'Organismo medesimo (tel. 0422264026 o 04221834851) per quanto necessario alla partecipazione.

In caso di mancato accordo, Pilat Gabriella cita i predetti soggetti a comparire avanti al Tribunale di Treviso all'udienza del 19.05.2022, ore di rito, G.I. designando ai sensi dell'art. 168 bis. c.p.c. con invito a costituirsi in giudizio nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima di detta udienza, con espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio comporterà le

decadenze e preclusioni di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., al fine di sentirsi dichiarare piena proprietaria degli immobili di cui sopra per intervenuta usucapione ultraventennale, ordinandosi le conseguenti trascrizioni e volturazioni e con vittoria di spese e onorari in caso di contestazione.

Susegana, 15.11.2021

avv. Aline Ori

TX21ABA12037 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Punti di contatto: studio legale Cimino cell.: 3496695103 - E-mail: [luisa.cimino@avvlamezia.legalmail.it](mailto:luisa.cimino@avvlamezia.legalmail.it)

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione*

Grillo Teresa nata a Francavilla Angitola il 10.11.1929, c.f.: GRL TRS 29S50 D762O rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Cimino del foro di Lamezia Terme, cita Condello Caterina, eredi di Grillo Caterina vedova De Caria, Morano Maria Concetta, Grillo Umberto, Grillo Carmela Maria Grazia, Grillo Maria Rita, Parisi Giuseppina, Parisi Vittoria, Parisi Antonio, Parisi Gianfranco, Parisi Vincenzo, Grillo Carlo Alberto, Grillo Victoria, Grillo Ann Marie, Grillo Barbara, Grillo Anna Rosa, Grillo Emilia, Grillo Santo salvo altri di residenza e domicilio sconosciuti e chiunque vi abbia interesse, a comparire avanti al Tribunale di Lamezia Terme all'udienza del 15 febbraio 2022 ore di rito con l'invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui agli artt. 166 c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire dichiarare che l'attrice ha usucapito l'esclusiva proprietà del seguente bene immobile: fabbricato sito in Francavilla Angitola (VV) Via Roma 53 piano T-1, riportato nel NTC di detto Comune al foglio 22, particella 514, sub 2, A/6, classe 3, vani 2,5.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Giudice Istruttore dott.ssa Godini del Tribunale di Lamezia Terme con provvedimento del 19/5/2021.

Lamezia Terme, 29.10.2021

avv. Luisa cimino


TX21ABA12062 (A pagamento).

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*Notifica per pubblici proclami*

I sig.ri Rossano Bellandi (c.f. BLLRSN68T12G999B) e Osvaldo Bellandi (c.f. BLLSLD38T08G999P) entrambi residenti in Agliana (PT) Via Giovannella 57, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Osti del Foro di Firenze e domiciliati in Via Flaminia 109 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fontana come procura speciale in atti, nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione prima sezione RG 9198/2019, affinché la Corte di Cassazione accolga le seguenti conclusioni:

In tesi, in accoglimento dei motivi del presente ricorso, cassare il decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze



in data 15.1.2019 non notificato, e per l'effetto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. in accoglimento della domanda di esdebitazione presentata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 142 e 143 Legge Fallimentare, dichiarare l'inesigibilità dei crediti dei creditori concorsuali nei confronti dei sig.ri Rossano Bellandi (c.f. BLLRSN68T12G999B), e Osvaldo Bellandi (c.f. BLLSLD38T08G999P), dichiarati falliti quali soci illimitatamente responsabili della società Maglificio Bellandi s.n.c. di Rossano Bellandi e C. (c.f. 01219790472) con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 51/2004. In ipotesi, in accoglimento dei motivi del presente ricorso, cassare il decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze in data 15.1.2019 non notificato, e per l'effetto rinviare dinanzi alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, o ad altra Corte distrettuale individuata dalla Suprema Corte, affinché, attenendosi all'enunciando principio di diritto, decida la causa nel merito.

La Corte di Appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto dettato nel precedente giudizio rescindente: la condizione del soddisfacimento parziale deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.

Ai fini della integrazione del contraddittorio, i ricorrenti hanno chiesto la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei creditori concorsuali del Fallimento Maglificio Bellandi s.n.c. (c.f. 01219790472) e dei soci personalmente sig.ri Osvaldo Bellandi e Rossano Bellandi.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 6.8.2021 ha accolto la richiesta di notifica del ricorso e del provvedimento per mezzo di pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. a tutti i creditori del fallimento, disponendo ulteriore pubblicazione di un estratto del ricorso sul quotidiano QN La Nazione.

avv. Gianni Osti

TX21ABA12063 (A pagamento).

### AMMORTAMENTI

## TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza Sezione Civile

### *Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 5229/2021 del 23/08/2021 ha pronunciato l'ammortamento delle cambiali n. 21 ciascuna dell'importo di Euro 500,00, con scadenza rispettivamente al 31/07/2021, 31/08/2021, 30/09/2021, 31/10/2021, 30/11/2021, 31/12/2021, 31/01/2022, 28/02/2022, 31/03/2022, 30/04/2022, 31/05/2022, 30/06/2022, 31/07/2022, 31/08/2022, 30/09/2022, 30/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/03/2023, emesse

in data 16/05/2021 dal sig. Semonella Claudio (c.f. SMN-CLD74D16B963C) in favore della soc. Dinaflex s.r.l. (p.iva 05612061217). Opposizione legale entro 30 giorni.

Aversa, 17/11/2021

avv. Crescenzo D'Alterio

TX21ABC12089 (A pagamento).

## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Volontaria Giurisdizione

Punti di contatto: Avv. Oriana Nobbio -  
Viale Luigi Majno, 17/A - Milano - Tel. 0292886500 -  
Mail: onobbio@abbatescianni.eu

### *Ammortamento certificato azionario* - R.G. V.G. 14809/2021

Il Presidente delegato Adriana Cassano Cicuto visto il ricorso n. 14809/2021 presentato da parte ricorrente in data 10.11.2021 con cui si chiede l'ammortamento del certificato azionario n. 2 emesso da CITELUM ITALIA SPA e rappresentativo di n. 1.000 azioni ordinarie; visto il disposto degli art. 207 e 2016 c.c.; vista la documentazione allegata e segnatamente

- la denuncia di smarrimento del certificato azionario presentata in data 22.09.2021;

- la comunicazione dell'avvenuto smarrimento alla società emittente in data 14.04.2021 di cui è provato il ricevimento;

considerato che dalla documentazione prodotta risultano provate la titolarità in capo ai ricorrenti di partecipazioni societarie di entità pari a quanto indicato in ricorso; considerato altresì che sussistono validi elementi per ritenere esistere il consenso della società emittente all'ammortamento di cui al presente ricorso;

rilevato l'errore materiale nel decreto di ammortamento del Tribunale di Milano emesso in data 10 novembre 2021;

pronuncia l'ammortamento del certificato azionario n. 2 emesso da CITELUM ITALIA SPA e rappresentativo di n. 1.000 azioni;

autorizza la società emittente CITELUM ITALIA SPA a rilasciarne il duplicato, trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione;

dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura del ricorrente alla indicata società emittente.


Dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell'avvenuta pubblicazione e della data in cui tale pubblicazione è stata effettuata

Milano, 16 novembre 2021

Il Presidente delegato Dott. Adriana Cassano Cicuto

avv. Oriana Nobbio

TX21ABC12107 (A pagamento).



**EREDITÀ****TRIBUNALE DI CATANIA***Nomina curatore eredità giacente di Puglisi Salvatore*

Il Giudice del Tribunale di Catania con decreto del 21.4.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Puglisi Salvatore, cod. fisc. PGLSVT25M08F004S, nato a Mascali (CT) l'8.8.1925 e deceduto in Giarre (CT) il 30.8.1999, e con decreto del 13.10.2021 ha nominato curatore della sua eredità giacente l'avv. Teresa Natascia Corea, con studio in Catania, via G. Vagliasindi 70.

Il curatore  
avv. Teresa Natascia Corea

TX21ABH12006 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TIVOLI***Nomina curatore eredità giacente di Cavazza Nicola*

Il Tribunale di Tivoli con decreto del 23.02.2021 ha dichiarato l'eredità giacente di Cavazza Nicola nato a Roma il 29.03.1957 e deceduto a Rignano Flaminio il 18.05.2018 con ultimo domicilio in Rignano Flaminio Via Antonio Vivaldi, n. 7 nominando curatore dell'eredità giacente l'Avvocato Alessandra Proietti con studio in Guidonia Montecelio Via Lucania, n.13/e

Guidonia, 05.11.2021

Il curatore  
avv. Alessandra Proietti

TX21ABH12016 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA***Eredità giacente di Laura Latrofa*

Con decreto del 09.10.2021 nel procedimento n. 2323/2021 R.G.V. il Presidente del Tribunale di Alessandria ha dichiarato giacente l'eredità relitta da Laura Latrofa nata a Casamassima (BA) il 26.05.1942, deceduta ad Alessandria il 28.05.2019, nominando Curatore l'Avv. Monica Coppi con studio in Alessandria Corso Roma 35.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Monica Coppi

TX21ABH12021 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TIVOLI***Nomina curatore eredità giacente di Farano Giovanni*

Il Tribunale di Tivoli con decreto del 12.06.2021 ha dichiarato l'eredità giacente di Farano Giovanni nato a Bari il 23.09.1942 e deceduto in Monterotondo (Rm) il 09.06.2014 con ultimo domicilio in Mazzano Romano Via del Salvatore, n.15 nominando curatore dell'eredità giacente l'Avvocato Alessandra Proietti con studio in Guidonia Montecelio Via Lucania, n.13/e.

Guidonia, 05.11.2021

Il curatore  
avv. Alessandra Proietti

TX21ABH12023 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI SPOLETO***Nomina curatore eredità giacente di Pergolari Maria Annunziata*

Il Tribunale di Spoleto, sez. Civile Successioni dott. Roberto Laudenzi con decreto del 04/11/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Maria Annunziata Pergolari nata a Spoleto (PG) il 04/09/1950 e deceduta in Vallo di Nera il 01/11/2021 con ultimo domicilio a Spoleto (PG) loc. San Giacomo, via Norvegia 35 nominando curatore l'avv. Andrea Bellingacci con studio in Spoleto (PG) via dei Filosofi n.59.

Spoleto, 11 novembre 2021

avv. Andrea Bellingacci

TX21ABH12028 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE***Nomina curatore eredità giacente di Serio Pietro*

Il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 3/11/2021, proc. 1751/2021, ha dichiarato giacente la eredità di Serio Pietro, nato a Cefalù il 2/01/1945 ed ivi deceduto l'1/03/2019, nominando curatore l'Avv. Angelo Saglimbene, con studio in Misilmeri C.so Vittorio Emanuele n. 192".

avv. Angelo Saglimbene

TX21ABH12031 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI GORIZIA***Nomina curatore eredità giacente di Lucia Lucchesi*

Il Giudice Dott.ssa Di Lauro Laura del Tribunale di Gorizia con decreto del 30/09/2021 sub RG 3321/21 ha dichiarato giacente l'eredità di Lucia Lucchesi nata a Gorizia (GO) il 31.10.1961 e deceduta in Gorizia (GO) il 21.03.2020 con



ultimo domicilio in Gorizia Via Favetti,9 nominando curatore l'avv. Valentina Magrin con studio in Ronchi dei Legionari (GO) via XXIV Maggio n.14.

Ronchi dei Legionari, 17 novembre 2021

Il curatore  
avv. Valentina Magrin

TX21ABH12032 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI PISA

*Nomina curatore eredità giacente di Linares Giovanni*

Il Tribunale di Pisa con decreto del 18/08/ 2021 ha dichiarato giacente l'eredità del sig. Linares Giovanni (C.F. LNR-GNN59P10Z326K) nato a Tripoli il 10/09/1959 e deceduto in Santa Maria a Monte (PI) in data 21.05.2019 con ultimo domicilio in Santa Maria a Monte (PI) in via Cappelletto n. 31/33 nominando curatore l' Avv. Alessandra Burchi con studio in Cascina (PI), in Via Pieroni n. 44.

Pisa, 12 novembre 2021

Il curatore  
avv. Alessandra Burchi

TX21ABH12035 (A pagamento).

### TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

*Eredità giacente di Picchiani Luigi - R. V.G. n. 3793/2021*

Il Giudice delle Successioni con decreto del 11/05/2021 ha dichiarato giacente l'Eredità di Picchiani Luigi, nato a Firenze (Fi) il 30/03/1931 e ivi deceduto il 05/02/2020, nominando Curatore l'Avv. Ciro Vergallo, con studio in viale A. Volta n. 99 Firenze.

avv. Ciro Vergallo

TX21ABH12050 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI ROMA

*Eredità giacente di Mario Rossini - R.G. n. 13395/21*

Il Giudice con decreto del 24/30.09.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Mario Rossini, nato a Roma il 20.07.1950 e deceduto in Guidonia Montecelio (RM) il 28.11.20, nominando Curatore l'Avv. Melina Martelli con studio in Roma, in Via Simon Boccanegra n. 8.

Il curatore

avv. Melina Martelli

TX21ABH12054 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI PESARO

*Nomina curatore eredità giacente di De Biagi Pietro*

L'Avvocato Simona Brescini, con Studio in Fano (PU), Via dell'Abbazia n.7, comunica che ai sensi dell'art.528 del Codice Civile è stata nominata con provvedimento n. cronologico 14414/2021 del 10.11.2021 del Tribunale di Pesaro, curatore dell'eredità giacente di De Biagi Pietro, nato a Pesaro (PU), il 29.07.1940 e deceduto a Fano (PU), il 13.10.2019.

avv. Simona Brescini

TX21ABH12060 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI BELLUNO

*Nomina curatore eredità giacente di Mocellin Giancarlo*

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Belluno, con decreto del 20.10.2021 ha dichiarato giacente l'eredità del defunto Mocellin Giancarlo, nato il 28.12.1962 a Castiglione delle Stiviere (MN) e deceduto a Roana (VI) il 31.01.2016, nominando curatore l'Avv. Stefano Rossi del Foro di Belluno, con studio in Belluno – Via Ippolito Caffi n.3 (R.G. n.1294/2021 N.C.).

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Stefano Rossi


TX21ABH12061 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI ROMA Ufficio Successioni

*Chiusura eredità giacente di Lucia Giulia Bruni - N. 238/2017 V.G.*

Il Giudice dr. Mario CODERONI, letti gli atti del procedimento, ha emesso il seguente DECRETO

rilevato che, in base alla documentazione in atti, è intervenuta accettazione dell'eredità da parte di Laura Brambilla e Giulia Domitilla Bruni; considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 532 c.c., sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della procedura di eredità giacente e deve esserne dichiarata la chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore, previa approvazione del rendiconto e liquidazione dei compensi dovuti, nonché il pagamento di eventuali debiti ereditari non contestati e, all'esito, consegna dell'attivo residuo agli eredi accettanti; esaminato il rendiconto depositato dal curatore e rilevato che non sono pervenute osservazioni; [...] P.Q.M. approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto; [...] dispone che il Curatore, all'esito di tutte le operazioni necessarie, consegni l'attivo residuo e tutti i beni mobili ed immobili in quota indivisa alle eredi accettanti BRAMBILLA LAURA e BRUNI GIULIA DOMITILLA; dispone che il Curatore depositi in Cancelleria prova dell'avvenuta estinzione del libretto entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; visto l'art. 532 c.c. dichiara chiusa l'eredità giacente di BRUNI LUCIA GIULIA, nata a Siracusa, in



data 6.04.1916, deceduta in Fonte Nuova (RM) il 17.02.2012 e dichiara il Curatore cessato dalla sua funzione al completamento delle attività che precedono. Roma, 06/10/2021. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice dr. Mario CODERONI

Il curatore  
avv. Bruno Casadonte

TX21ABH12080 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI FIRENZE

*Eredità giacente di Pratesi Loriana - R.G. V.G.  
n. 11409/2021*

Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del 16/09/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Pratesi Loriana, nata a Rignano Sull'Arno (FI) il 27/10/1950 e deceduta in Montespertoli (FI) il 4/11/2020 con ultimo domicilio a Montespertoli in via Martini n. 36 nominando curatore l'avv. Stella Vighi con studio in Empoli (FI) via E. Bardini n. 48

Il curatore  
avv. Stella Vighi

TX21ABH12084 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI FIRENZE

*Eredità giacente di Rossana Cerri - R.G.V.G. n. 11408/2021*

Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del 16/09/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Cerri Rossana, nata a Empoli (FI) il 16/08/1958 e deceduta in Empoli (FI) il 24/01/2021 con ultimo domicilio a Cerreto Guidi in via V. Veneto n. 15 nominando curatore l'avv. Stella Vighi con studio in Empoli (FI) via E. Bardini n. 48.

Il curatore  
avv. Stella Vighi

TX21ABH12086 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI BARI

*Nomina curatore eredità giacente di Lombardi Paolo -  
R.G.V.G. n. 5597/2021*

Il Giudice Dr. Giuseppe Marseglia con decreto del 21/10/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Lombardi Paolo nato a Triggiano il 11/03/1947 e deceduto in Triggiano il 31/10/2017 con ultimo domicilio a Triggiano in via Addante, 44 nominando curatore l'avv. Antonella Guardavaccaro con studio in Mola di Bari via Petrarca, 61.

Bari 18/11/2021

Il curatore  
avv. Antonella Guardavaccaro

TX21ABH12091 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI BOLZANO

*Nomina curatore eredità giacente di Knottner Marianna*

Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del 29/09/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Knottner Marianna, nata a Castelrotto (BZ) il 15/12/1946 e deceduto in Merano il 31/01/2021 con ultimo domicilio a Merano in via D. Chiesa int. 22/94 nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato in Laives (BZ) via Guella, 57.

Bolzano, 17.11.2021

Il curatore  
dott. Luca Tomasi

TX21ABH12093 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI UDINE

*Nomina curatore eredità giacente di Pompei Giosafat  
- V.G. n. 2983/2021*

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica - Dott. ssa Elena Della Martina - con decreto del 8/11/21 ha dichiarato giacente l'eredità di Pompei Giosafat, nato a Bassano di Sutri (VT) il 6/2/1942 con ultimo domicilio a Udine (UD) ed ivi deceduto il 9/1/17, nominando curatore l'avv. Valentina Buliani con studio in Udine, Via Gen. A. Chinotto n. 7, tel. 0432504927, pec: valentina.buliani@avvocatiudine.it.

Il curatore  
avv. Valentina Buliani

TX21ABH12095 (A pagamento).

### EREDITÀ BENEFICIATA DI MELOTTI FLAVIO

Punti di contatto: Tel. 045/595197 -

Pec: [giampaolo.mondardini@postacertificata.notariato.it](mailto:giampaolo.mondardini@postacertificata.notariato.it)

*Rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c.c.*

Io sottoscritto dottor Giampaolo Mondardini, notaio in Verona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile di Verona (VR),

avviso che con atto in data 30 settembre 2021 n. 6080 di mio repertorio, registrato a Verona (VR) in data 14 ottobre 2021 n. 37313 Serie 1T le signore BENOLLI NICOLETTA, nata a Rovereto (TN) il 17 maggio 1961, Codice Fiscale BNL NLT 61E57 H612Y e MELOTTI LINDA, nata a Verona (VR) il 25 novembre 1993, Codice Fiscale MLT LND 93S65 L781M, in qualità di eredi beneficiarie del defunto signor MELOTTI FLAVIO, nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 14 aprile 1950, domiciliato in vita in Bosco Chiesanuova (VR), Via Roma n. 22, deceduto a Verona (VR) il 22 marzo 2020, senza lasciare disposizioni testamentarie hanno rilasciato tutti i beni ereditari a favore dei creditori ex articolo 507 codice civile.

notaio Giampaolo Mondardini

TX21ABH12102 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI BELLUNO***Nomina curatore eredità giacente di Da Broi Franco*

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Belluno, con decreto del 15.10.2021 ha dichiarato giacente l'eredità del defunto Da Broi Franco, nato il 31.01.1947 a Follina (TV) e deceduto a Belluno il 25.12.2020, nominando curatore l'Avv. Stefano Rossi del Foro di Belluno, con studio in Belluno - Via Ippolito Caffi n.3 (R.G. n.1265/2021 N.C.).

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Stefano Rossi

TX21ABH12103 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO***Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Colombo - R.G. 3576/2021*

Il Giudice Tutelare di Busto Arsizio d.ssa E. Fedele con decreto del 04.11.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Giuseppe Colombo nato a Legnano il 20.05.1936 e deceduto a Legnano il 22.04.2013, nominando curatore l'avv. Caterina Antonella Blazich con studio in Busto Arsizio Viale Duca D'Aosta 15.

Busto Arsizio , 18 novembre 2021

Il curatore  
avv. Caterina Antonella Blazich

TX21ABH12106 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI FIRENZE***Chiusura eredità giacente di Leonetta Bacchi - Proc. 105/2014*

Il Giudice delle successioni del Tribunale di Firenze, visti gli atti del procedimento relativo alla eredità giacente di Leonetta Bacchi, nata a San Miniato (PI) il 26.06.1922, visto il rendiconto finale del curatore avv. Nicola Boschi;

rilevato che non risulta alcun attivo e riscontrato l'espletamento dell'attività in vista della quale è stata aperta la procedura; ritenuto che le spese della procedura e il compenso del curatore debbano essere poste a carico del ricorrente, essendo l'asse ereditario incapiente,

Visti gli art. 528 e segg c.c.;

1. dichiara chiusa la procedura;
2. Liquidà al curatore a titolo di compenso l'importo di euro 600,00 e a titolo di rimborso spese l'importo di euro 765,00 inclusi accessori di legge;
3. Liquidà al cancelliere quale compenso per la redazione dell'inventario l'importo di euro 100,00;
4. Pone le somme di cui ai punti 2,3 nonché tutte le restanti spese della procedura maturate e maturande ivi comprese le spese di chiusura a carico di parte ricorrente;

5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Efficacia immediata  
Firenze 06/08/2021.

Il giudice delle successioni  
dott.ssa Serena Alinari

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Nicola Boschi

TX21ABH12112 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI RAVENNA***Avviso di cessazione dello stato di giacenza - R.G. 3317/2020*

Si rende noto che la procedura di curatela di eredità giacente di BONDIOLI ENRICO, nato a Belluno il 15/05/1940 (Codice Fiscale BNDNRC40E15A757K) deceduto a Ravenna (RA) in data 05/10/2019, risulta cessata in assenza di attivo.

Il curatore  
avv. Alessandra Valente

TX21ABH12114 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA***Ufficio Successioni**Eredità giacente di Catini Sonia*

Il Giudice, con decreto del 27 ottobre 2021 - RG9929/21 ha dichiarato giacente l'eredità di Sonia Catini, nata a Roma il 5 ottobre 1970, deceduta a Roma il 29 maggio 2017, curatore avv. Maurizio Ferri, Roma, viale G. Mazzini, 9.

Il curatore  
avv. Maurizio Ferri

TV21ABH11926 (A pagamento).

**RICHIESTE E DICHIARAZIONI  
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA****TRIBUNALE DI SIRACUSA***Dichiarazione di assenza di Autiero Antonio*

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 16/2021, pubblicata il 28.10.2021, proc. RG n. 2141/2021, ha dichiarato l'Assenza del sig. Autiero Antonio, nato a Torre del Greco (NA) il 4.08.1925, disponendo la pubblicazione della sentenza per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero della Giustizia.

avv. Giovanni Grasso

TX21ABR12024 (A pagamento).



*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO  
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE*

**COOPERATIVA ZOOTECCNICA CENTRO  
ITALIA C.I.C.ZOO SOC. COOP. A R.L.**  
*in liquidazione coatta amministrativa*

*Deposito bilancio finale di liquidazione*

Si comunica che in data 08/11/2021, ai sensi dell'art. 213 l.f. sono stati depositati presso la cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Perugia il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori e con la relazione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Zootecnica Centro Italia Ci. c. Zoo- Soc. Coop.a r.l. con sede in Perugia, codice fiscale e partita iva 00321190548.

Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore  
dott. Francesco Martinelli

TX21ABS12002 (A pagamento).

**FAMIGLIA SERENA  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

*Deposito bilancio finale di liquidazione*

Il sottoscritto Dott. Lucio Bardo, in qualità di Commissario Liquidatore della Famiglia Serena Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Genova (Ge) via Varese 2/1 c/o Confcooperative, nominato con Decreto Ministeriale n.562 del 02/11/2015, comunica che in data 15/11/2021 sono stati depositati, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Genova il bilancio finale, il rendiconto della gestione, il piano di riparto e la relazione conclusiva della procedura.

Genova, 16 novembre 2021

Il commissario liquidatore  
dott. Lucio Bardo

TX21ABS12041 (A pagamento).

**IL TITANO COOPERATIVA DI PRODUZIONE  
E LAVORO E SERVIZI SOCIETÀ A R.L.**

*Deposito bilancio finale di liquidazione*

Il sottoscritto Dott. Lucio Bardo, in qualità di Commissario Liquidatore de Il Titano cooperativa di produzione e lavoro e servizi società a r.l., con sede in Via Nazionale 530/A Sestri Levante (GE), nominato con Decreto Ministeriale n.84 del 22/02/2011, comunica che in data 15/11/2021 sono stati

depositati, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Genova il bilancio finale, il rendiconto della gestione, il piano di riparto e la relazione conclusiva della procedura.

Genova, 16 novembre 2021

Il commissario liquidatore  
dott. Lucio Bardo

TX21ABS12042 (A pagamento).

**CONSORZIO COOPERATIVE INDUSTRIALI -  
SOCIETÀ COOPERATIVA**

*in liquidazione coatta amministrativa*

Punti di contatto: Pec: consorziocoopindustrialilca@pec.it

*Deposito bilancio finale di liquidazione*

Si comunica che in data 12 novembre 2021 è stato depositato, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Genova, il bilancio finale di liquidazione del "CONSORZIO COOPERATIVE INDUSTRIALI-Società Cooperativa" in liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati, possono prendere visione ed, eventualmente, formulare le proprie osservazioni.

I commissari liquidatori  
avv. Guia Tanda

avv. Antonio Bissolotti  
dott. Bruno Mario Guarnieri

TX21ABS12055 (A pagamento).

**ALTRI ANNUNZI**

*ESPROPRI*


**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/548/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13466, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di LENTELLA (CH) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 01 febbraio 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di LENTELLA (CH), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con



la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei

terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8


In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.



#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - COMUNE DI LENTELLA - Foglio 5 particelle 325, 48;

Ditta n. 2 - CIANCAGLINI Ettore, CIANCAGLINI Marco, COMUNE DI LENTELLA - Foglio 5 particelle 321, 316;

Ditta n. 3 - COMUNE DI LENTELLA, MORO Alberigo, RICOTTA Evelina, MORO Matilde, MORO Alberico, MORO Giuseppina, ANTONINI Giovanni Luigi, MORO Matilde, MORO Alberico, MORO Nicola, MORO Alberico, ACHILLI Rosa, MORO Matilde - Foglio 5 particella 172;

Ditta n. 4 - COMUNE DI LENTELLA, D'ANGELO Luigi, D'ANGELO Nicolino, DI BELLO Angiolina, DI BELLO Antonio, DI BELLO Luigi, DI BELLO Nicolino, NERI Nicla, - Foglio 5 particella 171;

Ditta n. 5 - VARRATI Adina FU ANGELO CAMILLO, VARRATI Antonietta FU CARMINE, VARRATI Antonio FU CARMINE, VARRATI Cosmo FU ANTONIO, VARRATI Daniele FU CARMINE, VARRATI Domenica FU CARMINE, VARRATI Filomena FU CARMINE, VARRATI Giovannina FU CARMINE, VARRATI Laura FU CARMINE, VARRATI Vittorio FU CARMINE - Foglio 5 particella 331;

Ditta n. 6 - LAUTERIO Anna Maria, SCIASCIA Angelo - Foglio 5 particella 4155 (ex 25);

Ditta n. 7 - COMUNE DI LENTELLA, MORO Enrico, RAPATTONI Emilia, MORO Evelina Giulia Rosa - Foglio 5 particella 27;

Ditta n. 8 - DI IENNO Cosmo, DI IENNIO Iurghen, DI IENNIO Graziano, DI IENNIO Pino Giuseppe - Foglio 5 particelle 45, 47;

Ditta n. 9 - PIZZI Carmine, COMUNE DI LENTELLA - Foglio 5 particella 46;

Ditta n. 10 - DEL VILLANO Angela FU TOMMASO, DEL VILLANO Angelo FU TOMMASO, DEL VILLANO Damiano FU TOMMASO, DEL VILLANO Francesca FU

TOMMASO, DEL VILLANO Nicola FU TOMMASO, DEL VILLANO Rosa FU TOMMASO, ROBERTI Giuseppina VED DEL VILLANO - Foglio 5 particella 33;

Ditta n. 11 - D'ANGELO Sandra, COMUNE DI LENTELLA - Foglio 5 particella 51;

Ditta n. 12 - CIANCAGLINI Maria, PIZZI Attilio, PIZZI Loreta, PIZZI Giovanna Maria - Foglio 5 particella 35;

Ditta n. 13 - GIAMMICHELE Michelina - Foglio 5 particella 211;

Ditta n. 14 - ZACCARDI Amedeo, ZACCARDI Cristina, ZACCARDI Giorgio, ZACCARDI Lucio, ZACCARDI Paolo, ZACCARDI Valter - Foglio 5 particella 208;

Ditta n. 15 - SEVERINO Giulia, MARCHESANI Armando, MARCHESANI Lina, MARCHESANI Maria o Maria Elisa, DI FABIO Rocco, DI FABIO Marinella, DI FABIO Paola, DI FABIO Luciano, MARCHESANI Rita, MARCHESANI Rizziero - Foglio 5 particelle 219, 167;

Ditta n. 16 - IACOBUCCI Flaviano - Foglio 5 particelle 4037, 4036;

Ditta n. 17 - MARCHESANI Armando, MARCHESANI Lina, MARCHESANI Maria o Maria Elisa, DI FABIO Rocco, DI FABIO Marinella, DI FABIO Paola, DI FABIO Luciano, MARCHESANI Rita, MARCHESANI Rizziero, INPS, S.O.G.E.T. S.P.A., ora S.O.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A. - Foglio 5 particelle 153, 471;

Ditta n. 18 - CANIGLIA Concetta, DI IENNO Assunta, DI IENNO Fioravante, DI IENNO Giovanna, DI IENNO Lina, BASSANO Maria - Foglio 5 particelle 205, 61;

Ditta n. 19 - DI IENNO Anna Maria, DI IENNO Giuseppe, DI IENNO Adalgisa - Foglio 5 particelle 197, 64;

Ditta n. 20 - SEVERINO Iolanda - Foglio 5 particelle 217, 67, 218, 169;


Ditta n. 21 - DI GUILMI Anna, OLIVIERI Domenico, SEVERINO Camilla, MARCHESANI Armando, MARCHESANI Lina, MARCHESANI Maria o Maria Elisa, DI FABIO Rocco, DI FABIO Marinella, DI FABIO Paola, DI FABIO Luciano, MARCHESANI Rita, MARCHESANI Rizziero, SEVERINO Iolanda, SEVERINO Lucia - Foglio 5 particelle 215, 168;

Ditta n. 22 - DI FABIO Mariella, DI FABIO Paola, ZAPPETTI Aldo, ZAPPETTI Carmine, ZAPPETTI Francesco, ZAPPETTI Gesilda, ZAPPETTI Giorgio, ZAPPETTI Giustino, MASTRONARDI Maria Teresa, ZAPPETTI Marco, ZAPPETTI Lorenza, ZAPPETTI Jacqueline o Jacqueline, ZAPPETTI Rosa - Foglio 5 particelle 196, 166;

Ditta n. 23 - DI IENNO Adalgisa - Foglio 5 particella 170.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12007 (A pagamento).



**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
**Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/549/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13465, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in

Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;


- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



## Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

## Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino

Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

## Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

## Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

## Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.


Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

## Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici



secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - DI SANTO Maria Stella - Foglio 28 particella 116;

Ditta n. 2 - DI SANTO Giuliana, DI SANTO Giuseppe, DI SANTO Marisa, GIARDINO Pierina - Foglio 28 particella 112;

Ditta n. 3 - COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA, LUCIANI Anna, MASELLI Lucio, LUCIANI Arnaldo - Foglio 38 - 49 particella 48 - 55, 2, 56, 63, 36, 53, 94;

Ditta n. 4 - MAGAGNATO Antonio - Foglio 49 particelle 30, 29;

Ditta n. 5 - DRAGONETTI Angiolina, DRAGONETTI Antonino, GALLINA Carmela, DRAGONETTI Giuseppina, BOZZELLI Pietro, DRAGONETTI Mario - Foglio 49 particella 28;

Ditta n. 6 - D'AULERIO Giovina FU ANTONIO - Foglio 49 particella 45;

Ditta n. 7 - CREMONESE Alberto - Foglio 53 particella 1;

Ditta n. 8 - DANIELE Giovannino, DANIELE Matteo Giorgio - Foglio 53 particella 318;

Ditta n. 9 - IZZI Giselda - Foglio 53 particella 89;

Ditta n. 10 - DI PALMA Blandina, SACCHETTI Adelina, SACCHETTI Luigi - Foglio 53 particella 118;

Ditta n. 11 - PALMA Giuseppina - Foglio 53 particella 119;

Ditta n. 12 - DI LAZZARO Giuseppina, FOGAZZI Faustino, FOGAZZI Stefania, FOGAZZI Daniela, DI LAZZARO Anna, DI LAZZARO Tonino, DI LAZZARO Mario, DI LAZZARO Giuliano, DI LAZZARO Bruno, DI LAZZARO Nicola, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 53 particella 312;

Ditta n. 13 - PEZZOTTA Antonio FU PAOLO - Foglio 53 particella 127;

Ditta n. 14 - DI GREGORIO Pasquale FU PAOLO - Foglio 53 particella 240;

Ditta n. 15 - PICCOLI Iola Maria, SGRIGNUOLI Gianluca, SGRIGNUOLI Gino Dino, SGRIGNUOLI Lia Maria, SGRIGNUOLI Manfredi - Foglio 53 particella 130;

Ditta n. 16 - DI PINTO Giuseppina - Foglio 54 particelle 444, 381;

Ditta n. 17 - POTALIVO Laura - Foglio 54 particella 378;

Ditta n. 18 - DI PINTO Angelo, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. ora BPER BANCA S.P.A. - Foglio 54 particelle 100, 407, 105, 434;

Ditta n. 19 - DI PINTO Angelo - Foglio 54 particella 104;

Ditta n. 20 - SACCHETTI Anna Adele Giselda o Anna, SACCHETTI Peppino, POGGI Silvana, SACCHETTI Massimo o Massimo Nicola Lionello - Foglio 54 particelle 175, 210;

Ditta n. 21 - PEZZOTTA Giammichele, PEZZOTTA Lina, CIANCIOSI Maria, CIANCIOSI Ettore, CIANCIOSI Concetta, MANES Giuseppe, MANES Donato, IORIO Giuseppina, IORIO Mariannina, CIANCIOSI Pasquale, D'AULERIO Giovina, CIANCIOSI Anna, CIANCIOSI Giuseppe Giovanni, CIANCIOSI Rosa - Foglio 54 - 63 particelle 176, 177, 339, 214, 338, 348, 207, 269, 221, 220 - 287, 6, 10;

Ditta n. 22 - CIANCIOSI Maria, CIANCIOSI Ettore, CIANCIOSI Concetta, CIANCIOSI Rosa, CIANCIOSI Giuseppe Giovanni, CIANCIOSI Pasquale, D'AULERIO Giovina, CIANCIOSI Anna, IORIO Giuseppina, IORIO Mariannina, MANES Donato, MANES Giuseppe - Foglio 54 particella 341;

Ditta n. 23 - DI PINTO Carmelina, MIRCO Gabriele - Foglio 54 particelle 213, 209, 208;

Ditta n. 24 - IRACE Zenone FU VINCENZO - Foglio 54 particella 212;

Ditta n. 25 - BENEDETTO Luigi - Foglio 54 particella 211;

Ditta n. 26 - PEZZOTTA Giammichele, PEZZOTTA Lina, TRAVAGLINI Antonietta - Foglio 54 - 62 particelle 272, 359, 257 - 215, 162, 67;

Ditta n. 27 - MARCHESANI Rosanna, BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. ora BANCO BPM S.P.A. - Foglio 70 particella 233 (ex 225), 228, 234 (ex 225);

Ditta n. 28 - MARCHESANI Marilena, MARCHESANI Rosanna, REGNO Bruna - Foglio 70 particelle 226, 227;

Ditta n. 29 - ZARA Annita, ZARA Cosetta, ZARA Ennio, ZARA Flavio, ZARA Ginetta - Foglio 71 particella 314;

Ditta n. 30 - IURESCIA Marcello, IURESCIA Nicola, SORIANO Arnaldo, SORIANO Bianca Maria, ZARA Pierina FU FRANCESCO - Foglio 77 particella 201;



Ditta n. 31 - ZARA Valeria - Foglio 77 particelle 301, 298, 299;

Ditta n. 32 - ZARA Giulia FU NICOLA, ZARA Giuseppe FU NICOLA, ZARA Luigi FU NICOLA, ZARA Maria FU NICOLA, ZARA Natalino FU NICOLA, ZARA Rosa FU NICOLA - Foglio 77 particella 8;

Ditta n. 33 - D'ORTONA Nicola, FUSILLO Giuliana, IMMOBILIARE ZARA S.R.L., ZARA Raffaele FU LUIGI - Foglio 77 particelle 197, 37;

Ditta n. 34 - D'ORTONA Nicola, FUSILLO Giuliana, ZARA Raffaele FU LUIGI - Foglio 77 particella 196;

Ditta n. 35 - IURESCIA Maria Filomena Rosaria, IURESCIA Maria Loreta, IURESCIA Nicola Guido, IURESCIA Nina Eleonora, ZARA Teresa - Foglio 77 particelle 38, 194, 195;

Ditta n. 36 - ZARA Francesco FU NICOLA - Foglio 77 particella 202;

Ditta n. 37 - LAMELZA Antonio - Foglio 77 particella 188;

Ditta n. 38 - DI PIETRO Antonio - Foglio 77 particelle 193, 55, 146;

Ditta n. 39 - REGIONE MOLISE - Foglio 77 particella 147;

Ditta n. 40 - IURESCIA Federico, IURESCIA Maria, IURESCIA Giuseppe, DE BENEDICTIS Floriana, IURESCIA Maria Filomena, IURESCIA Nicola Franco - Foglio 77 particella 66;

Ditta n. 41 - IURESCIA Maria Luisa, PREZIOSO Paolo, PREZIOSO Simona, TRE EMME PI S.p.A., S.O.G.E.T. S.P.A. ora S.O.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A. - Foglio 77 particella 78;

Ditta n. 42 - MURETTA Patrizia Antonietta - Foglio 77 - 78 particelle 213, 214, 215 - 15, 13

Ditta n. 43 - IURESCIA Enrico FU ANTONIO - Foglio 78 particella 177;

Ditta n. 44 - IURESCIA Maria Luisa - Foglio 78 particella 18;

Ditta n. 45 - IURESCIA Antonietta, IURESCIA Emilio, MURETTA Emilio, MURETTA Maria Luisa, MURETTA Nicola - Foglio 78 particella 20;

Ditta n. 46 - BENEDETTO Elisa, DEL GESSO Marcelina, DEL GESSO Maria, DEL GESSO Nicola, DEL GESSO Umberto Antonio - Foglio 78 particella 14;

Ditta n. 47 - PALMA Enzo, PEZZOTTA Lina - Foglio 78 particella 131;

Ditta n. 48 - MANES Alberto, CAPPELLA Carmela, MANES Gabriella, MANES Rosetta, MANES Giuseppe, MANES Alfredo, MANES Antonio, MANES Rosa Anna, MANES Giuseppe, MANES Luigi Pasquale, MANES Maria, S.R.T. S.p.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 79 particella 50;

Ditta n. 49 - BRACONE Nicolino Donato, BRACONE Pasqualino, BRACONE Bruno Nicola, EQUITALIA AVELLINO S.P.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA POLIS S.P.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 79 particelle 55, 105.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12008 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dipartimento Energia  
Ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;



VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/547/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13467, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di CUPELLO (CH) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO in sede istruttoria che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

TENUTO CONTO che sia l'avviso dell'avvio del procedimento sia decreto ministeriale 23 aprile 2021 sono stato affissi all'Albo Pretorio per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute opposizioni di terzi;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione;

Decreta:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di CUPELLO (CH), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;


- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;



- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM

RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile

a questa Amministrazione (ex DGAECE MISE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma -

[pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 -

[pec: ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul

bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - AZIENDE AGRICOLE CIRULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L., Amministrazione Finanziaria dello Stato ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 24 particella 120;



Ditta n. 2 - SCUTTI Camillo - Foglio 32 particella 4215;  
Ditta n. 3 - CHIOLA Anna Maria, POLLUTRI Mariano, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 32 particelle 4092, 366, 4093;

Ditta n. 4 - SCUTTI Saverio - Foglio 32 particella 4214;  
Ditta n. 5 - SCUTTI Maria Divina - Foglio 32 particelle 4009, 3, 4008, 4059, 374;

Ditta n. 6 - SCUTTI Dante - Foglio 32 particella 4101;  
Ditta n. 7 - OTTAVIANO Berardino - Foglio 32 particella 4108;

Ditta n. 8 - PROFETA Nicola, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 32 particelle 74, 75;

Ditta n. 9 - COMUNE DI CUPELLO, SCUTTI Antonio - Foglio 32 - 36 particella 244 - 143, 144;

Ditta n. 10 - COMUNE DI CUPELLO, PROFETA Angelo - Foglio 32 particelle 241, 242, 243;

Ditta n. 11 - COMUNE DI CUPELLO, PROFETA Angelo, PROFETA Nicola - Foglio 32 particella 77;

Ditta n. 12 - COMUNE DI CUPELLO - Foglio 32 - 36 - 40 particella 106 (ex 146) - 4003, 81, 126, 127, 4241, 140, 130, 240, 4142, 4147, 4153, 4154, 314, 4244, 4242, 4155 - 4052, 4152, 4168, 107;

Ditta n. 13 - DI BIASE Iolanda, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particelle 451, 450, 19;

Ditta n. 14 - DE FILIPPIS Antonio, CHIOLA Lucia, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 78;

Ditta n. 15 - DE FILIPPIS Rodolfo, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 4002;

Ditta n. 16 - ANGELINI Vitalina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 4004;

Ditta n. 17 - COMUNE DI CUPELLO, DE FILIPPIS Donato, DI GREGORIO Celeste, SCUTTI Giovanni - Foglio 36 particelle 4307, 4306;

Ditta n. 18 - COMUNE DI CUPELLO, GASBARRO Mariangela, OTTAVIANO Angelo - Foglio 36 particella 87;

Ditta n. 19 - COMUNE DI CUPELLO, VERINI Angelo - Foglio 36 particella 4006;

Ditta n. 20 - VERINI Angelo, DI VITO Angiolina, D'ADAMO Luigi, D'ADAMO Alessandro, D'ADAMO Adina, VERINI Luigi, VERINI Casilda, VERINI Rosa, VERINI Casilda, VERINI Iolanda, DI RISIO Patrizia, DI RISIO Sofia, VERINI Luigi, VERINI Michele, VERINI Nicola, VERINI Rosa, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 139;

Ditta n. 21 - CHIOLA Lucia, COMUNE DI CUPELLO, DE FILIPPIS Antonio, DE FILIPPIS Rodolfo - Foglio 36 particella 131;

Ditta n. 22 - VERINI Concetta, VERINI Rocco, VERINI Angelo, VERINI Andrea, VERINI Luciana, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 141;

Ditta n. 23 - DI VITO Angiolina, D'ADAMO Luigi, D'ADAMO Alessandro, D'ADAMO Adina, VERINI Casilda, VERINI Iolanda, DI RISIO Patrizia, DI RISIO Sofia, VERINI Luigi, VERINI Michele, VERINI Nicola, VERINI Rosa, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 137;

Ditta n. 24 - COMUNE DI CUPELLO, VERINI Rocco, VERINI Angelo, VERINI Andrea, VERINI Luciana, VERINI Maria, VERINI Casilda, VERINI Luisa, VERINI Angelo - Foglio 36 particella 138;

Ditta n. 25 - CHIACCHIA Rosina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 172;

Ditta n. 26 - TRAVAGLINI Michele, TRAVAGLINI Giovanni, TRAVAGLINI Mario, TRAVAGLINI Michele, TRAVAGLINI Lidia, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particella 464;

Ditta n. 27 - CHIACCHIA Rosina, VERINI Angelo, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particelle 267, 278, 283, 282;

Ditta n. 28 - CHIACCHIA Rosina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particelle 462, 463;

Ditta n. 29 - LOZZI Giuseppe - Foglio 36 particelle 268, 465, 269, 466;

Ditta n. 30 - COMUNE DI CUPELLO, MATASSA Rizziero - Foglio 36 particelle 271, 270;

Ditta n. 31 - COMUNE DI CUPELLO, DANIELE Rosa, CIANCI Claudina, VARRATI Innocenza FU ANTONIO, vedova DANIELE - Foglio 36 particella 280;

Ditta n. 32 - MATASSA Rizziero, PROFETA Lucia, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particelle 4162, 306;

Ditta n. 33 - ROBERTI Angiolina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 particelle 4149, 4151;

Ditta n. 34 - COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA SANGRO VASTESE", COMUNE DI CUPELLO - Foglio 36 - 40 particella 4150 - 4045, 4071, 4069;

Ditta n. 35 - COMUNE DI CUPELLO, LA ROSSA Girolamo, VERINI Maria - Foglio 36 particelle 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4171, 4172, 4042, 4043, 57;

Ditta n. 36 - PISCICELLI Giuseppe - Foglio 36 particella 4240;

Ditta n. 37 - COMUNE DI CUPELLO, DI FILIPPO Umberto - Foglio 36 particelle 4159, 4161;

Ditta n. 38 - FLAVIANI Giuseppina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 40 particella 4044;

Ditta n. 39 - BUCCI Raffaele o Raffaele Roberto - Foglio 40 particella 4070;

Ditta n. 40 - COMUNE DI CUPELLO, TRAVAGLINI Giovanna - Foglio 40 particelle 4047, 4048, 4074, 4073, 4049, 4050;


Ditta n. 41 - CUPAIUOLO Giuseppe - Foglio 40 particella 4151;

Ditta n. 42 - COMUNE DI CUPELLO, MENNA Nicola, MENNA Antonio, MENNA Linda, MENNA Teresa, MENNA Rita, MENNA Alessandro - Foglio 40 particelle 67, 4054, 4055;

Ditta n. 43 - SCARDAPANE Giuseppe, TENAGLIA Inconata - Foglio 40 particelle 69, 4056;

Ditta n. 44 - MENNA Antonio - Foglio 40 particelle 4132, 4129;

Ditta n. 45 - D'ALBERTO Sante, D'ALBERTO Simone, MENNA Teresa, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 40 particelle 4134, 4102, 4130, 4097, 4124;



Ditta n. 46 - BEVILACQUA Teresina, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 40 particella 4123;

Ditta n. 47 - DE FRANCESCO Nicola, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 40 particella 4078;

Ditta n. 48 - COMUNE DI CUPELLO, VICOLI Maria - Foglio 40 particella 4068;

Ditta n. 49 - CIOCCO Maria Rosa FU ANTONIO, COMUNE DI CUPELLO - Foglio 40 particella 95.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12010 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approva-

zione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 13/05/2021, INGCOS/SOR/610/RAG, acquisita in atti al protocollo n. 15319, del 17/05/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di MONTECILFONE (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto



a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

#### Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MONTECILFONE (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

#### Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.


Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 -

pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà



con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 7 luglio 2021

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - MANES Franco, COLIN Sylvette - Foglio 8 particelle 205, 76;

Ditta n. 2 - COMUNE DI MONTECILFONE, MANES Antonio, MANES Agostino, MANES Nicola - Foglio 8 particella 219;

Ditta n. 3 - DI VINCENZO Maria Stella, COLELLA Aldo, COLELLA Angelo, COLELLA Gabriele, COLELLA Lucia Filomena, COLELLA Nicola, COMUNE DI MONTECILFONE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL MOLISE - SAN MARTINO IN PENSILIS E BAGNOLI DEL TRIGNO SOC. COOP IN A.S. ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA, EQUITALIA SUD S.P.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 8 - 15 particella 136 - 33, 34;

Ditta n. 4 - CIERI Antonio, CIERI Elio, CIERI Maria Assunta, CIERI Mario, CIERI Nicola, CIERI Vittorio Gabriele, COMUNE DI MONTECILFONE, S.R.T. S.p.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA SERIT S.p.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 8 particella 138;

Ditta n. 5 - COMUNE DI MONTECILFONE, GIANNANGELO Saverio, GIANNANGELO Fortunato, GIANNANGELO Livia, GIANNANGELO Antonio - Foglio 9 particella 113;

Ditta n. 6 - LIBERATORE Massimo - Foglio 13 particelle 15, 16;

Ditta n. 7 - COMUNE DI MONTECILFONE, STIVALETTI Luigi, CORVO Nicoletta, STIVALETTI Angiolina, STIVALETTI Francesco - Foglio 15 particelle 413, 9, 20;

Ditta n. 8 - COMUNE DI MONTECILFONE, MANES Antonio, FRISCO Dario - Foglio 15 particella 125;

Ditta n. 9 - COMUNE DI MONTECILFONE, DESIDERIO Elvira, GIULIANI Antonina - Foglio 15 particella 40;

Ditta n. 10 - CIERI Nicoletta, IONATA Michele - Foglio 15 particella 63;

Ditta n. 11 - CIERI Michele, COMUNE DI MONTECILFONE, TOMMASETTI Maria Luisa - Foglio 15 particelle 269, 114;

Ditta n. 12 - COMUNE DI MONTECILFONE, MANES Pasquale Mauro - Foglio 15 particella 76;

Ditta n. 13 - COMUNE DI MONTECILFONE - Foglio 18 - 16 particella 2 - 136;

Ditta n. 14 - COMUNE DI MONTECILFONE, CRAVERO Gianni - Foglio 18 particella 14;

Ditta n. 15 - COMUNE DI MONTECILFONE, D'ADANTE Nicoletta, D'INZEO Serafina, VASILE Matteo, VASILE Gennaro, SENESE Angiolina, VASILE Maria Lucia, VASILE Matteo, VASILE Antonio, VASILE Enzo, VASILE Giuseppe, FULVIO Filomena, VASILE Gennaro, VASILE Francesco, VASILE Roberto, VASILE Vincenzo, VASILE Gino, VASILE Nicola, VASILE Fernando Antonio, VASILE Gennaro, Manes Ercolina, VASILE Luigi, VASILE Fernando Antonio, VASILE Gennaro, MANES Ercolina, VASILE Giancarlo, VASILE Giuseppe Gennaro, VASILE Luigi VASILE Serafina, VASILE Vincenzo, VASILE Gino - Foglio 16 particelle 156, 161;

Ditta n. 16 - CRAVERO Roberto, CRAVERO Silvio - Foglio 16 particelle 160, 162;

Ditta n. 17 - D'ANGELO Angela - Foglio 19 particella 28;

Ditta n. 18 - COMUNE DI MONTECILFONE, FLOCCO Nicola, FLOCCO Rosella - Foglio 22 particella 11;



Ditta n. 19 - COMUNE DI MONTECILFONE, FLOCCO Fernando - Foglio 24 particelle 3, 2;

Ditta n. 20 - FLOCCO Antonello - Foglio 24 particella 1;

Ditta n. 21 - SOMMA Nicola, BANCA DI ROMA S.P.A. ora UNICREDIT S.P.A. - Foglio 24 particelle 40, 20, 38;

Ditta n. 22 - COMUNE DI MONTECILFONE, DI PAOLO Maria, SCARPONE Carlo - Foglio 24 particella 51;

Ditta n. 23 - CANDIGLIOTA Nicola, COMUNE DI MONTECILFONE - Foglio 24 particelle 25, 26, 57;

Ditta n. 24 - COMUNE DI MONTECILFONE, D'ADANTE Nicoletta - Foglio 16 particella 169.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12011 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/566/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13462, del 1/05/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di PALATA (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;



- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

#### Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PALATA (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

#### Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con-



tenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 16 giugno 2021

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 – DI LENA Ilda, DI LENA Antonio, DI LENA Romana, DI LENA Mara, ROBERTO Maria ASSUNTA - Foglio 3 particella 162;

Ditta n. 2 – RICCIUTI Antonio Romano – Foglio 3 particelle 195, 331;

Ditta n. 3 – POTENTE Mariateresa, RICCIUTI Adamo, RICCIUTI Antonio, RICCIUTI Giuseppe, RICCIUTI Luigi – Foglio 3 particella 193;

Ditta n. 4 – D'AMBROSIO Angela Tracey, D'Ambrosio Antonio Matteo Roberto, D'AMBROSIO Maria Kim – Foglio 7 particelle 373, 376;

Ditta n. 5 – D'AMBROSIO Giuseppe, D'AMBROSIO Antonio, D'AMBROSIO Giletto, D'AMBROSIO Pasqualino, BARATTUCCI Vilma, D'AMBROSIO Micol, D'AMBROSIO Andrea – Foglio 3 particelle 225, 226;

Ditta n. 6 – PUGLIESE Giuseppina – Foglio 7 particelle 426, 283;

Ditta n. 7 – LIBERATORE Massimo – Foglio 7 Particelle 306, 295, 308, 17 – Foglio 8 particelle 293, 92, 269;

Ditta n. 8 – MEALE Costanzo FU NICOLA, MEALE Elvira FU NICOLA, MEALE Emilio FU NICOLA, MEALE Filomena FU NICOLA, MEALE Giulio FU NICOLA, MEALE Pasquale FU NICOLA, MEALE MEALE Saverio FU NICOLA – Foglio 8 particelle 258, 257;

Ditta n. 9 – 2I RETE GAS S.P.A. – Foglio 8 particella 284.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12012 (A pagamento).

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

### *Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello – Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/565/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13463, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 *octies* del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di LARINO (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto – diritto di superficie - sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanaazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato

l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto – diritto di superficie - è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di LARINO (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;



- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

#### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.


In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.



## Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - SPINA Giacinto, EQUITALIA SUD S.P.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 7 particella 328 (ex 260);

Ditta n. 2 - SPINA Agnese - Foglio 7 particelle 111, 108;

Ditta n. 3 - RADATTI Antonio, RADATTI Rosanna - Foglio 7 particella 294;

Ditta n. 4 - ARCARI Maria Rosa, RADATTI Antonio, RADATTI Antonio Fernando o Ferdinando, RADATTI Isabella, RADATTI Rosa Filomena, RADATTI Rosanna - Foglio 7 particella 91;

Ditta n. 5 - RADATTI Antonio Ferdinando - Foglio 7 particella 93;

Ditta n. 6 - SPINA Maria, SPINA Adele, SPINA Donato, SPINA Giacinto, SPINA Primiano, CAPORICCI Rosina, SPINA Clotilde, SPINA Attilio, SPINA Franco, SPINA Rosanna, SPINA Ronald, SPINA Myriam, SPINA Deryk, DI MONACO Rosa, SPINA Annarosa, SPINA Antonella - Foglio 11 particelle 8, 18, 19, 23;

Ditta n. 7 - SPINA Primiano, CAPORICCI Rosina, SPINA Clotilde, SPINA Attilio, SPINA Franco, SPINA Rosanna - Foglio 11 particella 21;

Ditta n. 8 - DI MAIO Antonio - Foglio 12 - 18 particella 9 - 32;

Ditta n. 9 MAGLIERI Serafino - Foglio 20 particella 8;

Ditta n. 10 - PALMA Angiolina, VAIRANO Lida, PALMA Eleonora FU TOMMASO, PALMA Luisa FU TOMMASO, PALMA Luisa, PALMA Maddalena FU TOMMASO, PALMA Nicola, PIETROLA' Emilio - Foglio 20 particella 29;

Ditta n. 11 - MOTTILLO Maria - Foglio 31 particella 5;

Ditta n. 12 - TRAVAGLINI Giacinto - Foglio 31 particella 130;

Ditta n. 13 - BATTISTA Angiolina, BATTISTA Chiara, BATTISTA Fernando, BOFFA Oreste, BOFFA Paolo, TROFA Giuseppina, TROFA Nicola, BATTISTA Ferdinando - Foglio 32 particella 60;

Ditta n. 14 - DE GENNARO Aurelio - Foglio 32 particella 14;

Ditta n. 15 - PALMA CAMOZZI DE GHERARDI VERTOVA Edoardo - Foglio 42 particella 4;

Ditta n. 16 - MISCIONE Antonio, MISCIONE Danilo, MISCIONE Giuseppe - Foglio 42 particella 185;

Ditta n. 17 - ZEOLI Lorenzo, ZEOLI Pierangelo - Foglio 42 particella 57;

Ditta n. 18 - SPINELLI Luca - Foglio 42 particelle 180, 93;

Ditta n. 19 - SPINELLI Maurizio - Foglio 42 particelle 19, 54;

Ditta n. 20 - ENEL PRODUZIONE S.P.A. - Foglio 43 - 44 particella 98 - 63;

Ditta n. 21 - VARANESE Elisa Giuseppina - Foglio 44 particella 60;

Ditta n. 22 - OCCHIONERO Vincenzo - Foglio 44 - 43 particelle 60, 76 - 116;

Ditta n. 23 - OCCHIONERO Emilio - Foglio 44 particelle 74, 80, 77, 78;

Ditta n. 24 - OCCHIONERO Giulia - Foglio 43 particelle 145, 146.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12013 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;



VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello – Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/564/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13464, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di GUGLIONESI (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto

a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Decreta:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di GUGLIONESI (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;


- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.



### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.


### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - CANDIGLIOTA Antonio, GISSI Carmelina, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 106 - 107 particelle 23, 87 - 116, 115, 138, 140;

Ditta n. 2 - ROMANO Antonio, ROMANO Giacinta, ROMANO Giuseppe, ROMANO Orlando, ROMANO Silvana, RONDONI Maria, TOMANO o ROMANO Teresa, EQUITALIA ETR SPRA ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 106 particella 30;



Ditta n. 3 - ZACCARIA Antonella, BANCA INTESA SPA ora INTESA SANPAOLO S.p.A., BANCA DELL'ADRIATICO SPA ora INTESA SANPAOLO S.p.A. - Foglio 106 particelle 39, 43, 44, 124;

Ditta n. 4 - STRIPPA Rosanna, MELFI Luciano, MELFI Arianna, MELFI Francesco - Foglio 107 particella 7;

Ditta n. 5 - TROIANO Adriano, TROIANO Anna, TROIANO Vincenzo - Foglio 107 particella 55.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12015 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/567/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13461, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di URURI (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;



- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

#### Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di URURI (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

#### Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'immovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.


Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 -

pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione



comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - DE ROSA Luigi Michele - Foglio 14 - 17 particelle 50, 25 - 7 (ex 11);

Ditta n. 2 - OCCHIONERO Emilio - Foglio 17 particelle 44, 53, 49, 1, 48, 18, 6, 19, 43, 41, 39, 38, 54;

Ditta n. 3 - IANNACCI Gilda, NEW ENERGY GROUP S.r.l., MOVIGLASS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DE ROSA DOMENICO - Foglio 17 particella 32;

Ditta n. 4 - FORCIONE Maria - Foglio 17 particella 15;

Ditta n. 5 - COMUNE DI URURI, DE ROSA Luigi Michele - Foglio 18 particella 63.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12064 (A pagamento).

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

### *Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione



ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello – Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/569/GIA, acquisita in atti al protocollo

n. 13459, del 01 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 *octies* del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di MONTORIO NEI FRENTANI (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto

a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MONTORIO NEI FRENTANI (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;


- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.



### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

### Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - GLAVE Maria, IAVASILE Emilia, IAVASILE Ginetta, IAVASILE Rosaria - Foglio 3 particelle 5, 51;

Ditta n. 2 - ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE ora ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - Foglio 3 particella 50;

Ditta n. 3 - GLAVE Maria - Foglio 3 particelle 65, 66;



Ditta n. 4 - BENEDETTO Antonio, CIAMPOLILLO Aldo - Foglio 3 particella 37;

Ditta n. 5 - D'ARIENZO Angela, IBVI 3 S.r.l. - Foglio 12 particella 54.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12065 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizza-

zione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/568/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13460, del 1/05/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di ROTELLO (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;


CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;



DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di ROTELLO (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state

determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6


I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.



#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 11 giugno 2021

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - GRANITTO Angela, GRANITTO Elena - Foglio 10 particelle 59, 52;

Ditta n. 2 - COCCHIANELLA Anna Lucia, PANGIA Teodosio - Foglio 11 particelle 26, 34;

Ditta n. 3 - BERARDI Luigina, PANGIA Concetta, PANGIA Maria Teresa, PANGIA Sandra, PANGIA Teodosio,

Banca di Credito Cooperativo del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno Soc. Coop. A.r.l. ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA, BCC Gestione Crediti - Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti S.p.A. ora ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO - Foglio 12 particella 32;

Ditta n. 4 - CAMPOLIETO Annamaria FU RAFFAELE, PETRUCCI Filomena FU GIOVANNI, PETRUCCI Giuseppina FU GIOVANNI, PETRUCCI Luigi, PETRUCCI Michele, PETRUCCI Rosa FU GIOVANNI - Foglio 12 particelle 85, 33;

Ditta n. 5 - PANGIA Teodosio - Foglio 12 particelle 88, 78;

Ditta n. 6 - PANGIA Odino Fernando, DI TOMASSO Maria - Foglio 12 particelle 39, 40;

Ditta n. 7 - BERARDI Luigina, PANGIA Adriano Filomeno, PANGIA Concetta, PANGIA Giuseppe, PANGIA Giuseppina, PANGIA Maria, PANGIA Maria Teresa, PANGIA Odino, PANGIA Pasqualina, PANGIA Raffaella, PANGIA Sandra, PANGIA Teodosio, Banca di Credito Cooperativo del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno Soc. Coop. A.r.l. ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA, BCC Gestione Crediti - Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti S.p.A. ora ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO - Foglio 12 particella 46;

Ditta n. 8 - BERARDI Luigina, PANGIA Carmelina, PANGIA Giuseppe, PANGIA Odino, PANGIA Raffaella, PANGIA Adriano Filomeno, PANGIA Concetta, PANGIA Giuseppina, PANGIA Maria, PANGIA Maria Teresa, PANGIA Pasqualina, PANGIA Sandra, PANGIA Teodosio, RUC-COLO Maddalena, LUPACCHINO Odino, Banca di Credito Cooperativo del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno Soc. Coop. A.r.l. ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA - Foglio 26 particella 7;

Ditta n. 9 - VASSALLI Remo, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA, Curatela del Fallimento della COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI S.R.L., BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.p.A. o in forma abbreviata BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A. o BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. - Foglio 39 particella 117 (ex 111), 118 (ex 111), 120 (ex 77), 103;

Ditta n. 10 - COMUNE DI ROTELLO - Foglio 39 particella 104;

Ditta n. 11 - NASILLO Maria Pasqualina, VITIELLO Alice, VITIELLO Andrea, VITIELLO Davide, VITIELLO Manfredi, DI CESARE Antonietta, PERROTTA Carmela, PERROTTA Francesco - Foglio 39 particella 8.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12066 (A pagamento).



**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
**Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 29/04/2021, INGCOS/SOR/570/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 13458, del 1/05/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa

Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 quinquies del Testo Unico, l'esproprio di aree di terreni ubicati nel comune di ROTELLO (CB), indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza, con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'esproprio a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1


A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. è disposto l'esproprio di aree di terreni in comune di ROTELLO (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

Le indennità provvisorie per l'esproprio dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 3

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.



#### Articolo 4

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 5

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 4, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

#### Articolo 6

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 -

pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di esproprio.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di esproprio, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 7

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di esproprio disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designan-

done uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 8

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 11 giugno 2021

ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - VASSALLI Remo, BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. - Foglio 39 particelle 116 (ex 111), 119 (ex 77).

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12067 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione generale per l'approvvigionamento,  
l'efficienza e la competitività energetica**

*Decreto di asservimento*

Il Direttore generale


VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo



unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Cupello - Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;

VISTA l'istanza del 13/05/2021, INGCOS/SOR/611/RAG, acquisita in atti al protocollo

n. 15323, del 17 maggio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 quinquies del Testo Unico, l'esproprio, con determinazione urgente delle indennità, delle aree di terreni ubicati nel comune di LARINO (CB) necessarie per la realizzazione dei punti di intercettazione e derivazione importanti (P.I.D.I. n. 6 e P.I.D.I. n. 8), nonché il loro mascheramento e le relative opere accessorie, indicate in colore rosso nei piani particellari allegati all'istanza;

ACCERTATO che le predette aree sono interessate dal vincolo preordinato all'esproprio di cui al decreto 23 aprile 2021;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

PRESO ATTO che, per l'acquisizione dei terreni, non è stato possibile formalizzare l'atto notarile di compravendita per motivi indipendenti dalla volontà della Società richiedente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 23 aprile 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 23 aprile 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'esproprio, a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. è disposto l'esproprio delle aree di terreni catastalmente identificati nel Comune di LARINO (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nei piani particellari allegati al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

Le indennità per l'esproprio dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 3


Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 4

La SNAM RETE GAS S.p.A. notifica il presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 5

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A. redigono il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in



assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM

RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

#### Articolo 6

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 -

pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di esproprio.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di esproprio, la dichiarazione di assenza di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, dispone con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento dell'importo nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 7

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di esproprio disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto, può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 8

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - SAURO Orlando - Foglio 43 particella 171 (ex 63), 173 (ex 64).

Il direttore generale

dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12068 (A pagamento).

### MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII

#### *Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Rotello – Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l’istanza del 8/07/2021, INGCOS/SOR/992/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21894, del 13/07/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell’esistente metanodotto “San Salvo - Biccari DN 500 (20”) DP 64 bar” consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore dei proprietari catastalmente identificati nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l’individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l’urgenza di procedere all’emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell’azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione dei proprietari dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2

L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:


- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l’inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;



- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.



## Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 2021

## ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - ROSATI Francesco - Foglio 16 particella 106 (ex 101), 11, 35, 12, 32, 33, 6;

Ditta n. 2 - CASCIANO Filomena, MINOTTI Antonio, SOKOLOVA Irina, SOKOLOVA Daria, SANTOIANNI Antonella, MINOTTI Menia, MINOTTI Angelica, MINOTTI Celestino, MINOTTI Flaviano - Foglio 17-30 particelle 10-2, 9, 19;

Ditta n. 3 - MINOTTI Celestino, IANTOMASI Lucia, MINOTTI Flaviano - Foglio 30 particella 8;

Ditta n. 4 - CALZOLARO Francesca, MINOTTI Luisa, COCCO Alessandro, COCCO Alfonso, MAZZEO Maria o Maria Antonia, COCCO Mario Gino o Mario, COCCO Luigi, COCCO Annamaria, COCCO Michele, DI MARIA Concetta Incoronata, MANCINI Maria - Foglio 32 particella 12;

Ditta n. 5 - MAZZEO Maria o Maria Antonia - Foglio 32 particella 70;

Ditta n. 6 - A.P.I. ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. ora ITALIANA PETROLI S.P.A., COCCO Alfonso, API *NOVA* ENERGIA S.r.l. - Foglio 32 particella 90;

Ditta n. 7 - MINOTTI Mariapia - Foglio 32 particella 39;

Ditta n. 8 - SBORSELLI Pio, SPANO' Annamaria, SPANO' Eugenio, SPANO' Luigi. GEST LINE S.p.A. ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 32 particella 111;

Ditta n. 9 - COCCO Doriana Silvana, BANCO DI NAPOLI S.p.A. ora INTESA SANPAOLO S.p.A., BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI COLLETORTO SOC. COOP. A.R.L. ora ICCREA BANCA S.P.A., EQUITALIA POLIS S.P.A., ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Foglio 32 particella 110;

Ditta n. 10 - ASTORE Carolina, ASTORE Ermelinda, CAPIELLO Regina - Foglio 32 particella 22;

Ditta n. 11 - BACCARI Antonio, BACCARI Liliana, BACCARI Maria Teresa - Foglio 43 particelle 34, 251, 128;

Ditta n. 12 - BACCARI Anna Maria, BACCARI Antonio, BACCARI Benedetto, VALLESE Maria Luisa, BACCARI Elena, BACCARI Gian Marco, BACCARI Liliana, BACCARI Maria Caterina, BACCARI Maria Teresa, BACCARI Renato, - BACCARI Ada, BACCARI Bianca Maria, BACCARI Giovanni, BACCARI Lucia, BACCARI Maria Pia, BACCARI Maria Rosaria, BACCARI Mariano, BACCARI Sergio - Foglio 43 particella 142;

Ditta n. 13 - SANTOIANNI Luigi - Foglio 43 particelle 192, 281;

Ditta n. 14 - COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO, SANTOIANNI Rosalba - Foglio 43 particella 166;

Ditta n. 15 - AMMINISTRAZIONE FONDO CULTO ora FONDO EDIFICI DI CULTO, SANTOIANNI Luigi, COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Foglio 43 particella 163;

Ditta n. 16 - AMMINISTRAZIONE FONDO CULTO ora FONDO EDIFICI DI CULTO, PETRUCCELLI Vincenzo, MELIORBANCA S.P.A. ora BPER BANCA S.P.A., COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Foglio 43 particelle 383, 365, 366, 364, 389, 386, 384, 397, 387;

Ditta n. 17 - AMMINISTRAZIONE FONDO CULTO ora FONDO EDIFICI DI CULTO, PETRUCCELLI Donato, PETRUCCELLI Vincenzo, COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Foglio 43 particelle 363, 368, 391, 394, 352, 378, 360;

Ditta n. 18 - AMMINISTRAZIONE FONDO CULTO ora FONDO EDIFICI DI CULTO, PETRUCCELLI Donato, COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Foglio 43 particelle 392, 390, 367, 369, 351, 395, 362, 350, 393.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12069 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,



recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Rotello – Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l’istanza del 8/07/2021, INGCOS/SOR/993/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21892, del 13/07/2021, e successiva comunicazione del 26/08/2021, INGCOS/SOR/1171/GIA, acquisita in atti con protocollo n. 26068 del 30/08/2021, con le quali la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all’esproprio;

CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell’esistente metanodotto “San Salvo - Biccari DN 500 (20”) DP 64 bar” consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l’individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l’urgenza di procedere all’emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell’azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. è disposta la servitù di metanodotto su aree di terreni in comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2


L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalettori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;



- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono

comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 2021

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA - Foglio 39 particelle 16, 1.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12070 (A pagamento).



**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
**Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/991/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21895, del 13 luglio 2021, con

la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di ROTELLO (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:


- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore dei proprietari catastalmente identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione



## DECRETA

## Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di ROTELLO (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione dei proprietari dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

## Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

## Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

## Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

## Articolo 6


I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

## Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.



#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - VASSALLI Remo, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA ora BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA - SOCIETA' COOPERATIVA, Curatela del Fallimento della COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI S.R.L., BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. o in forma abbreviata BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A. o BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. - Foglio 39 particella 117 (ex 111), 80;

Ditta n. 2 - NASILLO Maria Pasqualina, VITIELLO Alice, VITIELLO Andrea, VITIELLO Davide, VITIELLO Manfredi, DI CESARE Antonietta, PERROTTA Carmela, PERROTTA Francesco - Foglio 39 particella 8;

Ditta n. 3 - NASILLO Maria Pasqualina - Foglio 39 particella 47;

Ditta n. 4 - NASILLO Maria Pasqualina - Foglio 39 particelle 1, 12, 2, 13, 81, 48, 53, 85;

Ditta n. 5 - CAPPIELLO Elisa, D'ONOFRIO Nicolino - Foglio 39 particella 84, 25;

Ditta n. 6 - CIAVOLLA Pasquale, CIAVOLLA Angela Maria, CIAVOLLA Regina, CIAVOLLA Florina, CIAVOLLA Ida, CIAVOLLA Fiorina, ZACCARDI Angela e ZACCARDI Chiarina - Foglio 44 particella 11;

Ditta n. 7 - COLOMBO Giuseppe Antonio - Foglio 44 particelle 15, 63;

Ditta n. 8 - COMUNE DI ROTELLO - Foglio 44 particella 27;

Ditta n. 9 COLOMBO Antonio - Foglio 53 particelle 50, 95 (ex 15);

Ditta n. 10 COLOMBO Antonio, ENI SPA - Foglio 53 particella 94 (ex 15);

Ditta n. 11 COLOMBO Giuseppe - Foglio 53 particella 66;

Ditta n. 12 ROSATI Francesco, ROSATI Antonio, ROSATI Elena, PETTI Carolina, ROSATI Vincenzina, ROSATI Donato, CAPPABIANCA Antonietta, ROSATI Mariolina, ROSATI Roberta, ROSATI Ada, ROSATI Vincenzo - Foglio 55 particelle 41, 33, 42, 117;

Ditta n. 13 - ROSATI Donato, CAPPABIANCA Antonietta, ROSATI Mariolina, ROSATI Roberta, ROSATI Ada - Foglio 55 particelle 35, 129.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12071 (A pagamento).

### MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII


#### *Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 8/07/2021, INGCOS/SOR/994/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21891, del 13/07/2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legi-

slativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione

DECRETA:


Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;



- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'immovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particel-

lare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;



b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 2021

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - MARTINO Maria, PETITTI Venanzio, AVITABILE Luigi, AVITABILE Maria, IACOVELLI Luigi, IACOVELLI Flora Antonietta - Foglio 8 particella 58;

Ditta n. 2 - CIVETTA Raffaele, COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - Foglio 9 particella 44;

Ditta n. 3 - AVITABILE Luca Christian - Foglio 11 particelle 40, 182, 48, 50, 52;

Ditta n. 4 - RIZZO CORALLO Antonio, RIZZO CORALLO Maria Emilia, SPIGA Marilena - Foglio 11 particella 59;

Ditta n. 5 - CIAVOLLA Mariano, VALEAN Marioara, NAPAU Gheorghe Emilian, CIAVOLLA PIERPAOLA, CIAVOLLA CARLA, CIAVOLLA ILARIA - Foglio 12 particella 185;

Ditta n. 6 - PALESE Francesco, PALESE Rosa - Foglio 12 particella 59;

Ditta n. 7 - DE LUCA Nicoletta Maria, PALESE Francesco, PALESE Rosa - Foglio 12 particella 192.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12072 (A pagamento).

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII

### Decreto di asservimento

Il direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;


VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/995/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21889, del 13 luglio 2021, con



la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO in sede istruttoria che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

TENUTO CONTO che sia l'avviso dell'avvio del procedimento sia decreto ministeriale 25 giugno 2021 sono stato affissi all'Albo Pretorio per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute opposizioni di terzi;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

- CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

- CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

- RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa.

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;


- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.



## Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

## Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

## Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

## Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

## Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

## Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

## Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta ai proprietari dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.


## Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - LUCIANO Carmela, LUCIANO Giuseppe, COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Foglio 1 particella 130;

Ditta n. 2 - COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA, MANCINI Antonietta, MANCINI Concettina, MANCINI Giuseppina, MANCINI Leonardo, MANCINI



Maria, MANCINI Maria Giuseppa, PALMIERI Antonietta, PALMIERI Nicola, IACOVELLI Mariannina, PALMIERI Maria, PALMIERI Armando Adamo, PALMIERI Arturo, PALMIERI Anna Antonia, PALMIERI Lucia, PALMIERI Luigi, MANCINI Michele, MANCINI Umberto, MANCINI Valeria, MANCINI Velia, TOSCHES Lucia - Foglio 1 particelle 322, 76;

Ditta n. 3 - CALZONE Giovanni, CALZONE Maria, CALZONE Matteo, COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Foglio 1 particella 318;

Ditta n. 4 - BECCIA Antonietta, COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Foglio 1 particella 333;

Ditta n. 5 - COMUNE DI TORREMAGGIORE - Foglio 1 particella 71;

Ditta n. 6 - RIZZO CORALLO Filippo - Foglio 1 particelle 69, 157;

Ditta n. 7 - DE MATTIA Tiziana - Foglio 1 particelle 66, 158;

Ditta n. 8 - AGRICOLA DE VITA S.R.L. - Foglio 1 particelle 147, 146, 743, 746, 12;

Ditta n. 9 - D'ANDRILLI Giuseppina Anna - Foglio 1 particelle 378, 28;

Ditta n. 10 - CELESTE Donatello, CELESTE Rossella - Foglio 1 particella 729;

Ditta n. 11 - RIZZO CORALLO Antonio, RIZZO CORALLO Maria Emilia, SPIGA Marilena - Foglio 1 particella 32;

Ditta n. 12 - CICCONE Vanessa, FIORE Angelina - Foglio 1 particella 34;

Ditta n. 13 - DE SALVIA Maria, DE SALVIA Matteo, MINCHILLO Carolina, MINCHILLO Marina, MINCHILLO Michele - Foglio 7 particelle 83, 12;

Ditta n. 14 - CANELLI Arturo, DI GIOVINE Alfonsina, CANELLI Anna Maria Assunta, CANELLI Emilio Giuseppe, CANELLI Assunta, CANELLI Elsa Assunta, CANELLI Emilio Franco, PASSINI Gaetana, CANELLI Elisena Raffaella, CANELLI Angelo, LA VERGHETTA Livia, CANELLI Liliana, MAROTTA Ferdinando, MAROTTA Luigi Pasquale Giovanni, DE TROIA Antonia Maria, MAROTTA Liliana Anna Maria, MAROTTA Fernando, MAROTTA Maria, MAROTTA Pia Grazia, MAROTTA Emanuele Salvatore, MAROTTA Emilio Benito, MAROTTA Ida, VOVOLA Liberatore Generoso, VOVOLA Lucia, VOVOLA Fernanda, VOVOLA Michele Pio, PANCIA Emanuele, MAROTTA Errico, CANELLI Maria Rosaria, IANNANTUONI Lidia Anna, IANNANTUONI Giuseppe IANNANTUONI Assunta Altomare, FRATTA Maria Assunta o Maria Assunta Loreta, FUSCO Vincenzina, TOSCHES Fiorella, TOSCHES Roberto - Foglio 8 particella 90;

Ditta n. 15 - FORTINGUERRA Nicola - Foglio 8 particella 6;

Ditta n. 16 - FRATTA Vincenzo Giovanni - Foglio 8 particelle 8, 145;

Ditta n. 17 - FRATTA Nicola Giuseppe - Foglio 8 particella 146;

Ditta n. 18 - IANNELLI Maria Antonietta, SIMONE Antonio Annibale, SIMONE Francesco, SIMONE Luisa, Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. A.r.l. ora BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. PER AZIONI, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., Bancapulia S.P.A. ora INTESA SANPAOLO S.P.A. - Foglio 13 particella 1.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12073 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";



VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/996/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21887, del 13 luglio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di PIETRAMONTECORVINO (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che in sede istruttoria le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto

a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

- CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

- CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

- RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PIETRAMONTECORVINO (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;



- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

#### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

#### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

#### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via

G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9


Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta ai proprietari dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**ESTRATTO PIANO PARTICELLARE**

- Ditta n. 1 - LEMBO Adamo - Foglio 1 particelle 253, 259;  
 Ditta n. 2 - DEL COLLE Anna, MIELE Anna Maria, MIELE Antonio, MIELE Enrico - Foglio 1 particella 38;  
 Ditta n. 3 - TORELLA Leila - Foglio 2 particella 248;  
 Ditta n. 4 - SANTORO Carmela, SANTORO Pasqualino, SPECAL Snc del Geom. MICHELE DI STEFANO - Foglio 2-26 particella 266-18;  
 Ditta n. 5 - D'ANTINI Maria Antonietta - Foglio 26 particelle 22, 30;  
 Ditta n. 6 - CARROZZA Angelo - Foglio 27 particelle 268, 253;  
 Ditta n. 7 - CARROZZA Angelo, CARROZZA Pietro, DE MATTEIS Anna, DE MATTEIS Attilio, DE MATTEIS Raffaella, SARRACCO Michele Giuseppe - Foglio 27 particella 225;  
 Ditta n. 8 - ARIANO Incoronata, ARIANO Lucietta, ARIANO Maria Addolorata, ARIANO Salvatore, CARROZZA Giovanni, CARROZZA Lucia, CARROZZA Pasqualina, CASTALDI Filomena, CASTALDI Giovanni, CLEMENTE Laura, CASTALDI Aldo Giovanni, CASTALDI Giuseppina, CASTALDI Giuseppina, CASTALDI Maria Teresa, CASTALDI Mariannina, PEPE Maria Lidia - Foglio 30 particella 29;  
 Ditta n. 9 - CASTALDI Filomena, CASTALDI Giovanni, CASTALDI Giuseppina, PEPE Maria Lidia - Foglio 30 particelle 30, 119;  
 Ditta n. 10 - DI PASQUA Giovanni FU SALVATORE, DI PASQUA Giuseppe, DI PASQUA Salvatore FU DONATO ANTONIO, MASSENZIO Laura FU MICHELANGELO VED DI PASQUA - Foglio 30 particella 148;  
 Ditta n. 11 - MELILLO Maria Giuseppa, SANTACROCE Caterina - Foglio 30 particella 14.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12074 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per

il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/1003/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21881, del 13 luglio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di LUCERA (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;



CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore dei proprietari catastalmente identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di LUCERA (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione dei proprietari dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalmovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3


Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, spe-



cificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

#### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Com-

missione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - PAOLUCCI Damiano, PAOLUCCI Giuseppe, PAOLUCCI Libera, ROMANO Anna Maria - Foglio 8 particelle 75, 12, 14, 13;

Ditta n. 2 - D'ANTINI Pasquale - Foglio 89 particella 235;

Ditta n. 3 - MASCOLO Leonardo, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. PER AZIONI - Foglio 89 particella 450.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12075 (A pagamento).

### MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII

#### Decreto di asservimento

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/998/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21884, del 13 luglio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di ALBERONA (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO in sede istruttoria che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

TENUTO CONTO che sia l'avviso dell'avvio del procedimento sia decreto ministeriale 25 giugno 2021 sono stato affissi all'Albo Pretorio per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute opposizioni di terzi;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

- CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;


- CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

- RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di ALBERONA (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



## Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalettori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

## Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

## Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

## Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).


## Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

## Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.



Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - CRETA Antonio, IATESTA Maria, CRETA Domenico, CRETA Leonardo, CRETA Angela, CRETA Francesco, FANTETTI Luigi, FANTETTI Pasquale, FANTETTI Rocco, GENTILE Alessandro, GENTILE Teresa, GENTILE Valerio - Foglio 1 particella 140;

Ditta n. 2 - FANTETTI Rocco - Foglio 1 particella 47;

Ditta n. 3 - FANTETTI Luigi - Foglio 1 particella 135.

Il direttore generale  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12076 (A pagamento).

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII

### Decreto di asservimento

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;


VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/997/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21885, del 13 luglio 2021, con



la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di VOLTURINO (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO in sede istruttoria che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di VOLTURINO (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.



## Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

## Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

## Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

## Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (Ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: [ingcos.tapug@pec.snam.it](mailto:ingcos.tapug@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

## Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

## Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

## Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta ai proprietari dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

## Articolo 11


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - D'ANTINI Pasquale - Foglio 10 particelle 3, 4, 229, 433, 392, 83, 62, 130, 296;

Ditta n. 2 - MASCOLO Leonardo - Foglio 10 particelle 235, 218;

Ditta n. 3 - D'ANTINI Pasquale, PALUMBO Maria Carmela - Foglio 10 particelle 71, 70, 85, 223, 58, 427;



Ditta n. 4 - D'ANTINI Angela, COLUCCELLI Immacolata, D'ANTINI Antonio, D'ANTINI Antonio, D'ANTINI Pasquale, D'ANTINI Pasquale, D'ANTINI Pasqualino, D'ANTINI Rosa Rita, D'ANTINI Vincenzo Antonio Pio, NATOLA Assunta - Foglio 10 particella 77.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12077 (A pagamento).

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII**

*Decreto di asservimento*

Il capo dipartimento

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;

VISTA l'istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/999/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21883, del 13 luglio 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di BICCARI (FG) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

- a) l'imposizione di servitù di metanodotto-diritto di superficie sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
- b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;

RITENUTO che:

- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto



a favore dei proprietari catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti;

CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE è al momento vacante;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell'azione amministrativa

## DECRETA

### Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di BICCARI (FG), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione dei proprietari dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

### Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalettori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

### Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

### Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

### Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari, con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.


### Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

### Articolo 7

I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: [ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via



G. Amendola, 162/1 - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

#### Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

#### Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

#### Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

#### Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

Ditta n. 1 - IATESTA Ugo, IULIANI Concetta - Foglio 11 particelle 129, 60, 66;

Ditta n. 2 - IATESTA Salvatore, LEMBRO Antonia, IATESTA Donata, IATESTA Rocco, IATESTA Giovanni, IATESTA Ugo - Foglio 11 particelle 346, 347, 64.

Il capo dipartimento  
dott.ssa Rosaria Fausta Romano

TX21ADC12078 (A pagamento).

#### *SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

#### **TECNIGEN S.R.L.**

Codice fiscale: 08327600964

Sede: via Galileo Galilei n. 40  
- 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Codice Fiscale: 08327600964

#### *Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali*

Medicinale: FINASTERIDE TECNIGEN 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse, AIC n. 038829026 - Classe S.S.N. A/RR - Prezzo al pubblico: € 8,73.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente annuncio.

Il legale rappresentante  
Carles Alfons Irurita Ros

TX21ADD12000 (A pagamento).

#### **MEDIFARM S.R.L.**

Partita IVA: 05481541000


#### *Variatione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela*

Specialità medicinali:

a) ALPHAGAN "1 flacone da 5 ml di collirio, soluzione" - AIC 045282011, Det. IP n. 1077 del 12/11/2021

b) CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse - AIC 041749019, Det. IP n. 1078 del 09/11/2021

Variationi autorizzate: a) modifica dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza: da Allergan France 12, place de la Défense 92 400, Courbevoie - Francia a Allergan France Tour CBX 1, Passerelle des Reflets 92 400, Courbevoie - Francia. b) modifica del nome e dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza: da Pfizer Kft 1123 Budapest, Alkotás u. 53 - Ungheria a Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle aan den IJssel - Olanda.



I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico  
Bertrand Michel

TX21ADD12019 (A pagamento).

### **PENSA PHARMA S.P.A.**

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano  
Partita IVA: 02652831203

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.*

Medicinale: ACETILCISTEINA PENSA

Confezioni e numeri A.I.C.: 038175 – in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1A/2021/1375

Grouping of variations di Tipo IA, categoria 3xB.III.1.a.2: aggiornamenti di CEP: da R1 CEP 1996-002 Rev05 a R1 CEP 1996-002 Rev06, da parte del produttore già approvato Moehs Catalana S.L.; da R2 CEP 1995-028 Rev03 a R2 CEP 1995-028 Rev04, da parte del produttore già approvato PharmaZell GmbH; da R1 CEP 2010-092 Rev01 a R1 CEP 2010-092 Rev02, da parte del produttore già approvato Wuhan Grand Hoyo Co.,LTD.

Medicinale: CEFTRIAXONE PENSA

Confezioni e numeri A.I.C.: 035964 – in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1A/2021/1458

Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a.2: aggiornamento CEP della Lidocaina da R1-CEP 1996-020-Rev07 a R1-CEP 1996-020-Rev08 da parte di un produttore già approvato Moesh Iberica.

Medicinale: SERTRALINA PENSA

Confezioni e numeri A.I.C.: 045922 – in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1B/2021/1289

Grouping of variations di Tipo IB, categoria B.II.b.1.e; Tipo IA categoria B.II.b.2.a: aggiunta di Farmalabor - Productos Farmaceuticos, S.A., come sito di produzione del prodotto finito, responsabile del controllo dei lotti e del confezionamento primario e secondario.

Codice pratica: N1A/2021/1413

Modifica di Tipo IA, categoria B.II.d.2.a: modifiche minori a un metodo analitico approvato per Sertralina Pensa 100 mg.

Correzione del contenuto marcato nel saggio, uniformità del contenuto, composti correlati, purezza enantiomerica e formula di dissoluzione (da 50 mg a 100 mg).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Un procuratore  
dott. ssa Raffaella Lugli

TX21ADD12020 (A pagamento).

### **LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO**

#### **A. SELLA S.R.L.**

Sede: via Vicenza n. 67 - 36015 Schio (VI), Italia  
Codice Fiscale: 00161860242

*Estratto comunicazione notifica regolare*

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° N1B/2015/5272; N1B/2020/281

Medicinale: TUSSIBRON

Codice farmaco: 019911015; 019911027

Titolare AIC: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella Srl  
Tipologia variazione oggetto della modifica: c.I.z); c.I.z)

Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo in seguito ai risultati del Readability User Test; modifica stampati per ottemperare al commitment post rinnovo per inserire le interazioni con anticoagulanti e le avvertenze per eccipienti in accordo alla linea guida eccipienti; allineamento al QRD template.


È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il rappresentante legale  
dott. Roberto Salvato

TX21ADD12022 (A pagamento).



**LABORATORI ALTER S.R.L.**

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

*Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale*

FINASTERIDE ALTER "5 mg compresse rivestite con film - 15 compresse" - AIC n. 038160014 - Classe A - Prezzo al pubblico: € 8,73

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di legge previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 Luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.

Un procuratore  
Giuseppina Ruggiero

TX21ADD12034 (A pagamento).

**GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.**

Partita IVA: 00867200156

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011 e s.m.i.*

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. - Via Zambelletti s.n.c. - Baranzate (MI).

Codice pratica: N1A/2021/1270

Medicinale: FENISTIL "0,1% gel" tubo gel 30 g

AIC n. 020124121

Tipo e Modifica apportata: IAin - A.3 Modifiche nella denominazione di eccipiente.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.1 del RCP e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Un procuratore  
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

TX21ADD12046 (A pagamento).

**ZENTIVA ITALIA S.R.L.**

Sede legale: viale Bodio, 37/b - 20158 Milano

*Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale*

FINASTERIDE ZENTIVA 5 mg compresse rivestite con film - 15 compresse - AIC n. 037722244 - classe A - prezzo € 8,73

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale  
dott.ssa Marina Luoni

TX21ADD12047 (A pagamento).

**LUNDBECK ITALIA S.P.A.**

*Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale CLOPIXOL 20 mg/ml gocce orali*

Nell'avviso TX20ADD8015 pubblicato da Lundbeck Italia S.p.A. in *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 93 del 08/08/2020, dove è scritto:

"aggiornamento dell'informazione relativa al contenuto dell'etanolo nel RCP in conformità alle linee guida europee sugli eccipienti; aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse."

Leggasi:

"aggiornamento dell'informazione relativa al contenuto dell'etanolo nel RCP e nel foglio illustrativo in conformità alle linee guida europee sugli eccipienti; aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse."

Un procuratore  
dott.ssa Giovanna Giandomenico

TX21ADD12048 (A pagamento).

**GENETIC S.P.A.**


Sede sociale: via G. Della Monica n. 26  
- Castel San Giorgio (SA)  
Codice Fiscale: 03696500655

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE*

Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26 Castel San Giorgio (SA)

Specialità medicinale: DORTOZ, (AIC 041897) tutte le confezioni

Codice Pratica: N1A-2021-1436



Specialità medicinale: IMOLAST, (AIC 041578) tutte le confezioni

Codice Pratica: N1A-2021-1437

Specialità medicinale: RAFANIX, (AIC 041579) tutte le confezioni

Codice Pratica: N1A-2021-1438

Specialità medicinale: TANOF, (AIC 041553) tutte le confezioni

Codice Pratica: N1A-2021-1439

Modifica apportata: Var. B.III.1.a)2(IA)- Presentazione di un certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un fabbricante già approvato Olon S.p.A. (R1-CEP 2003-239-Rev 05)

Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

Il legale rappresentante  
Rocco Carmelo Pavese

TX21ADD12056 (A pagamento).

### IPSO PHARMA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008*

Codice Pratica: N1B/2021/1337

Specialità Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA IPSO PHARMA (AIC 044360)

Confezioni: 016, 028, 030

Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l.

Tipologia variazione: A.2b) Tipo IB

Tipo di Modifica: Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale, per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale

Modifica Apportata: Modifica della denominazione della specialità medicinale da Ketoprofene Sale Di Lisina Ipso Pharma a Ketoprofene Sale Di Lisina Coop.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs.

L'amministratore unico  
Giuseppe Irianni

TX21ADD12058 (A pagamento).

### DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano  
Codice Fiscale: 11845960159

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008.*

Per i seguenti medicinali:

Codici Pratica: C1A/2021/2591; C1A/2021/2359

Medicinale: PERINDOPRIL DOC Generici

Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA DOC Generici

Confezioni e Codice AIC: 037770; 044161

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: NL/H/4789/001-003/IA/047; IT/H/0526/001-004/IA/008; IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Modifica del RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA/00002354/202010.

Codice Pratica: N1A/2021/1408

Medicinale: BACLOFENE DOC

Confezioni e Codice AIC: 048166 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Tipologia variazione: IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Modifica del RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA/00000294/202009.

Codice Pratica: C1B/2021/2603

Medicinale: LEVETIRACETAM DOCgen

Confezioni e Codice AIC: 046222

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

N° e Tipologia variazione: IT/H/0751/001/IB/007, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento (Keppra).



È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del *FJ*) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
dott.ssa Marta Bragheri

TX21ADD12082 (A pagamento).

### DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano  
Codice Fiscale: 11845960159

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008*

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121 Milano

Medicinale: ALFUZOSINA DOC Generici - Confezioni: tutte

Codice AIC: 038423 - Procedura Europea numero: IT/H/0397/001/IB/030

Codice Pratica: C1B/2021/2296

Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) DA: 30 mesi A: 36 mesi.

Medicinale: AMLODIPINA E VALSARTAN DOC - Confezioni: tutte

Codice AIC: 044091 - Procedura Europea numero: IT/H/0553/IA/008/G

Codice Pratica: C1A/2021/1719

Modifiche: Grouping variation: IA A.7 Eliminazione di un produttore del principio attivo valsartan; IAIN C.I.11.a Introduzione di nuove condizioni relative all' AIC in accordo alla procedura EMA/86733/2021 seguita dalla decisione della Commissione europea; IA B.I.b.1.b Restringimento di due limiti di specifica per il controllo del principio attivo valsartan.

Medicinale: AMLODIPINA/VALSARTAN/IDROCLO-ROTIAZIDE DOC - Confezioni: tutte

Codice AIC: 049098 - Procedura Europea numero: SE/H/1750/IA/003/G

Codice Pratica: C1A/2021/2465

Modifiche: Grouping variation: IA A.7 Eliminazione di un produttore del principio attivo amlodipina besilato; IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo amlodipina besilato.

Medicinale: COLEAMA

Codice AIC: 045140 - Codici Pratica: N1B/2021/1201; N1B/2021/1309

Modifica: per tutte le confezioni: IB A.2.b Modifica nella denominazione (di fantasia) del medicinale per il prodotto autorizzato secondo la procedura nazionale Da: COLEAMA A: ATORVASTATINA DOCgen; Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) DA: 24 mesi A: 32 mesi per le compresse rivestite con film da 20 mg e 40 mg e DA: 24 mesi A: 3 anni per le compresse rivestite con film da 30 mg, 60 mg e 80 mg.

Medicinale: COLECALCIFEROLO DOC - Confezioni: solo formulazione in capsule molli

Codice AIC: 042754 - Codice Pratica: N1B/2021/1248

Modifiche: Grouping variation: 2x IB B.II.a.3.b.1 Modifiche minori alla composizione quantitativa degli eccipienti del prodotto finito; IB B.II.a.3.a.1 Modifiche alla composizione quantitativa di un eccipiente del prodotto finito - sostituzione di un eccipiente colorante; IB B.II.a.3.z Modifiche alla composizione del prodotto finito - altre modifiche; IA B.II.d.1.c Aggiunta di parametri di specifica e dei relativi metodi analitici per il controllo del prodotto finito; IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) DA: 12 mesi A: 18 mesi.

Medicinale: DIENOGEST E ETINILESTRADIOLO DOC - Confezioni: tutte

Codice AIC: 048315 - Codice Pratica: N1A/2021/1392

Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario dei lotti del prodotto finito; IA B.II.d.2.a Sostituzione di un sito di controllo del prodotto finito.

Medicinale: DORZONORM - Confezioni: tutte

Codice AIC: 040189 - Procedura Europea numero: PT/H/2352/001/IB/019

Codice Pratica: C1B/2021/517

Modifica: IB B.III.1.a.5 Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo con CEP.

Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA DOC - Confezioni: tutte

Codice AIC: 045468 - Procedura Europea numero: DK/H/2738/001-002/IA/007

Codice Pratica: C1A/2021/2483

Modifica: IA A.5.b Modifica del nome di un sito responsabile del confezionamento secondario dei lotti di prodotto finito.

Medicinale: FUROSEMIDE DOC Generici - Confezioni: solo compresse da 500 mg



Codice AIC: 035213 - Codice Pratica: N1B/2021/1256  
 Modifiche: Grouping variation: IA B.II.a.3.b.1 Modifiche minori alla composizione quantitativa degli eccipienti del prodotto finito; IB B.II.b.3.a Modifica minore del processo produttivo del prodotto finito; IB B.II.b.5.z Modifica di un limite di accettazione di un IPC; 2x IA B.II.b.5.c Eliminazione di due IPC non significativi.

Medicinale: IBUPROFENE DOC - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 043109 - Codice Pratica: N1A/2021/1338  
 Modifiche: Grouping variation: IA A.7 Eliminazione di due siti produttivi del prodotto finito; IA A.5.b Modifica del nome di un sito responsabile del confezionamento secondario dei lotti di prodotto finito.

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 040799 - Procedura Europea numero: NL/H/1682/IA/026/G  
 Codice Pratica: C1A/2021/558  
 Modifiche: Grouping variation: IA B.II.b.2.a Aggiunta di un sito responsabile del controllo dei lotti del prodotto finito; IAIN A.1 Modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Medicinale: LERCANIDIPINA DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 039233 - Procedura Europea numero: DK/H/1477/IB/023/G  
 Codice Pratica: C1B/2021/1535  
 Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN B.II.b.1.b; IB B.II.b.1.e; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito produttivo responsabile della produzione dei lotti del prodotto finito e sostituzione di un sito responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito con un nuovo sito; IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario dei lotti del prodotto finito.

Medicinale: METFORMINA DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 039066 - Procedura Europea numero: NL/H/1459/001-003/IA/059  
 Codice Pratica: C1A/2021/2452  
 Modifica: IA A.7 Eliminazione di siti responsabili del confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Medicinale: OMEGA 3 DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 042825 - Procedura Europea numero: IT/H/0462/001/IB/017  
 Codice Pratica: C1B/2021/2263  
 Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) DA: 30 mesi A: 3 anni.

Medicinale: PIROXICAM DOC - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 034859 - Codice Pratica: N1A/2021/1342  
 Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.

Medicinale: RAMIPRIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE DOC - Confezioni: solo capsule rigide da 5 mg/5 mg/25 mg  
 Codice AIC: 046501 - Codice Pratica: N1B/2021/1308  
 Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) DA: 30 mesi A: 36 mesi.

Medicinale: SERTRALINA DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 036764 - Codice Pratica: N1A/2021/1308  
 Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.

Medicinale: SEVENDOC - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 047869 - Procedura Europea numero: DE/H/6217/001/IA/002  
 Codice Pratica: C1A/2021/2618  
 Modifica: IAIN B.III.1.a.1 Presentazione di un nuovo CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato in sostituzione del ASMF.

Medicinale: SIMVASTATINA DOC - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 043280 - Codice Pratica: N1A/2021/1427  
 Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo.

Medicinale: VENLAFAXINA DOC Generici - Confezioni: tutte  
 Codice AIC: 038466 - Procedura Europea numero: PL/H/0471/IB/038/G  
 Codice Pratica: C1B/2021/1487  
 Modifiche: Grouping variation: IA A.7, IB A.7 Eliminazione di due produttori del principio attivo; 3x IA B.III.1.a.2, 2x IB B.III.1.a.2 Aggiornamento dei CEP del principio attivo.


Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
 dott.ssa Marta Bragheri

TX21ADD12083 (A pagamento).



**AMDIPHARM LIMITED**

Sede legale: 3 Burlington Road,  
Dublin 4 Temple Chambers, Ireland  
Partita IVA: IE6384596L

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Medicinale: LUDIOMIL

Numero A.I.C. e confezioni: 023207 in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1B/2020/1943

Tipologia variazione: Single variation - Tipo IB n. C.I.z.

Modifica apportata: Aggiornamento dell'RCP e del FI in linea con la guida QRD e aggiornamento degli eccipienti.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP, FI e etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Un procuratore  
Sante Di Renzo

TX21ADD12087 (A pagamento).

**PFIZER ITALIA S.R.L.**

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina  
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00  
Codice Fiscale: 06954380157  
Partita IVA: 01781570591

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.*

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina

Codice pratica: N1A/2021/1470

Specialità medicinale: METHOTREXATE (Metotressato)

Confezioni e numeri di AIC:

2,5 mg compresse - 25 compresse - AIC n. 019888015

2,5 mg compresse - 100 compresse - AIC n. 019888027

50 mg/ 2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. N. 019888080

500 mg/ 20 ml soluzione iniettabile - A.I.C. N. 019888092

1 g/ 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. N. 019888066

5 g/ 50 ml soluzione iniettabile - A.I.C. N. 019888078

Tipologia variazione: Grouping di due variazioni IA - A.7 e IAin - A.5.a)

Modifica apportata: Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti da Haupt Pharma GmbH a Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH per il prodotto finito METHOTREXATE 2,5 mg compresse, 25mg/ml e 100mg/ml soluzione iniettabile e l'eliminazione del sito di produzione Wyeth Lederle S.p.A per il prodotto finito Methotrexate 25mg/ml e 100mg/ml soluzione iniettabile.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
Federica Grotti

TX21ADD12094 (A pagamento).

**GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.**


Sede legale: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)  
Codice Fiscale: BG202451801

*Variazioni di tipo I all'autorizzazione  
secondo procedura di importazione parallela*

Estratto Determinazione IP N° 1036 del 27 Ottobre 2021

Specialità Medicinale: «AUGMENTIN “875 mg/125 mg compresse rivestite con film” 12 compresse» - AIC: 043388026.

Variazione approvata: aggiunta del sito di confezionamento secondario “Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)”.



I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore esecutivo  
dott.ssa Zoyka Tabakova

TX21ADD12097 (A pagamento).

### GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)  
Codice Fiscale: BG202451801

*Variazioni di tipo I all'autorizzazione  
secondo procedura di importazione parallela*

Estratto Determinazione IP a) N° 1037 e b) N° 1038 del 27 Ottobre 2021

Specialità Medicinale: «MOVICOL “13,8 g polvere per soluzione orale” 20 bustine» - AIC: 043382011.

Variazioni approvate: 1) modifica della denominazione sociale dell'officina di confezionamento secondario, da “S.C.F. S.n.c.” a “S.C.F. S.r.l.”; 2) aggiunta del produttore, RECI PHARM HÖGANÄS AB - Sporthallsvägen 6 - Höganäs 263 34 (Svezia). I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore esecutivo  
dott.ssa Zoyka Tabakova

TX21ADD12098 (A pagamento).

### GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)  
Codice Fiscale: BG202451801

*Variazioni di tipo I all'autorizzazione  
secondo procedura di importazione parallela*

Estratto Determinazione IP N° 1040 del 27 Ottobre 2021

Specialità Medicinale: «ZIRTEC “10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse» - AIC: 043707025.

Variazione approvata: modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto estero, da Vedim Sp. z o.o. - ul. Z. Herberta, 8 - 00-380 Warszawa (Polonia), a Vedim Sp. z o.o. - ul. Kruczkowskiego, 8 - 00-380 Warszawa (Polonia). I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore esecutivo  
dott.ssa Zoyka Tabakova

TX21ADD12099 (A pagamento).

### IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Codice Fiscale: 10616310156

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012*

Codice Pratica: N1A/2021/1391

Medicinale: BOTINERO

Codice farmaco: 045200

(tutte le confezioni autorizzate)

Titolare AIC: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.

Tipologia variazione: IAIN C.I.3 a)

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00002354/202010.


In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.



In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore speciale  
dott. Paolo Castelli

TX21ADD12100 (A pagamento).

**BAXTER S.P.A.**

Sede: via del Serafico n. 89 - Roma  
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale: 00492340583

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012*

Codice Pratica C1A/2021/2596.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/H/xxxx/IA/032/G

Specialità Medicinale: GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER (A.I.C. 035842)

Var IA Grouping n. A.7: Soppressione del sito di produzione Baxter Healthcare Ltd ubicato a Thetford (UK).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Concetta Capo

TX21ADD12101 (A pagamento).

**A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**

*codice SIS 542*

Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze  
Codice Fiscale: 00395270481

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274*

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.  
Medicinale: VIVIN C

Dosaggio e forma farmaceutica: 330 mg/200 mg compresse effervescenti

Codice farmaco: 020096 – 018, 020

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° N1B/2015/5524, N1B/2021/258

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.z

Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea con la comunicazione di esito rinnovo n. 0009411-27/01/2021-AIFA-AIFA\_PPA-P, presentazione del Readability User Test e allineamento alla line guida eccipienti. Aggiornamento alla versione del QRD più recente e modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.5, 6.6, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.

Il procuratore  
Roberto Pala

TX21ADD12104 (A pagamento).

**A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**

*codice SIS 542*

Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi n. 3 - Firenze  
Codice Fiscale: 00395270481

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.*

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Medicinale: CALISVIT

Dosaggio e forma farmaceutica: 500 mg/200 UI polvere e solvente per sospensione orale


Codice farmaco: 023651058

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° N1B/2015/4577

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z

Modifica apportata: Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test e adeguamento dell'RCP e delle Etichette al QRD template. Adeguamento alle linee guida eccipienti.



È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.

Il procuratore  
Roberto Pala

TX21ADD12105 (A pagamento).

### COVIS PHARMA EUROPE BV

Sede: Gustav Mahlerplein, 2 - 1082 MA Amsterdam,  
Netherlands

Codice Fiscale: NL858514205B01

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Medicinale: ALVESCO

AIC n. 038873105 - 038873030 - 038873042

Procedura n. SE/H/1861/01-02/IA/70/G

Data fine procedura: 27/10/2021

Codice pratica C1A/2021/2401

Grouping di 3 variazioni Tipo IA: A.7: eliminazione di un importatore responsabile del rilascio lotti (AstraZeneca AB, Global External Sourcing, Södertälje, Svezia); B.II.b.4.a: aggiunta di un batch size alternativo (1400 kg) di prodotto finito; B.II.b.5.c: eliminazione del IPC ispezione visuale del concentrato.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
Cristina Del Corno

TX21ADD12117 (A pagamento).

### EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia  
Partita IVA: 12432150154

*Comunicazione notifica regolare UPPA del 11/11/2021 -  
Prot. n. 131884*

Medicinale: ETORICOXIB EG 30 mg, 60 mg, 90 mg e 120 mg compresse rivestite con film.

Codice farmaco: 044451 - Tutte le confezioni.

Codice Pratica n.: C1B/2016/2793

Procedura Europea n. DE/H/4251/001-004/IB/002

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento Arcoxia.

È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il procuratore  
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX21ADD12118 (A pagamento).

### TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano  
Codice Fiscale: 11654150157


*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Medicinale: SITAGLIPTIN TEVA

Codice Farmaco: 044228 - 044230 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: DE/H/4327/IB/005/G

Codice Pratica: C1B/2021/2489



Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB - B.II.d.1.z + 2 x Tipo IB - B.II.d.2.a - Modifica apportata: Modifica dei parametri di prova del prodotto finito; Modifiche minori a due procedure di prova del prodotto finito.

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD12119 (A pagamento).

### TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano  
Codice Fiscale: 11654150157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Medicinale: PEMETREXED TEVA  
Codice Farmaco: 043751 (tutte le confezioni autorizzate)  
Procedura Europea: DE/H/5019/001-003/IB/010/G  
Codice Pratica: C1B/2021/2068

Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB - B.II.f.1.b.1 + Tipo IA - B.II.f.1.e - Modifica apportata: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito (da 2 a 3 anni); modifica di un protocollo di stabilità approvato.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD12121 (A pagamento).

### TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano  
Codice Fiscale: 11654150157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Medicinale: MONTELUKAST TEVA ITALIA  
Codice Farmaco: 040672 (tutte le confezioni autorizzate)  
Procedura Europea: DE/H/6521/001-002/IB/038  
Codice Pratica: C1B/2021/2233

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea con il medicinale di riferimento, adeguamento al QRD template e altre modifiche editoriali minori.

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate

Medicinale: PEMETREXED TEVA  
Codice Farmaco: 043751 (tutte le confezioni autorizzate)  
Procedura Europea: DE/H/5019/001-003/IB/008  
Codice Pratica: C1B/2020/2987

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento.


Medicinale: SITAGLIPTIN TEVA  
Codice Farmaco: 044228 - 044230 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: DE/H/4327/001-003/IB/001  
Codice Pratica: C1B/2020/1836

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in allineamento al prodotto di riferimento, linea guida sugli eccipienti e QRD template.

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo, e all'Etichettatura ove applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in *Gazzetta Ufficiale*, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alterna-



tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD12122 (A pagamento).

### TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano  
Codice Fiscale: 11654150157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Medicinale: CORLOPAM  
Codice Farmaco: 028026019  
Codice Pratica: N1B/2019/1824

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per adeguamento alla linea guida eccipienti; Modifica degli stampati per aggiornamento del grado di idratazione di un eccipiente e per adeguamento all'ultima versione del QRD template; Modifiche editoriali.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.1, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD12123 (A pagamento).

### TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano  
Codice Fiscale: 11654150157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Medicinale: FLUCONAZOLO RATIOPHARM  
Codice Farmaco: 037394 (tutte le confezioni autorizzate)  
Procedura Europea: IT/H/0714/IA/045/G  
Codice Pratica: C1A/2021/1860

Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - B.III.1.a.2 + Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Aggiornamento del CEP di un produttore autorizzato della sostanza attiva; Eliminazione di alcuni siti produttivi del prodotto finito e di un sito di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott.ssa Alessandra Canali

TX21ADD12124 (A pagamento).

### LABORATORIO CHIMICO DECA DOTT. CAPUANI S.R.L.

Sede legale: via Giotto, 1 - 30172 Venezia (VE)  
Codice Fiscale: 00738370154

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Medicinale: ABIOSTIL UNGUENTO NASALE, tubo da 10 g  
AIC n. 010772022  
Codice pratica N1A/2021/1416

Dettagli della modifica: Variazione di Tipo IA (A.7): eliminazione del sito di produzione, packaging, controllo e rilascio Lisapharma S.p.A per il prodotto finito.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il rappresentante legale  
dott. Gianluca Capuani

TX21ADD12127 (A pagamento).



**ASTRAZENECA S.P.A.**

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c  
- Palazzo Ferraris - 20080 Basiglio (MI)  
Partita IVA: 00735390155

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.*

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.

Confezioni: A.I.C. n. 026471 - tutte le confezioni autorizzate  
Codice Pratica: N1B/2021/1006

Medicinale: ZOLADEX 3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo

Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni di tipo IB: 1xTipo IB-B.II.b.3.z; 1xTipo IB-B.II.b.4.z; 1xTipo IB-B.II.b.5.

Modifica apportata: Tipo IB - B.II.b.3.z - Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito; Tipo IB - B.II.b.4.z - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito; Tipo IB - B.II.b.5.z - Modifica alle prove in-process o ai limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito..

Codice Pratica: N1B/2021/1007

Medicinale: ZOLADEX 10,8 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo

Tipologia variazione: Grouping di 4 variazioni di tipo IB: 1xTipo IB-B.II.b.3.z; 1xTipo IB-B.II.b.4.z; 1xTipo IB-B.II.b.5.c; 1xTipo IB-B.II.b.5.

Modifica apportata: Tipo IB - B.II.b.3.z - Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito; Tipo IB - B.II.b.4.z - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito; Tipo IB - B.II.b.5.c - Modifica delle prove in corso o limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Eliminazione di una prova in corso non significativa; Tipo IB - B.II.b.5.z - Modifica alle prove in-process o ai limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Elena Giorgi

TX21ADD12131 (A pagamento).

**ASTRAZENECA S.P.A.**

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c  
- Palazzo Ferraris - 20080 Basiglio (MI)  
Partita IVA: 00735390155

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.*

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.

Codice Pratica: N1A/2021/1284

Medicinale: TENORMIN

AIC n. 024016 (tutte le confezioni autorizzate)

Tipologia variazione: Tipo 1A - A7

Tipo di modifica: Modifica amministrativa

Modifica apportata: rimozione dell'attività di rilascio dei lotti dal seguente sito: AstraZeneca, UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Regno Unito.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore  
dott.ssa Elena Giorgi

TX21ADD12132 (A pagamento).

**ASTRAZENECA S.P.A.**

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c  
- Palazzo Ferraris - 20080 Basiglio (MI)  
Partita IVA: 00735390155

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.*

*Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.*

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.

Codice Pratica: N1A/2021/1259

Medicinale: TENORETIC


AIC n. 024737 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica: N1A/2021/ 1258

Medicinale: INDERAL

AIC n. 020854 (tutte le confezioni autorizzate)

Tipo di modifica: modifica amministrativa



Modifica apportata: Rimozione dell'attività di test di controllo dei lotti dal seguente sito: AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Cheshire, Macclesfield, SK10 2NA, Regno Unito.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Elena Giorgi

TX21ADD12133 (A pagamento).

### S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008.*

Medicinale: RINGER ACETATO S.A.L.F., soluzione per infusione.

A.I.C. 030721. Confezione: 056 – Sacca PVC da 1000 ml  
Codice pratica: N1A/2021/1423

Variante tipo IA B.II.e.1.b.3 Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rappresentante legale  
ing. Aldo Angeletti

TX21ADD12134 (A pagamento).

### CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

**CITTÀ METROPOLITANA  
DI ROMA CAPITALE**  
**Dipartimento III - Servizio 2**  
Sede legale: via IV Novembre, 119/A  
- 00185 Roma (RM), Italia

*Richiesta di concessione  
di derivazione d'acqua da sette pozzi*

Con domanda del 29/09/2020 prot. n. 137702 la IDRICA S.P.A. ha richiesto la concessione di acqua da sette pozzi loc. Colle Romito nel Comune di Ardea, in misura di l/sec. 70 e mc/anno 2.200.000 per uso consumo umano(acquedotto).

La dirigente del servizio  
dott.ssa Paola Camuccio

TX21ADF12003 (A pagamento).

### CONCESSIONI DEMANIALI

#### AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

*Concessione demaniale*

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comunica che sono state presentate istanze volte al rilascio di concessioni demaniali marittime ubicate presso i comuni di Savona e Vado Ligure.

Ai fini di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze risultano pubblicate presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Savona e di Vado Ligure fino al 19 dicembre 2021, nonché sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ([www.portsofgenoa.com](http://www.portsofgenoa.com)).

Si invitano coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla all'Autorità di Sistema Portuale, entro il termine perentorio del 19 dicembre 2021, quelle osservazioni che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o formulare istanze concorrenti, come meglio indicato nell'avviso integrale. Dette istanze sono a disposizione presso la Direzione Ufficio Territoriale di Savona (Palazzina BIC, ex Omsav).

Riservata comunque ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell'Ente.

Il dirigente  
Paolo Canavese


TX21ADG12051 (A pagamento).

#### AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Sede: via Piano dell'Ucciardone n. 4 - Palermo  
Punti di contatto: Tel. 0916277111,  
pec: [info@pec.portpalermo.it](mailto:info@pec.portpalermo.it)

*Rinnovi di concessioni demaniali marittime – Ecol Sea s.r.l.*

Rende noto che la società Ecol Sea s.r.l. è titolare, delle licenze di concessione demaniali marittime n. 05/20, n. 01/17 e n. 23/21, per l'uso di un'area demaniale marittima di mq 781,34 di area scoperta e mq 131,00 di area coperta, ubicate presso la banchina Puntone, da utilizzare come luogo di ricovero del personale dipendente, per custodia attrezzi e mezzi, per realizzare un impianto di lavaggio allo scoperto, oltre che per posizionare n. 2 compattatori scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti raccolti dalle navi, tutte con scadenza il 31.12.2021.



Con istanze prot. AdSP n. 14607 e n. 14606 del 30.09.2021, la società Ecol Sea s.r.l. Palermo ha presentato istanza di rinnovo delle citate licenze oltre ad istanza di variazione, nella durata, per ulteriori 10 anni e nelle opere, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., comma 2, primo periodo.

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it). Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno essere presentate entro il termine di scadenza del suddetto termine di pubblicazione sulla GURI all'indirizzo pec dell'Ente.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l'Ufficio Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Demanio.

Il dirigente/Responsabile del Procedimento  
avv. Caterina Montebello

TX21ADG12090 (A pagamento).

### CONSIGLI NOTARILI

#### CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO

*Trasferimento del notaio dottor Lucio Luciotti  
dalla sede di Elmas a quella di Cagliari*

Il Presidente del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, rende noto che

il dottor Lucio Luciotti, nato a Cagliari il 19 febbraio 1979, trasferito dalla sede di Elmas a quella di Cagliari con D.D. del 27 settembre 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n.233, del 29 settembre 2021, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile, è stato iscritto a ruolo alla sede di Cagliari con mio provvedimento del 17 novembre 2021.

Il presidente  
dott. Antonio Garau

TX21ADN12043 (Gratuito).

#### CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO

*Iscrizione a ruolo del notaio Giorgia Bianco  
alla sede di Terralba*

Il presidente del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, rende noto che

la dottoressa Giorgia Bianco, nata a San Gavino Monreale il 4 aprile 1977, trasferita dalla sede di Samugheo a quella

di Terralba con D.D. del 27 settembre 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n.233, del 29 settembre 2021, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile, è stata iscritta a ruolo alla sede di Terralba con mio provvedimento del 17 novembre 2021.

Il presidente  
dott. Antonio Garau

TX21ADN12044 (Gratuito).

#### CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO, MELFI E SALA CONSILINA

*Nomina del notaio dott.ssa Francesca Liscio  
a coadiutore*

Ai sensi dell'art. 39 del regolamento notarile, notifica che la dott.ssa Francesca Liscio, nata a Potenza il di 1° novembre 1990, residente ivi alla via Mazzini n. 255, notaio in attesa di nomina, il quale ha conseguito l'idoneità nel concorso per esame a n. 300 posti indetto con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2018, come da certificato rilasciato dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile - Reparto notarato, in data 14 luglio 2021, è stato nominato coadiutore del notaio dott. Antonio Di Lizia della sede notarile di Potenza in permesso di assenza per il periodo di ventinove giorni a decorrere dal giorno 8 novembre 2021, con mio provvedimento in pari data.

Il predetto coadiutore ha prestato giuramento presso il Tribunale di Potenza, in data 2 novembre 2021.

Il presidente del consiglio notarile  
notaio Vito Pace


TU21ADN11860 (Gratuito).

#### CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti  
della dott.ssa Maria Langella*

In ottemperanza al disposto dall'art. 24 della legge notarile, come modificato dall'art. 31 della legge n. 340/2000, interesse codesta amministrazione a voler procedere, con urgenza e gratuitamente, alla seguente pubblicazione: il presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Visto l'articolo 25 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 rende noto che in data odierna è stata cancellata dal ruolo dei Notai esercenti in questo distretto, avendo in tale data depositato in archivio gli atti, i repertori ed il sigillo, la dr.ssa Maria Langella, nata a Torre del Greco il 29 ottobre 1971, trasferita dalla sede notarile di Sparanise (Distretto



notarile di S. Maria C.V.) alla sede notarile di Boscoreale (Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) con D.D. in data 26 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 28 maggio 2021 - Serie generale prorogato di 90 gg. con D.D. in data 25 giugno 2021.

S. Maria C.V., 25 ottobre 2021

Il presidente  
notaio Alessandro de Donato

TU21ADN11865 (Gratuito).

**CONSIGLIO NOTARILE  
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti  
della dott.ssa Chiara Cioffi*

In ottemperanza al disposto dall'art. 24 della legge notarile, come modificato dall'art. 31 della legge n. 340/2000, interesse codesta amministrazione a voler procedere, con urgenza e gratuitamente, alla seguente pubblicazione: il Presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Visto l'articolo 25 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, rende noto che in data odierna è stata cancellata dal ruolo dei notai esercenti in questo distretto, avendo in tale data depositato in archivio gli atti, i repertori ed il sigillo, la dott.ssa Chiara Cioffi, nata a Napoli il 20 agosto 1980, trasferita dalla sede notarile di Caserta (Distretto notarile di

S. Maria C.V.) alla sede notarile di Napoli (Distretti notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) con D.D. in data 26 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 28 maggio 2021 - Serie generale prorogato di 90 gg. con D.D. in data 18 giugno 2021.

S. Maria C.V., 25 ottobre 2021

Il presidente  
notaio Alessandro de Donato

TU21ADN11866 (Gratuito).

**CONSIGLIO NOTARILE DI BARI**

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti  
del dott. Alessandro Narducci*

IL Presidente del Consiglio notarile di Bari comunica che in data 13 ottobre 2021 è stato cancellato dal ruolo dei Notai esercenti in questo distretto, per la sede di Modugno, il dottor Alessandro Narducci, a seguito del suo trasferimento dalla sede di Modugno, a quella di aree, distretto notarile di Cassino, con D.D. 27 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 29 settembre 2021, Serie generale.


Il presidente  
Bruno Volpe

TU21ADN11923 (Gratuito).

Laura Alessandrelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU2-138) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 8,14

